

# LA COSTITUZIONE DELLA UE

- Edizione facilitata

Ecco a voi il testo finale del "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" così come approvato dai Capi di Stato e di Governo il 18 giugno, quindi rivisto e ufficialmente firmato a Roma sul colle del Campidoglio venerdì 29 ottobre 2004.

Abbiamo reso il progetto di Costituzione di facile lettura applicando la seguente metodologia:

- sottolineando le parole chiave del testo in modo da facilitarne una lettura rapida;
- aggiungendo commenti e note a margine che rendono più facile la comprensione dei contenuti;
- inserendo un indice esaustivo che facilita la ricerca degli articoli;
- utilizzando **simboli di chiara comprensione** per le procedure decisionali: \* audizione del PE, \*\* possibilità per il PE di proporre emendamenti e respingere la proposta, \*\*\* necessità dell'approvazione da parte del PE, U = unanimità in sede di Consiglio, X = voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, XX = maggioranza superqualificata;
- **i simboli \* e X in neretto indicano NUOVE procedure rispetto a quelle previste dal trattato di Nizza;**
- i numeri indicati tra parentesi si riferiscono agli articoli del trattato di Nizza che riguardano lo stesso argomento. Anche redazioni identiche possono avere un contenuto diverso in quanto i numerosi nuovi articoli orizzontali presenti nella Costituzione possono modificarne il significato.

Se la Costituzione sarà approvata il Consiglio europeo potrà, con voto unanime, decidere di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata e di modificare le procedure speciali nella procedura legislativa ordinaria illustrata nell'art. III-396.

La presente versione è gratuita (in formato elettronico) e non ha fini commerciali. È disponibile all'indirizzo [www.euabc.com](http://www.euabc.com) in diverse lingue. Vi invitiamo a scaricare il testo sul vostro computer, a salvarlo sulla vostra pagina iniziale e ad inviarlo a chiunque possa esservi interessato.

Questo documento si basa sul documento ufficiale<sup>1</sup> redatto dalla Convenzione, il quale è stato sottoposto a tre fasi di modifica: dapprima da parte del Servizio giuridico del Consiglio,<sup>2</sup> quindi da parte dei Capi di Stato e di Governo<sup>3</sup> degli Stati membri della UE e poi nuovamente da parte degli esperti giuridici degli Stati membri e dal Servizio giuridico del Consiglio. Abbiamo inoltre allegato una Relazione alternativa, presentata ai Capi di stato e di Governo dalla Convenzione sul Futuro dell'Europa.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, in particolare rivolgendo un ricordo al compianto sig. John Fitzmaurice e ringraziando inoltre il relatore del Parlamento europeo sulla Costituzione, on. Richard Corbett per i preziosi consigli forniti. Sono inoltre graditi suggerimenti per ulteriori miglioramenti.

<sup>1</sup> Disponibile all'indirizzo: <http://european-convention.eu.int>

<sup>2</sup> Si veda il documento CIG 50/03 [http://ue.eu.int/igc/doc\\_register.asp?content=DOC&lang=IT](http://ue.eu.int/igc/doc_register.asp?content=DOC&lang=IT) e [http://ue.eu.int/cms3\\_applications/Applications/igc/doc\\_register.asp?lang=IT&cmsid=576](http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/igc/doc_register.asp?lang=IT&cmsid=576)

<sup>3</sup> CIG 81/04, 85/04 e 87/04 disponibili all'indirizzo <http://ue.eu.int>

12 dicembre 2004

(c) Jens-Peter Bonde

Tel. +32 2 28 45 167 / +45-4449 0251

e-mail: [jbonde@europarl.eu.int](mailto:jbonde@europarl.eu.int)

[www.bonde.dk](http://www.bonde.dk) / [www.bonde.com](http://www.bonde.com) / [www.euabc.dk](http://www.euabc.dk) / [www.euabc.com](http://www.euabc.com)

## SOMMARIO

<b><u>PREAMBOLO</u></b>	07
<b><u>PARTE I</u></b>	12
<b>TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE</b>	12
<b>TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE</b>	15
<b>TITOLO III: COMPETENZE DELL'UNIONE</b>	16
<b>TITOLO IV: ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE</b>	21
<i><u>CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE</u></i>	21
<i><u>CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE</u></i>	29
<b>TITOLO V: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE</b>	31
<i><u>CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI</u></i>	31
<i><u>CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</u></i>	35
<i><u>CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE</u></i>	39
<b>TITOLO VI: LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE</b>	41
<b>TITOLO VII: FINANZE DELL'UNIONE</b>	44
<b>TITOLO VIII: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE</b>	46
<b>TITOLO IX: APPARTENENZA ALL'UNIONE</b>	46
<b><u>PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE</u></b>	49
<b>PREAMBOLO</b>	49
<b>TITOLO I - DIGNITÀ</b>	50
<b>TITOLO II - LIBERTÀ</b>	51
<b>TITOLO III - UGUAGLIANZA</b>	54
<b>TITOLO IV - SOLIDARIETÀ</b>	56

<b>TITOLO V - CITTADINANZA</b>	58
<b>TITOLO VI - GIUSTIZIA</b>	60
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA</b>	62
<b><u>PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE</u></b>	64
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE</b>	64
<b>TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA</b>	65
<b>TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE</b>	68
<i>CAPO I - MERCATO INTERNO</i>	68
Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno	68
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi	69
Sottosezione 1 - Lavoratori	69
Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento	71
Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi	74
Sezione 3 - Libera circolazione delle merci	74
Sottosezione 1 - Unione doganale	76
Sottosezione 2 - Cooperazione doganale	77
Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative	77
Sezione 4 - Capitali e pagamenti	78
Sezione 5 - Regole di concorrenza	81
Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese	81
Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri	84
Sezione 6 - Disposizioni fiscali	87
Sezione 7 - Disposizioni comuni	87
<b><u>CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA</u></b>	91
Sezione 1 - Politica economica	91
Sezione 2 - Politica monetaria	97
Sezione 3 - Disposizioni istituzionali	101
Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro	103
Sezione 5 - Disposizioni transitorie	104

<b>CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI</b>	109
Sezione 1 - Occupazione	109
Sezione 2 - Politica sociale	112
Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale	119
Sezione 4 - Agricoltura e pesca	121
Sezione 5 - Ambiente	125
Sezione 6 - Protezione dei consumatori	127
Sezione 7 - Trasporti	128
Sezione 8 - Reti transeuropee	131
Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio	132
Sezione 10 - Energia	136
<b>CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA</b>	137
Sezione 1 - Disposizioni generali	137
Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione	139
Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile	142
Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale	143
Sezione 5 - Cooperazione di polizia	148
<b>CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO</b>	150
Sezione 1 - Sanità pubblica	150
Sezione 2 - Industria	152
Sezione 3 - Cultura	153
Sezione 4 - Turismo	154
Sezione 5 - Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale	154
Sezione 6 - Protezione civile	157
Sezione 7 - Cooperazione amministrativa	157
<b>TITOLO IV – ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE</b>	158
<b>TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE</b>	160
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE</b>	160

<i>CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE</i>	162
Sezione 1 - Disposizioni comuni	162
Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune	169
Sezione 3 - Disposizioni finanziarie	172
<i>CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE</i>	173
<i>CAPO IV – COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO</i>	175
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo	175
Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi	176
Sezione 3 - Aiuto umanitario	177
<i>CAPO V - MISURE RESTRITTIVE</i>	178
<i>CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI</i>	179
<i>CAPO VII – RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE</i>	182
<i>CAPO VIII – ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ</i>	183
<b>TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE</b>	184
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</i>	184
Sezione 1 - Le istituzioni	184
Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo	184
Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo	188
Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri	188
Sottosezione 4 - La Commissione europea	189
Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea	191
Sottosezione 6 - La Banca centrale europea	202
Sottosezione 7 - La Corte dei conti	203
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione	206
Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni	206
Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale	207
Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti	208
Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione	209

<i>CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE</i>	214
Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale	214
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione	215
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico	219
Sezione 4 - Disposizioni comuni	220
Sezione 5 - Lotta contro la frode	222
<i>CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE</i>	222
<b>TITOLO VII: DISPOSIZIONI COMUNI</b>	226
<b><u>PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u></b>	230
<b>RELAZIONE ALTERNATIVA</b>	237
<b>TAVOLA DELLE EQUIVALENZE</b>	241
<b>MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SEDE DI CONSIGLIO</b>	259
<b>INDICE</b>	260

**Le evidenziazioni e le note a margine, i simboli X e \* non sono presenti nel progetto di Costituzione**

*I firmatari di*

- Austria
- Belgio
- Cipro
- Repubblica Ceca
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Germania
- Ungheria
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Regno Unito

*(Romania, Bulgaria, e Turchia hanno confermato il Trattato in veste di paesi candidati all'adesione)*

*La proposta di menzionare le radici cristiane è stata accantonata*

# IL PROGETTO DI COSTITUZIONE

## DELLA UE

- Edizione facilitata

### PREAMBOLO

**SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,**

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

*Continuità giuridica  
delle Comunità europee*

CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Guy VERHOFSTADT

Primo Ministro

Karel DE GUCHT

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Stanislav GROSS

Primo Ministro

Cyril SVOBODA

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Anders Fogh RASMUSSEN

Primo Ministro

Per Stig MØLLER

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gerhard SCHRÖDER

Cancelliere federale

Joseph FISCHER

Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Juhan PARTS

Primo Ministro

Kristina OJULAND

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Kostas KARAMANLIS

Primo Ministro

Petros G. MOLYVIATIS

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

*Elenco dei 25 Capi di  
Stato, Primi ministri e  
ministri  
degli affari esteri*

*(Romania, Bulgaria e  
Turchia hanno firmato  
l'Atto finale in veste di  
paesi candidati)*

Presidente del Governo  
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ  
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,  
Jacques CHIRAC  
Presidente  
Jean-Pierre RAFFARIN  
Primo Ministro  
Michel BARNIER  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,  
Bertie AHERN  
Primo Ministro (Taoiseach)  
Dermot AHERN  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,  
Silvio BERLUSCONI  
Primo Ministro  
Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,  
Tassos PAPADOPOULOS  
Presidente  
George IACOVOU  
Ministro degli Affari esteri  
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
Vaira VĪĶE FREIBERGA  
Presidente  
Indulis EMSIS  
Primo Ministro  
Artis PABRIKS  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
Valdas ADAMKUS  
Presidente  
Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS  
Primo Ministro  
Antanas VALIONIS  
Ministro degli Affari esteri  
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,  
Jean-Claude JUNCKER  
Primo Ministro, Ministre d'Etat  
Jean ASSELBORN  
Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
Ferenc GYURCSÁNY  
Primo Ministro

László KOVÁCS  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DI MALTA,  
The Hon Lawrence GONZI  
Primo Ministro  
The Hon Michael FRENDÓ  
Ministro degli Affari esteri  
SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI,  
Dr. J. P. BALKENENDE  
Primo Ministro  
Dr. B. R. BOT  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
Dr. Wolfgang SCHÜSSEL  
Cancelliere federale  
Dr. Ursula PLASSNIK  
Ministro federale degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,  
Marek BELKA  
Primo Ministro  
Włodzimierz CIMOSZEWICZ  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
Pedro Miguel DE SANTANA LOPES  
Primo Ministro  
António Victor MARTINS MONTEIRO  
Ministro degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
Anton ROP  
Presidente del Governo  
Ivo VAJGL  
Ministro degli Affari esteri  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,  
Mikuláš DZURINDA  
Primo Ministro  
Eduard KUKAN  
Ministro degli Affari esteri  
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
Matti VANHANEN  
Primo Ministro  
Erkki TUOMIOJA  
Ministro degli Affari esteri  
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,  
Göran PERSSON  
Primo Ministro  
Laila FREIVALDS  
Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN  
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

The Rt. Hon Tony BLAIR

Primo Ministro

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e  
debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

**PARTE I**  
**TITOLO I:**  
**DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE**

***Istituzione dell'Unione***

Articolo I-1:  
Istituzione dell'Unione

*Istituita dai cittadini e dagli Stati membri*

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.

*Gli Stati membri conferiscono competenze all'Unione*

*Aperta a tutti gli Stati europei che condividono gli stessi valori*

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

***Valori dell'Unione***

Articolo I-2:  
Valori dell'Unione

*Dignità, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze*

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

***Obiettivi dell'Unione***

Articolo I-3:  
Obiettivi dell'Unione

*Promozione della pace, dei valori e del benessere*

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in un mercato unico di libera concorrenza*

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

*Sviluppo sostenibile, crescita economica, stabilità dei prezzi, progresso sociale,*

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di

*piena occupazione,  
tutela ambientale,  
progresso scientifico e  
tecnico, lotta  
all'esclusione sociale,  
promozione della  
giustizia sociale, della  
parità tra donne e  
uomini, della  
solidarietà fra le  
generazioni, tutela dei  
minori, rispetto della  
diversità e salvaguardia  
del patrimonio  
culturale europeo*

*Promozione dei valori e  
degli interessi  
dell'Unione nel resto  
del mondo*

*Limiti delle competenze  
dell'Unione*

***Non discriminazione e  
libera circolazione di***

*persone, merci, servizi  
e capitali  
Libertà di stabilimento*

*Non discriminazione in  
base alla nazionalità*

***Relazioni fra l'Unione  
e gli Stati membri***

*Uguaglianza degli Stati  
membri  
davanti alla  
Costituzione  
Obbligo di rispettare la  
loro identità nazionale*

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

Articolo I-4:

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5:

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

*Gli Stati membri devono assistere l'Unione nell'applicazione del diritto comunitario*

*Gli Stati membri devono adempiere agli obblighi dell'Unione*

*...e non devono mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione*  
**Primato del diritto dell'Unione: il diritto dell'Unione prevale sul diritto e sulle costituzioni nazionali così come stabilito dalla Corte di giustizia della UE – punto contestato da alcuni Stati membri in relazione alle rispettive Costituzioni**

**Personalità giuridica**  
*(scomparsa dei tre pilastri)*  
*Accordi con i paesi terzi in tutte le aree politiche*

**Simboli dell'Unione**

- Bandiera

- Inno

- Motto

- Moneta

- Giornata dell'Europa

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-6:  
Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Articolo I-7:  
Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo I-8:  
I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

**CITTADINANZA  
DELL'UNIONE**

***Diritti fondamentali  
Comprende la Carta  
dei diritti fondamentali***

*L'adesione alla  
Convenzione europea  
dei diritti dell'uomo  
non influisce sul  
primato del diritto  
dell'Unione*

*I diritti fondamentali  
fanno parte del diritto  
dell'Unione in quanto  
principi generali*

***Cittadinanza  
dell'Unione***

*Doppia cittadinanza:  
nazionale e dell'Unione*

*Diritti e doveri  
dei cittadini  
dell'Unione:*

- diritto di libera  
circolazione e di  
soggiorno nel  
territorio  
dell'Unione*
- diritto di voto e di  
eleggibilità alle  
elezioni del PE e  
alle elezioni  
comunali*
- diritto alla tutela da  
parte delle autorità*

**TITOLO II:  
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA  
DELL'UNIONE**

Articolo I-9:  
Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

X\*\*\*/XX\*\*\* 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo I-10:  
Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Essi hanno:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle

*diplomatiche di ogni Stato membro*

– *diritto di utilizzare una delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua*

*(I diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione dell'Unione prevalgono sul diritto nazionale, vedere art. I-6)*

## **COMPETENZE dell'Unione**

### **Principi fondamentali**

*Principi che governano le competenze dell'Unione:*

**attribuzione:** *la legislazione europea necessita di una base giuridica sancita dalla Costituzione, altrimenti sono competenti gli Stati membri*

**sussidiarietà:** *l'Unione interviene solo quando gli obiettivi "possono essere meglio raggiunti a livello di Unione"*

*Il principio di sussidiarietà è definito nel protocollo allegato – i parlamenti nazionali*

autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.

## **TITOLO III: COMPETENZE DELL'UNIONE**

### **Articolo I-11: Principi fondamentali**

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

*vigilano sul rispetto di tale principio*

**proporzionalità:**  
*"non al di là di quanto necessario"*

**Categorie di competenze**  
**Competenze esclusive**  
*Gli Stati membri possono legiferare solo se autorizzati dall'Unione o per attuare gli atti dell'Unione*

**Competenze concorrenti**  
*L'unione e gli Stati membri possono legiferare ma gli Stati membri esercitano la loro competenza laddove l'Unione non esercita la propria*

**Coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**

*Politica estera, di difesa e di sicurezza comune*

**Misure di sostegno**  
*Gli Stati membri legiferano, l'Unione coordina e adotta atti giuridici di sostegno*

*Assenza di*

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo I-12:  
Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare

armonizzazione

un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Base giuridica specifica nella Parte III

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

### **Competenze esclusive**

#### Articolo I-13:

#### Settori di competenza esclusiva

- unione doganale  
- regole di concorrenza per il mercato interno  
- politica monetaria per i paesi la cui moneta è l'euro  
- risorse biologiche del mare  
- politica commerciale

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- e) politica commerciale comune.

- accordi internazionali che riguardano competenze a livello interno

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

### **Competenze concorrenti**

#### Articolo I-14:

#### Settori di competenza concorrente

*Regola generale: se non si tratta di una competenza esclusiva o di un'azione di sostegno, si ha una competenza concorrente*

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

*Elenco non completo delle competenze concorrenti, quando il diritto comunitario prevale sulla competenza nazionale a legiferare*

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

- a) mercato interno,
- b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
- c) coesione economica, sociale e territoriale,
- d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
- e) ambiente,

*Settori in cui l'Unione non può impedire agli Stati membri di legiferare*

*Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario*

***Coordinamento delle politiche economiche***

*Disposizioni speciali per i paesi la cui moneta è l'euro I-14.1c; III-185ff; III194f*

*- per i paesi che non hanno adottato l'euro I-30.4*

*Misure volte a garantire il coordinamento delle politiche economiche*

***Coordinamento delle politiche sociali***

***Politica estera e di sicurezza:***

*competenza dell'Unione in tutti i settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune*

- f) protezione dei consumatori,
- g) trasporti,
- h) reti transeuropee,
- i) energia,
- j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
- k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-15:

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-16:

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

*Lealtà e solidarietà reciproca  
Astensione da parte degli Stati membri da azioni contrarie agli interessi dell'Unione*

**Azioni di sostegno**

*Settori delle azioni di sostegno*

**Clausola di flessibilità**

*Possibilità di estendere i poteri dell'Unione deliberando all'unanimità in sede di Consiglio e con l'approvazione del PE  
Non sono necessarie ratifiche da parte dei parlamenti nazionali né referendum*

*I parlamenti nazionali ricevono notifica delle proposte*

*Nessuna armonizzazione nei casi in cui la Costituzione lo esclude*

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-17:

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- a) tutela e miglioramento della salute umana,
- b) industria,
- c) cultura,
- d) turismo,
- e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
- f) protezione civile,
- g) cooperazione amministrativa.

Articolo I-18:

Clausola di flessibilità

U\*\*\*

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.

2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

**LE ISTITUZIONI**

*Quadro istituzionale unico per tutti i settori di cooperazione (non più divisione in pilastri)*

*Le istituzioni dell'Unione...*

*...agiscono entro i limiti stabiliti dalla Costituzione  
Cooperazione leale*

**Parlamento europeo**

*- esercita funzioni di co-legislatore e di controllo, elegge il presidente della Commissione su proposta dei Primi ministri  
Max. 750 membri, i seggi sono suddivisi in modo degressivamente proporzionale  
Minimo: 6 seggi  
Massimo: 96 seggi*

**TITOLO IV:  
ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE**

*Capo I – Quadro istituzionale*

Articolo I-19:  
Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

- Il Parlamento europeo
- Il Consiglio europeo
- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
- La Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Articolo I-20:  
Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

*Elezione ogni 5 anni a suffragio universale diretto*  
*Presidente del PE e Ufficio di presidenza*

### **Consiglio europeo**

*I Primi ministri nei "vertici UE"*

*Membri del Consiglio europeo*

*Riunioni trimestrali*

*Il presidente convoca le riunioni straordinarie*

*Decisioni per consenso e non più all'unanimità*

### **Il presidente**

*I Primi ministri eleggono il presidente per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta*  
*Compiti del presidente*

U\*\*\* Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

#### Articolo I-21: Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

#### Articolo I-22: Il presidente del Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo:

- a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
- b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

*Rappresenta l'Unione a livello internazionale sulle questioni della PESC*

*Il presidente non può esercitare un mandato nazionale*

### **Consiglio dei ministri**

*- esercita la funzione legislativa  
- definisce le politiche ed esercita funzioni di coordinamento*

*Carica ministeriale dei rappresentanti, abilitati a impegnare lo Stato membro che rappresentano*

*Delibera a maggioranza qualificata, il "compromesso di Lussemburgo" non si applica dal 1980*

**Formazioni del Consiglio**  
*Varie formazioni*

**Consiglio "Affari generali"**  
*- coordina il Consiglio dei ministri  
- prepara le riunioni del Consiglio europeo*

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

### Articolo I-23: Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione dispone diversamente.

### Articolo I-24: Le formazioni del Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

**Il consiglio "Affari esteri"** elabora l'azione esterna dell'Unione sulla base di linee strategiche

**Altre formazioni a maggioranza qualificata**

**COREPER** – prepara i lavori del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo – ciò non si applica ai diversi gruppi di lavoro

Rotazione della presidenza delle diverse formazioni del Consiglio

Il Consiglio "Affari esteri" è sempre presieduto dal ministro degli affari esteri (I-28.3)

**Maggioranza qualificata:** fino al 2009, 232 voti su 321, provenienti dalla maggioranza degli Stati membri e corrispondenti al 62% della popolazione

3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

XX 4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

XX 7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-25:

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

**1. 55% degli Stati membri, minimo di 15 Stati membri**

**2. 65% della popolazione dell'Unione**

**3. minoranza di blocco di almeno 4 Stati membri**

**Maggioranza superqualificata, quando non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri**

**72% degli Stati membri  
65% della popolazione UE**

**Vertici a maggioranza qualificata (normalmente per consenso)**

**Il presidente non partecipa al voto**

**Commissione europea**

**Ruolo:**

- promuove l'interesse generale dell'Unione

- vigila

sull'applicazione del diritto dell'Unione

- dà esecuzione al bilancio

- attua la politica dell'Unione

- assicura la rappresentanza esterna

**Monopolio dell'iniziativa**

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Articolo I-26:

La Commissione europea

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

*Mandato di 5 anni*

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

*Criteria per la scelta dei commissari*

4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

*Fino al 2014 un commissario per Stato membro*

5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.

*Dopo il 2014, solo i 2/3 degli Stati membri disporranno di un commissario a meno che il Consiglio europeo non decida di modificare tale numero deliberando all'unanimità*

U 6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

*Sistema di rotazione paritaria*

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

*Massimo di un mandato senza commissario*

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

*La Commissione rispecchia la molteplicità demografica e geografica dell'Unione*

b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

*Indipendenza*

7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

*Censura, il PE può*

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento

*censurare la  
Commissione solo come  
organo e non i singoli  
membri  
Deve dimettersi anche  
il ministro degli affari  
esteri dell'Unione*

**Presidente della  
Commissione**

*I Capi di Stato e di  
Governo propongono  
un candidato a  
maggioranza  
qualificata  
- il PE approva la  
decisione a  
maggioranza dei  
membri  
- se respinto, si deve  
proporre un nuovo  
candidato entro un  
mese*

**Membri della  
Commissione**

*- Il Consiglio e il  
presidente della  
Commissione adottano  
l'elenco dei commissari  
- il PE approva a  
maggioranza semplice  
- il Consiglio europeo  
nomina la Commissione  
a **maggioranza  
qualificata***

*Il presidente della  
Commissione definisce  
gli orientamenti e  
l'organizzazione  
interna, nomina i  
vicepresidenti e può  
chiedere le dimissioni  
dei membri*

europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'Articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo I-27:

Il presidente della Commissione europea

XX\*\*\*

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

3. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione

*Il ministro degli affari esteri può essere dichiarato dimissionario solo con l'accordo del Consiglio europeo*

**Ministro degli affari esteri della UE**

*Eletto dai Capi di Stato e di Governo a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione*

*Compiti del ministro degli affari esteri*

*Presiede il Consiglio "Affari esteri"*

**Funzione duplice**  
*Il ministro degli affari esteri è anche vicepresidente della Commissione e responsabile delle relazioni esterne*

**Corte di giustizia della UE**

*Corte di giustizia e Tribunale (attualmente Tribunale di primo grado)*

dell'Unione, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione  rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Articolo I-28:

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

XX\*\*\*

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo I-29:

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per

*Un giudice per Stato membro, avvocati generali nominati di concerto dai governi degli Stati membri*

*Competenze della Corte di giustizia*  
*- si pronuncia sui ricorsi*  
*- sulle questioni pregiudiziali*  
*- su altri casi*

**Banca centrale europea**

*La BCE dirige il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e conduce la politica monetaria dell'Unione insieme con le banche centrali nazionali*

*L'obiettivo principale è la stabilità dei prezzi*

assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

## *Capo II*

### *Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione*

#### Articolo I-30:

#### La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

*Dotata di personalità giuridica  
È l'unica a poter emettere l'euro, istituzione indipendente*

*Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro conservano le proprie competenze monetarie*

*La BCE è consultata su ogni proposta che rientri nella sua sfera di competenze*

*BCE = Banca centrale europea*

*SEBC = l'intero sistema di banche centrali*

***Corte dei conti***

*Compiti*

*Un cittadino di ciascuno Stato membro – totalmente indipendente*

***Organi consultivi***

*Comitato delle regioni, Comitato economico e sociale*

*Membri del Comitato*

3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo I-31:  
La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo I-32:

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività

delle regioni

regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

*Membri del Comitato economico e sociale*

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

*I rappresentanti degli organi consultivi hanno piena indipendenza*

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

*Composizione (art. da III-386 a III-392)*

5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III- 392.

*Riesame delle regole da parte del Consiglio a intervalli regolari*

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

## **ESERCIZIO DELLE COMPETENZE**

## **TITOLO V: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE**

### *Capo I*

#### *Disposizioni comuni*

#### Articolo I-33:

#### Atti giuridici dell'Unione

*Atti giuridici*

*Leggi, leggi quadro, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri*

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

***Legge:** vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile*

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

***Legge quadro:** vincolante per quanto riguarda il risultato, gli*

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della

Stati membri  
recepiscono  
**Regolamento:** ora  
utilizzato per  
l'attuazione degli atti  
legislativi  
Può essere vincolante  
in tutti i suoi elementi  
oppure vincolante per  
quanto riguarda il  
risultato da  
raggiungere

**Decisione:** anch'essa  
vincolante ma soltanto  
nei confronti dei  
destinatari  
**Raccomandazioni e  
pareri:** non vincolanti

Elenco esaustivo degli  
strumenti giuridici

**Procedura legislativa**  
Regola generale (art.  
III-396 = X\*\*) - la Commissione  
propone  
- il Consiglio decide a  
maggioranza  
qualificata, il PE a  
maggioranza semplice  
dei membri o dei  
suffragi

Talvolta solo il  
Consiglio o solo il PE  
adotta le leggi, l'altra  
istituzione partecipa  
alla procedura

forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

Articolo I-34:  
Atti legislativi

1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

***In casi specifici un gruppo di Stati membri o il PE può prendere l'iniziativa***

***Atti non legislativi***

***"Regolamenti" e "decisioni" da utilizzare per rilasciare deleghe o ai fini dell'attuazione***

*Consiglio, Commissione e BCE adottano decisioni, regolamenti e raccomandazioni*

***Regolamenti delegati***

*La Commissione può avere facoltà di legiferare su elementi non essenziali (cosa significa non essenziale?)*

*L'atto che delega il potere legislativo alla Commissione stabilisce anche esplicitamente come tale potere può essere revocato:  
- il PE o il Consiglio possono decidere di revocare la delega  
- il PE o il Consiglio possono bloccare un*

3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo I-35:  
Atti non legislativi

1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.  
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-36:  
Regolamenti europei delegati

X\*\*

1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;

b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza

*regolamento*

*Maggioranza qualificata in sede di Consiglio o maggioranza assoluta dei membri del PE*

***Atti esecutivi***

*Attuazione leale da parte degli Stati membri*

*La Commissione o il Consiglio possono avere competenze di esecuzione qualora siano necessarie condizioni uniformi*

*Regole relative al controllo degli atti esecutivi da parte degli Stati membri*

*Regolamenti e decisioni esecutivi*

*Le istituzioni decidono, secondo le norme e il principio di proporzionalità L'atti giuridico è motivato e indica le ragioni su cui è basato*

*Le leggi sono firmate dai presidenti delle istituzioni che le*

dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-37:

Atti esecutivi

X\*\*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-38:

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.

2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

Articolo I-39:

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

adottano

*Entrata in vigore alla data stabilita o 20 giorni dopo la pubblicazione*

*Anche i regolamenti e le decisioni che non indicano i destinatari entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione*

*Altre decisioni hanno efficacia in virtù della notifica*

**Politica estera e di sicurezza comune:**

- solidarietà reciproca degli Stati membri
- individuazione delle questioni di interesse generale
- convergenza delle azioni

*Il Consiglio europeo individua gli interessi e gli obiettivi dell'Unione e adotta le decisioni*

*Anche i ministri degli affari esteri adottano le decisioni*

*Responsabilità condivisa per*

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

## Capo II:

### Disposizioni particolari

#### Articolo I-40:

Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

*In linea di principio U\*, eccezioni X\*; XX\**

1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.

2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a

*l'attuazione della politica*

*Gli Stati membri si consultano prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale*

*Solidarietà reciproca tra gli Stati membri  
Unanimità, salvo nei casi previsti dalla Parte III; gli Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione hanno il diritto di iniziativa  
Le leggi europee e le leggi quadro sono escluse*

*Il Consiglio europeo può modificare le procedure di votazione passando alla maggioranza qualificata*

*Il PE è consultato e tenuto informato*

### ***Politica di difesa***

*Capacità operativa: possono essere impiegati sia mezzi civili sia militari all'esterno della UE per il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della*

quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.

7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

#### Articolo I-41:

Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune U\*

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

*sicurezza*

*internazionale*

*La politica di difesa è decisa all'unanimità*

*Può essere ritenuta necessaria la ratifica da parte degli Stati membri*

*Il carattere specifico della politica di difesa di taluni Stati membri è rispettato*

*- paesi neutrali  
- NATO*

*Obbligo di mettere a disposizione della UE capacità militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti*

*Le forze multinazionali possono far parte della difesa comune*

*Migliorare progressivamente le capacità militari*

*Agenzia europea per la difesa*

*Le decisioni relative alla politica di difesa e sicurezza comune sono adottate all'unanimità*

*Un gruppo di Stati membri può svolgere una missione dell'Unione*

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Those Member States which together establish multinational forces may also make them available to the common security and defence policy.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310.

*Nuovo: la cooperazione strutturata può essere istituita nel quadro dell'Unione*

***Clausola di assistenza reciproca per TUTTI gli Stati membri in caso di aggressione armata***

*Ciò non pregiudica gli impegni NATO*

*Il PE è consultato e tenuto informato*

***Giustizia e affari interni***

*Strumenti per l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia  
- approvazione di leggi  
- riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie  
- cooperazione tra tutte le autorità competenti in materia di sicurezza interna*

*- cooperazione operativa di tutti i servizi*

*I parlamenti nazionali sono coinvolti nel controllo politico di Europol ed Eurojust*

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-309.

7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

Articolo I-42:

Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

*X\*\* (regola generale)*

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;

b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.

2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.

*Gli Stati membri e la Commissione hanno il diritto di iniziativa*

3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

**Clausola antiterrorismo**  
*Gli Stati membri e l'Unione agiscono congiuntamente in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo*

Articolo I-43:  
Clausola di solidarietà

*X\*/ U\**

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

*Prevenzione  
Protezione*

a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;  
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

*Assistenza: terrorismo*

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

*Assistenza: calamità*

b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

*Vedere art. III-329*

2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.

*Cooperazione rafforzata*

*Capo III:  
Cooperazione rafforzata*

**Cooperazione rafforzata**

Articolo I-44:  
Cooperazioni rafforzate

*X\*\*\*/U\* (per l'autorizzazione)*

*X/XX/U (di tutti gli Stati membri per la partecipazione nell'ambito della CE)*

*Può essere instaurata nel quadro di competenze non esclusive e di azioni di sostegno*

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

*Può fare ricorso alle istituzioni dell'Unione*

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.

*È intesa a promuovere gli obiettivi e*

*l'integrazione  
dell'Unione  
Solo come ultima  
istanza*

*1/3 degli Stati membri  
deve partecipare*

***Soltanto gli Stati  
membri partecipanti  
prendono parte al  
processo decisionale e  
sono inclusi nel calcolo  
della maggioranza  
qualificata***

*La maggioranza  
qualificata è costituita  
dal 55% degli Stati  
membri rappresentanti  
il 65% della  
popolazione della UE  
Minoranza di blocco:  
35% più uno  
Stato membro*

*Nota: 72% degli Stati  
membri e 65% della  
popolazione qualora il  
Consiglio deliberi di  
propria iniziativa  
Le decisioni sono  
vincolanti solo per gli  
Stati partecipanti e non  
sono considerate come  
un acquis  
obbligatoriamente  
accettato dai paesi  
candidati all'adesione*

2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo III-419.

3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

**VITA  
DEMOCRATICA**

***Uguaglianza***

*Principio  
dell'uguaglianza di tutti  
i cittadini dell'Unione*

*Principio della  
democrazia  
rappresentativa  
Il PE rappresenta  
direttamente i cittadini  
I rappresentanti del  
Consiglio sono  
responsabili dinanzi ai  
loro parlamenti  
nazionali e ai loro  
cittadini  
Le decisioni sono prese  
nella maniera il più  
possibile aperta e  
vicina al cittadino*

*I partiti europei  
formano una coscienza  
politica europea*

*Democrazia  
partecipativa*

*Diritto di scambiare  
opinioni con le  
istituzioni*

*Canali di dialogo con  
la società civile*

**TITOLO VI:  
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE**

Articolo I-45:

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Articolo I-46:

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-47:

Principio della democrazia partecipativa

**X\*\***

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

*La Commissione consulta tutte le parti interessate*

*Iniziativa dei cittadini  
- possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta  
- un milione di firme  
- la Commissione può respingere tale richiesta  
- norme dettagliate adottate a maggioranza qualificata*

### ***Dialogo sociale***

*L'Unione riconosce e promuove un dialogo sociale autonomo*

### ***Il mediatore europeo***

*Eletto dal PE, riceve, esamina e riferisce su denunce di cattiva amministrazione*

***Trasparenza***  
*"Nel modo più trasparente possibile"  
PE e Consiglio si riuniscono in seduta pubblica (non si applica ai gruppi di lavoro, dove viene presa la maggior parte*

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.

#### Articolo I-48:

#### Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

#### Articolo I-49:

#### Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

#### Articolo I-50:

#### Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

X\*\*

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

delle decisioni)

*Diritto di accesso ai documenti...*

*... conformemente alle norme stabilite per legge dal PE e dal Consiglio*

*Ciascun organo stabilisce le proprie disposizioni specifiche*

**Dati di carattere personale**

*Protezione dei dati di carattere personale*

*Il trattamento dei dati di carattere personale è controllato da un'autorità indipendente*

**Chiese**

*L'Unione ne rispetta lo status previsto nelle legislazioni nazionali ma vieta ogni discriminazione tra cristiani, musulmani o atei*

*L'UE dialoga con le chiese e le altre organizzazioni*

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.

Articolo I-51:

Protezione dei dati di carattere personale

X\*\*

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo I-52:

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

**FINANZE**

***Il bilancio della UE***

*Il bilancio della UE include tutte le entrate e le spese*

*Bilancio in pareggio*

*Le spese iscritte nel bilancio annuale devono essere autorizzate dalla legge*

*Le spese richiedono sia l'iscrizione nel bilancio sia un atto giuridico*

*L'Unione assicura di poter finanziare, nei limiti delle proprie risorse, gli atti che adotta*

*Principio di sana gestione finanziaria*

*Norme sulla lotta contro la frode*

*L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i propri obiettivi*

*L'Unione è finanziata*

**TITOLO VII:  
LE FINANZE DELL'UNIONE**

Articolo I-53:

Principi finanziari e di bilancio

U\*

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo I-54:

Risorse proprie dell'Unione

U\*/X\*\*\*\*

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie,

*tramite risorse proprie*

*Una legge fissa i limiti delle risorse dell'Unione e le categorie di risorse. La legge è approvata da tutti gli Stati membri*

*Misure dettagliate adottate a maggioranza qualificata dal Consiglio previa approvazione del Parlamento*

*Il quadro finanziario pluriennale fissa gli importi massimali annui per ogni categoria di spesa. Unanimità in Consiglio previa approvazione del PE che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri*

*Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale*

*Il Consiglio europeo può, deliberando all'unanimità, modificare le procedure di votazione passando alla maggioranza qualificata (clausola "passerella")*

fatte salve le altre entrate.

*U\** 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

*X\*\*\** 4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

#### Articolo I-55:

##### Quadro finanziario pluriennale

*U\*\*\*/U*

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

*U\*\*\** 2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

*U* 4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

#### Articolo I-56:

##### Bilancio dell'Unione

*X\*\**

*Il PE e il Consiglio stabiliscono il bilancio*

**AMBIENTE  
CIRCOSTANTE**

*Politica nei confronti degli Stati limitrofi*

*Accordi della UE con gli Stati limitrofi:  
- diritti e obblighi reciproci  
- azioni congiunte  
- concertazione*

**APPARTENENZA  
ALL'UNIONE**

***Criteri di ammissibilità all'adesione***

*Rispetto dei valori dell'Unione (art. I-2)*

*Ogni Stato che desideri diventare membro:  
- trasmette la domanda al Consiglio  
- informa il PE e i parlamenti nazionali  
Decisione unanime del Consiglio previa approvazione del PE a maggioranza dei suoi membri*

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

**TITOLO VIII:  
L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Articolo I-57:  
L'Unione e l'ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

**TITOLO IX:  
APPARTENENZA ALL'UNIONE**

Articolo I-58:  
Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

*U\*\*\**

1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

**Sospensione dei diritti**

*Previa approvazione del PE, il Consiglio decide a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri che vi è un evidente rischio di violazione dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro (clausola lex-Austria)*

*Verifica regolare*

*Previa approvazione del PE, il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che sussiste una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione*

*Il Consiglio può sospendere a maggioranza qualificata alcuni diritti di uno Stato membro, inclusi i diritti di voto*

*Lo Stato membro continua a essere vincolato dagli obblighi*

*La sospensione può essere revocata a maggioranza qualificata*

*Lo Stato membro oggetto della sanzione non partecipa al voto  
Le astensioni non sono*

Articolo I-59:

Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione

XX\*\*\* 1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

U\*\*\* 2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

X/XX 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

XX 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione.

*prese in considerazione* | L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.

*Definizione di maggioranza superqualificata*

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

*La sospensione del diritto di voto può richiedere un voto a maggioranza superqualificata*

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

*PE: maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e maggioranza dei suoi membri*

6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

**Ritiro**

Articolo I-60:  
Recesso dall'Unione

*Ogni Stato membro può ritirarsi dall'Unione*

**XX\*\*\***

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

*L'accordo sul ritiro tra il Consiglio e lo Stato membro è stabilito:  
- a maggioranza qualificata in sede di Consiglio  
- previa approvazione del PE*

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

*Uno Stato può ritirarsi dopo 2 anni anche in mancanza di un accordo*

3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

*Lo Stato che si ritira non partecipa alle deliberazioni*

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

*Maggioranza superqualificata (72%-65%)*

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzano almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

*Nuova adesione come per i nuovi Stati membri*

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

## **PARTE II** **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI** **DELL'UNIONE**

### **PREAMBOLO**

*Valori e obiettivi dell'Unione*

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

*L'obiettivo consiste nel rafforzare la tutela dei diritti fondamentali*

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare

dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

## **TITOLO I: DIGNITÀ**

### Articolo II-61 Dignità umana

*Rispetto e tutela della dignità umana*

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

### Articolo II-62 Diritto alla vita

*Diritto alla vita*

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

*Divieto della pena di morte*

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

### Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona

*Rispetto dell'integrità fisica e mentale*

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

*Nell'ambito della medicina:  
- consenso della persona  
- divieto di selezione delle persone sulla base di pratiche eugenetiche  
- divieto di fare del*

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte

*corpo umano una fonte di lucro*  
*- divieto di clonazione degli esseri umani*

di lucro,  
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

*Proibizione di torture o trattamenti degradanti*

Articolo II-64:  
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti  
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

*- divieto di ridurre in schiavitù*  
*- divieto del lavoro forzato*  
*- divieto della tratta degli esseri umani*

Articolo II-65:  
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato  
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.  
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.  
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

***Diritto a:***

## **TITOLO II LIBERTÀ**

*- libertà e sicurezza*

Articolo II-66:  
Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

*- rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni*

Articolo II-67:  
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

*- protezione dei dati di carattere personale*

Articolo II-68:  
Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

*- accesso illimitato ai dati personali*

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro

	<p>fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il <u>diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.</u></p>
<p><i>Controllo indipendente</i></p>	<p>3. Il rispetto di tali regole è soggetto al <u>controllo</u> di un'autorità <u>indipendente.</u></p>
<p><i>Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia</i> <i>- I matrimoni sono tutelati dalla legislazione nazionale</i></p>	<p>Articolo II-69: Diritto di <u>sposarsi</u> e di <u>costituire una famiglia</u></p> <p>Il <u>diritto di sposarsi</u> e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le <u>leggi nazionali</u> che ne disciplinano l'esercizio.</p>
<p><b>Libertà di:</b></p> <p>- <i>pensiero</i> - <i>coscienza</i> - <i>religione</i></p> <p>- <i>obiezione di coscienza</i></p>	<p>Articolo II-70: Libertà di <u>pensiero</u>, di <u>coscienza</u> e di <u>religione</u></p> <p>1. Ogni persona ha diritto alla libertà di <u>pensiero</u>, di <u>coscienza</u> e di <u>religione</u>. Tale diritto include la libertà di <u>cambiare religione o convinzione</u>, così come la libertà di <u>manifestare</u> la propria <u>religione</u> o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, <u>mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.</u></p> <p>2. Il diritto all'<u>obiezione di coscienza</u> è riconosciuto secondo le <u>leggi nazionali</u> che ne disciplinano l'esercizio.</p>
<p><b>Libertà di espressione</b></p> <p>- <i>informazione</i></p> <p>- <i>pluralismo dei media</i></p>	<p>Articolo II-71: Libertà di <u>espressione</u> e d'<u>informazione</u></p> <p>1. Ogni persona ha diritto alla <u>libertà di espressione</u>. Tale diritto include la libertà di <u>opinione</u> e la libertà di <u>ricevere</u> o di <u>comunicare informazioni</u> o <u>idee</u> senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e <u>senza limiti di frontiera.</u></p> <p>2. La libertà dei <u>media</u> e il loro <u>pluralismo</u> sono rispettati.</p>
<p>- <i>riunione</i> - <i>associazione</i> - <i>sindacati</i> - <i>partiti politici europei</i></p>	<p>Articolo II-72: Libertà di <u>riunione</u> e di <u>associazione</u></p> <p>1. Ogni persona ha diritto alla libertà di <u>riunione pacifica</u> e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo <u>politico, sindacale e civico</u>, il che implica il diritto di ogni persona di fondare <u>sindacati</u> insieme con altri e di <u>aderirvi</u> per la difesa dei propri <u>interessi.</u></p> <p>2. I <u>partiti politici</u> a livello dell'Unione contribuiscono a <u>esprimere la volontà politica dei cittadini</u> dell'Unione.</p>
	<p>Articolo II-73:</p>

	<u>Libertà delle arti e delle scienze</u>
- arte - scienza	Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
<b><i>Diritto a:</i></b>	Articolo II-74: <u>Diritto all'istruzione</u>
- istruzione	1. Ogni persona ha <u>diritto all'istruzione</u> e all'accesso alla <u>formazione professionale e continua</u> .
- accesso gratuito all'istruzione obbligatoria	2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere <u>gratuitamente all'istruzione obbligatoria</u> .
<i>Diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei figli, entro i limiti delle leggi nazionali</i>	3. La libertà di <u>creare istituti di insegnamento</u> nel rispetto dei <u>principi democratici</u> , così come il diritto dei <u>genitori</u> di provvedere all' <u>educazione</u> e all'istruzione dei <u>loro figli</u> secondo le loro <u>convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche</u> , sono rispettati secondo le <u>leggi nazionali</u> che ne disciplinano l'esercizio.
<b><i>Libertà:</i></b>	Articolo II-75: <u>Libertà professionale e diritto di lavorare</u>
- di lavorare	1. Ogni persona ha il <u>diritto di lavorare</u> e di esercitare una <u>professione liberamente scelta o accettata</u> .
- di circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento e di prestare servizi	2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di <u>cercare un lavoro</u> , di <u>lavorare</u> , di <u>stabilirsi</u> o di <u>prestare servizi in qualunque Stato membro</u> .
- i cittadini dei paesi terzi hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle dei cittadini dell'Unione	3. I cittadini dei <u>paesi terzi</u> che sono <u>autorizzati a lavorare</u> nel territorio degli Stati membri hanno diritto a <u>condizioni</u> di lavoro <u>equivalenti</u> a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
	Articolo II-76: <u>Libertà d'impresa</u>
- libertà d'impresa	È riconosciuta la <u>libertà d'impresa</u> , conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
<b><i>Proprietà</i></b>	Articolo II-77: <u>Diritto di proprietà</u>
<i>Diritto di possedere,</i>	1. Ogni persona ha il diritto di <u>godere</u> della proprietà dei <u>beni che ha</u>

*usare e disporre della proprietà*

*Nessuno può essere privato della proprietà se non dietro pagamento di una giusta indennità*  
*Proprietà intellettuale*

**Asilo**

*L'Unione rispetta la Convenzione di Ginevra sui rifugiati*

**Allontanamento, espulsione ed estradizione**

*- divieto di espulsioni collettive*

*- divieto di espulsione in caso di rischio di tortura o pena di morte*

**Principio di uguaglianza**

**Non discriminazione sulla base di:**

*sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinioni politiche,*

acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-78:  
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Articolo II-79:  
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradata verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

### **TITOLO III: UGUAGLIANZA**

Articolo II-80:  
Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-81:  
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

*appartenenza a una minoranza, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale*

*- nazionalità*

***Rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica***

***Parità tra donne e uomini***

*Sono consentiti vantaggi specifici per il sesso sottorappresentato (discriminazione positiva)*

***Diritti del minore***

*Protezione e cure*

*Libertà del minore di esprimere la propria opinione*

*L'interesse superiore del minore è considerato preminente*

*Diritto di avere contatti con entrambi i genitori*

***Diritti degli anziani***

*Vita dignitosa e indipendente*

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-82:

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-83:

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sexo sottorappresentato.

Articolo II-84:

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-85:

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

*Persones con disabilità*

*Diritto di partecipare alla vita normale della comunità*

**SOLIDARIETÀ**

*Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione*

*Diritto di negoziazione*

*Diritto di sciopero*

*Servizi di collocamento*

*Tutela contro il licenziamento ingiustificato*

**Condizioni di lavoro**

*Condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose*

*Periodi di riposo e ferie*

Articolo II-86:

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

#### **TITOLO IV: SOLIDARIETÀ**

Articolo II-87:

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-88:

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-89:

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-90:

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-91:

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del

retribuite

**Divieto del lavoro minorile**

*Età minima per l'ammissione al lavoro non inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo*

*Protezione dei minori contro lo sfruttamento*

**Compatibilità tra vita familiare e vita professionale**

*Protezione della famiglia*

*- tutela contro il licenziamento durante la gravidanza*

*- congedo di maternità retribuito*  
*- congedo parentale per entrambi i genitori*

**Sicurezza sociale**

*Regimi di sicurezza sociale conformemente alla legislazione dell'Unione*

*Diritto alla sicurezza sociale*

*Diritto all'assistenza sociale e abitativa per coloro che non*

lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-92:

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-93:

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo II-94:

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di

*dispongono di risorse  
sufficienti*

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

***Diritto alle cure  
sanitarie***

Articolo II-95:  
Protezione della salute

*Livello elevato di  
protezione della salute*

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-96:  
Accesso ai servizi d'interesse economico generale

*Accesso ai servizi di  
interesse generale  
conformemente alla  
legislazione  
dell'Unione*

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

***Ambiente***

Articolo II-97:  
Tutela dell'ambiente

*Livello elevato di  
protezione della salute,  
non il "più elevato"*

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

***Protezione dei  
consumatori  
"Livello elevato"***

Articolo II-98:  
Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

## **TITOLO V: CITTADINANZA**

***Elezioni del PE***

Articolo II-99:  
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

*Diritto di voto e di  
eleggibilità alle elezioni  
del PE nello Stato  
membro in cui si risiede*

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

*Elezioni dirette e a*

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,

*scrutinio segreto*

***Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali***

*- non si applica alle elezioni nazionali*

***Buona amministrazione***

*Diritto a un trattamento imparziale, equo ed entro un termine ragionevole*

*Ciò comprende il diritto di:*

*- essere ascoltati*

*- accedere ai propri fascicoli*

*- ricevere decisioni motivate*

*Diritto al risarcimento per danni causati dall'Unione*

*Diritto di rivolgersi alle istituzioni in una qualsiasi delle lingue dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua*

***Accesso ai documenti***

*(a meno che la legislazione dell'Unione non ne vieti o limiti l'accesso)*

libero e segreto.

Articolo II-100:

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-101:

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

- a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
- b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-102:

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

**Mediatore europeo**

- Indaga sui casi di cattiva amministrazione (cfr. anche l'articolo I-49 sul mediatore europeo)

Articolo II-103:  
Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

**Petizione al PE**

I cittadini della UE hanno il diritto di presentare petizioni al PE

Articolo II-104:  
Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

**Libertà di circolazione e di soggiorno**

- diritto di tutti i cittadini dell'Unione

Tale diritto può essere accordato ai cittadini di paesi terzi

Articolo II-105:  
Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi Stato membro

Articolo II-106:  
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

**Diritti giuridici**

**TITOLO VI:  
GIUSTIZIA**

Diritto a:

- un ricorso effettivo

Articolo II-107:  
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto

<p>- un giudice imparziale</p> <p>- difesa legale</p> <p>- patrocinio a spese dello Stato</p>	<p>delle condizioni previste nel presente articolo.</p> <p>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un <u>termine ragionevole</u> da un <u>giudice indipendente e imparziale</u>, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi <u>consigliare, difendere e rappresentare</u>.</p> <p>A coloro che <u>non dispongono di mezzi sufficienti</u> è concesso il <u>patrocinio</u> a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.</p>
<p><i>Presunzione di innocenza</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo II-108:</p> <p style="text-align: center;"><u>Presunzione di innocenza e diritti della difesa</u></p> <p>1. Ogni imputato è <u>considerato innocente</u> fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.</p>
<p><i>Diritti della difesa</i></p>	<p>2. Il rispetto dei <u>diritti della difesa</u> è garantito ad ogni imputato.</p>
<p><b><i>Principio di legalità</i></b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo II-109:</p> <p style="text-align: center;">Principi della <u>legalità</u> e della <u>proporzionalità</u> dei reati e delle pene</p>
<p><i>Non retroattivo</i></p>	<p>1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, <u>al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato</u> secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, <u>non</u> può essere inflitta una <u>pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso</u>. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.</p>
<p><i>Non pregiudica casi basati su principi generali</i></p>	<p>2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un <u>crimine secondo i principi generali</u> riconosciuti da tutte le nazioni.</p>
<p><i>Pene proporzionali al reato</i></p>	<p>3. Le <u>pena</u> inflitte non devono essere <u>sproporzionate</u> rispetto al <u>reato</u>.</p>
<p><i>Pena applicabile una sola volta per lo stesso reato</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo II-110:</p> <p style="text-align: center;">Diritto di <u>non</u> essere <u>giudicato</u> o punito <u>due volte</u> per lo stesso reato</p>
<p><i>Non si può essere perseguiti o condannati una seconda volta per lo stesso reato</i></p>	<p><u>Nessuno</u> può essere <u>perseguito o condannato</u> per un reato per il quale è <u>già</u> stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.</p>

**INTERPRETAZIONE  
DELLA CARTA**

**Ambito di  
applicazione:**

*la Carta si applica a istituzioni, organi e organismi dell'Unione e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione*

*La Carta non modifica o crea nuovi poteri o compiti per l'Unione*

*La limitazione dei diritti è consentita soltanto nell'interesse generale dell'Unione e se prevista dalla legge. L'essenza di tali diritti deve rimanere intatta*

*I diritti sono garantiti nei limiti della presente Carta*

*La Carta va interpretata sulla base della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo ma l'Unione può concedere una protezione più estesa*

**TITOLO VII:  
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO  
L'INTERPRETAZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLA CARTA**

Articolo II-111:  
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-112:  
"Portata e interpretazione dei diritti e dei principi"

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

*La Carta va interpretata secondo le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*

*I principi possono essere attuati dall'Unione  
La legalità degli atti dell'Unione può essere verificata dalla Corte*

*Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali  
Le spiegazioni devono servire all'interpretazione (Dichiarazione 12)*

*La Carta non deve essere interpretata come limitativa dei diritti dell'uomo*

*Nessuna disposizione della Carta dà il diritto di esercitare attività che mirino a distruggere diritti e libertà garantiti dalla Carta*

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

Articolo II-113:  
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-114:  
Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

*La Parte III contiene una descrizione delle precedenti politiche comunitarie  
Può essere modificata con voto all'unanimità*

**PRINCIPI  
GENERALI PER  
TUTTE LE  
POLITICHE**

*Coerenza delle diverse politiche*

*Eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità*

*Un livello elevato di protezione sociale deve tenere conto di:*

- disoccupazione
- protezione sociale
- esclusione sociale
- istruzione, formazione
- salute umana

*Combattere le discriminazioni*

**PARTE III**

**LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO  
DELL'UNIONE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE**

Articolo III-115 (nuovo)

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo III-116 (ex articolo 3, par. 2 TCE)

Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.

Articolo III-117 (nuovo)

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo III-118 (nuovo)

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sexso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la

**Ambiente e sviluppo sostenibile**

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo III-119 (ex articolo 6 TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

**Protezione dei consumatori**

Articolo III-120 (ex articolo 153, par. 2 TCE)

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

**Benessere degli animali**

*per quanto riguarda tutte le politiche rispettando nel contempo:*

- riti religiosi
- tradizioni culturali
- patrimoni regionali (p. es. la corrida)

Articolo III-121 (protocollo sulla protezione e il benessere degli animali)

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

**Servizi di interesse generale**

*Condivisione della responsabilità tra l'Unione e gli Stati membri*

Articolo III-122 (ex articolo 16 TCE)

**XX\*\***

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

*La legislazione adottata a maggioranza qualificata ne definisce i principi*

**CITTADINANZA**

**TITOLO II**

**NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA**

**Divieto delle**

Articolo III-123 (ex articolo 12 TCE)

**discriminazioni in base alla nazionalità**

- modalità stabilite dalla legge

X\*\*

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

Articolo III-124 (ex articolo 13 TCE)

U\*\*\*/X\*\*

Misure per combattere le discriminazioni

U\*\*\* 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sex, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

Unanimità in sede di Consiglio previa approvazione del PE

Misure di incentivazione, esclusione di qualsiasi armonizzazione, tramite approvazione a maggioranza qualificata e procedura legislativa ordinaria

X\*\* 2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo III-125 (ex articolo 18 TCE)

X\*\*/U\*

**Libertà di circolazione e di soggiorno**

Se l'Unione non può conseguire gli obiettivi di cui all'art. I-10, i suoi poteri possono essere estesi all'unanimità

X\*\* 1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

Ciò comprende:

- passaporti
- carte d'identità
- titoli di soggiorno
- sicurezza sociale

U\* 2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-126 (ex articolo 19 TCE)

U\*

**Modalità relative al diritto di voto e di eleggibilità**

Unanimità in sede di Consiglio

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza

*Consultazione del PE*

*Deroghe nazionali*

*Tutela diplomatica*

*Leggi europee adottate a maggioranza qualificata in sede di Consiglio previa consultazione del PE*

*Lingue*

*Lingue ufficiali dell'Unione: elencate all'art. IV-448, par. 1*

*Relazione sugli sviluppi della cittadinanza europea ogni tre anni*

*Nuovi diritti dei cittadini:*

*unanimità in Consiglio, approvazione del PE, approvazione degli Stati membri*

essere cittadino di tale Stato. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament. These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Articolo III-127 (ex articolo 20 TCE)

**X\***

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-128 (ex articolo 21 TCE)

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.

Articolo III-129 (ex articolo 22 TCE)

**U\*\*\***

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

**TITOLO III  
POLITICHE E AZIONI INTERNE**

*CAPO I*

*MERCATO INTERNO*

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL MERCATO INTERNO

*Mercato interno*

Articolo III-130 (ex articolo 14 TCE)

X

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

*Spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione. Il Consiglio adotta i regolamenti e le decisioni a maggioranza qualificata*

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

*Possibilità di deroghe temporanee alle regole del mercato interno*

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

*Tali deroghe devono arrecare quante meno perturbazioni possibile*

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-131 (ex articolo 297 TCE)

*Agitazioni interne*

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da

*Guerra*

esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-132 (ex articolo 298 TCE)

*Eventuali misure che alterino la concorrenza devono essere esaminate dalla Commissione e dagli Stati membri*

Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

*Eventuali abusi devono essere inoltrati direttamente alla Corte di giustizia*

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

**Sottosezione 1:  
Lavoratori**

**Lavoratori**

Articolo III-133 (ex articolo 39 TCE)

*Libera circolazione dei lavoratori*

1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.

*Non discriminazione in base alla nazionalità...*

2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

*... fatte salve le limitazioni relative a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica*

3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:

*Diritto di:  
- rispondere a offerte di*

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,

*lavoro*

*- spostarsi liberamente*

*- prendere dimora*

*- di rimanere nel nuovo Stato membro, secondo disposizioni adottate dalla Commissione*

*Il presente articolo non si applica alla pubblica amministrazione*

*La libera circolazione dei lavoratori è regolata in base alla maggioranza qualificata*

*Obiettivi:*

*- collaborazione tra le amministrazioni del lavoro*

*- eliminazione delle frontiere amministrative tra gli Stati membri*

*- abolizione delle restrizioni che ostacolano la libera scelta di un lavoro*

*- istituzione di contatti transnazionali tra l'offerta e la domanda*

**Scambi di giovani**

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,

d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.

4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

#### Articolo III-134 (ex articolo 40 TCE)

X\*\*

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea mira in particolare a:

a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

#### Articolo III-135 (ex articolo 41 TCE)

**lavoratori**

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

**Protezione sociale**

Articolo III-136 (ex articolo 42 TCE)

*Protezione sociale per i lavoratori migranti e i loro aventi diritto, legge adottata a maggioranza qualificata*

X\*\*

1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

*Periodi lavorativi in diversi paesi usati ai fini del calcolo delle prestazioni*

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

*Sistema di pagamento delle prestazioni*

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

**Misura di emergenza:**  
*se la proposta lede l'equilibrio finanziario generale, la questione può essere deferita al Consiglio europeo, il quale entro quattro mesi può:*

2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

*- rinviare il progetto al Consiglio  
- chiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta*

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure  
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

**Libertà di stabilimento**

**Sottosezione 2:  
Libertà di stabilimento**

Articolo III-137 (ex articolo 43 TCE)

*Divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento, di svolgere e di gestire attività autonome*

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.

Articolo III-138 (ex articolo 44 TCE)

X\*\*

*Legge quadro*

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,

c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

*Permanenza nel territorio*

d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

*Acquisizione di proprietà fondiaria fatti salvi i principi di cui all'art. III-227, par. 2 - agricoltura*

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiaria situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2,

*Abolizione delle restrizioni per alcuni rami di attività*

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste

<i>Tutela degli interessi degli Stati membri</i>	ultime, g) <u>coordinando</u> , nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le <u>garanzie</u> che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi,
<i>Divieto di distorsioni mediante aiuti concessi dagli Stati membri</i>	h) accertandosi che le condizioni di stabilimento <u>non vengano alterate mediante aiuti</u> concessi dagli Stati membri.
	Articolo III-139 (ex articolo 45 TCE)
<i>Esclusione dei pubblici poteri</i>	X** La presente sottosezione <u>non si applica</u> , per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei <u>pubblici poteri</u> .
<i>Altre esclusioni possibili per legge</i>	La <u>legge o legge quadro</u> europea può <u>escludere talune attività</u> dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
	Articolo III-140 (ex articolo 46 TCE)
<i>Regimi particolari per i cittadini stranieri giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica</i>	X** 1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima <u>lasciano impregiudicata</u> l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un <u>regime particolare per i cittadini stranieri</u> e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
<i>Coordinamento mediante procedura legislativa</i>	2. La <u>legge quadro</u> europea <u>coordina le disposizioni nazionali</u> di cui al paragrafo 1.
<i>Attività autonome</i>	Articolo III-141 (ex articolo 47 TCE)
<i>Obiettivo: facilitare le attività autonome mediante</i>	X**/X** 1. La <u>legge quadro</u> europea <u>facilita</u> l'accesso alle <u>attività autonome</u> e l' <u>esercizio</u> di queste. È intesa:
<i>- riconoscimento reciproco dei diplomi</i>	a) al <u>reciproco riconoscimento</u> dei <u>diplomi</u> , certificati ed altri titoli,
<i>- coordinamento delle disposizioni legislative</i>	b) al <u>coordinamento</u> delle <u>disposizioni legislative</u> , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
<i>Coordinamento delle professioni mediche e farmaceutiche</i>	2. Per quanto riguarda le <u>professioni mediche</u> , <u>paramediche</u> e <u>farmaceutiche</u> , la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

*Equiparazione delle società alle persone fisiche*

Articolo III-142 (ex articolo 48 TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

*Divieto di discriminazioni contro altri cittadini per quanto riguarda la partecipazione finanziaria*

Articolo III-143 (ex articolo 294 TCE)

X\*\*

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

*Libera prestazione di servizi*

**Sottosezione 3:**

**Libera prestazione di servizi**

Articolo III-144 (ex articolo 49 TCE)

*Divieto di imporre restrizioni*

X\*\*

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

*Possibilità di estendere il beneficio ai cittadini di paesi terzi con voto a maggioranza qualificata*

La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

*Definizione di "servizi"*

Articolo III-145 (ex articolo 50 TCE)

*Servizi retribuiti non regolati dalle disposizioni relative alla libera circolazione di persone, merci e capitali*

Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.

I servizi comprendono in particolare:

*Tale definizione*

*comprende:*

- *attività industriali*

- *attività commerciali*

- *attività artigiane*

- *libere professioni*

*Stesse condizioni imposte dallo Stato ai propri cittadini*

a) attività di carattere industriale,

b) attività di carattere commerciale,

c) attività artigiane,

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo III-146 (ex articolo 51 TCE)

*Trasporti*

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.

*Banche e assicurazioni*

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-147 (ex articolo 52 TCE)

X\*\*

*Liberalizzazione adottata mediante procedura legislativa ordinaria*

1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-148 (ex articolo 53 TCE)

*Possibilità di adottare misure a un ritmo più rapido*

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

*Raccomandazioni*

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-149 (ex articolo 54 TCE)

*Non discriminazione in base alla nazionalità*

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.

Articolo III-150 (ex articolo 55 TCE)

Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

***Libera circolazione delle merci***

**SEZIONE 3:**

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

***Unione doganale***

**Sottosezione 1:**  
**Unione doganale**

Articolo III-151 (ex Articoli 23/24/25/26/27 TCE)

X

*Divieto dei dazi doganali e di qualsiasi tassa di effetto equivalente*

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

*Tariffa doganale comune*

2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

*I prodotti provenienti da paesi terzi sono "in libera pratica" una volta entrati nell'Unione*

3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

*Tutti i dazi doganali tra gli Stati membri sono vietati*

4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

*Il Consiglio stabilisce la tariffa doganale a maggioranza*

5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.

*qualificata*

*La Commissione deve:*

*- promuovere gli scambi commerciali*

*- accrescere la competitività*

*- garantire l'approvvigionamento*

*- evitare condizioni falsate di concorrenza*

*- evitare turbamenti economici*

*- espandere i consumi*

6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di a) accrescere la competitività delle imprese,

c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e b) semiprodotto, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti;

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

***Cooperazione doganale***

**Sottosezione 2:  
Cooperazione doganale**

Articolo III-152 (ex articolo 135 TCE)

X\*\*

*Cooperazione doganale mediante procedura legislativa*

Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

***Restrizioni quantitative***

**Sottosezione 3:  
Divieto delle restrizioni quantitative**

Articolo III-153 (ex articolo 28 TCE)

*Divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente*

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

***Eccezioni:***

Articolo III-154 (ex articolo 30 TCE)

- moralità  
- ordine pubblico  
- pubblica sicurezza  
- tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, preservazione dei vegetali, del patrimonio artistico e della proprietà commerciale e industriale

### **Monopoli nazionali**

*Gli Stati membri devono escludere ogni discriminazione*

*(L'articolo si applica anche indirettamente)*

*Gli Stati membri si astengono da nuove misure contrarie a tali principi*

*Disposizioni speciali per i monopoli relativi ai prodotti agricoli*

### **Libera circolazione dei capitali**

*Divieto di restrizioni, sia tra gli Stati membri sia tra questi e i paesi*

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

#### Articolo III-155 (ex articolo 31 TCE)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

#### SEZIONE 4:

#### CAPITALI E PAGAMENTI

#### Articolo III-156 (ex articolo 56 TCE)

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.

terzi

*Le restrizioni verso i paesi terzi in vigore alla data del 31 dicembre 1993 sono legali*

*Obiettivo: libera circolazione di capitali diretti in o provenienti da paesi terzi nella maggior misura possibile*

*Liberalizzazione mediante procedura legislativa*

*Qualsiasi misura che comporti un **regresso** richiede l'**unanimità** in sede di Consiglio*

**Tassazione e vigilanza**

*I sistemi tributari distinguono tra luogo di residenza e luogo di collocamento del capitale*

*Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad impedire violazioni delle legislazioni tributarie*

Articolo III-157 (ex articolo 57 TCE)

X\*\*/U\*

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

X\*\* 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.

U\* 3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-158 (ex articolo 58 TCE)

U

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

*Divieto di restrizioni al diritto di stabilimento*

*Divieto di discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate*

*La Commissione o il Consiglio possono dichiarare legali le misure fiscali adottate contro paesi terzi*

*Il Consiglio delibera all'unanimità*

*Misure eccezionali di salvaguardia per il funzionamento dell'UEM – durata max. 6 mesi*

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata*

*Nella lotta contro il terrorismo è consentito il congelamento dei capitali, dei beni finanziari e dei proventi economici – leggi adottate mediante procedura legislativa ordinaria*

*Attuazione: il Consiglio delibera a maggioranza qualificata*

*Garanzie giuridiche necessarie*

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.

4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

#### Articolo III-159 (ex articolo 59 TCE)

X

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

#### Articolo III-160 (nuovo)

X\*\*

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

**Concorrenza**

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

**Sottosezione 1:  
Regole applicabili alle imprese**

Articolo III-161 (ex articolo 81 TCE)

*Divieto di:*

*- accordi tra imprese  
- decisioni di  
associazioni  
- pratiche concordate*

*- fissare i prezzi*

*- limitare i meccanismi  
di mercato*

*- ripartire i mercati*

*- trattamenti  
discriminatori nei  
confronti dei partner  
commerciali*

*- richiedere prestazioni  
supplementari non  
pertinenti*

*Ogni atto contrario al  
presente articolo è  
nullo di pieno diritto...*

*... a meno che non:*

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

<p>- <i>migliori la produzione e la distribuzione dei prodotti</i></p> <p>- <i>promuova il progresso tecnico o economico ed eviti di:</i></p> <p>- <i>imporre restrizioni non indispensabili</i></p> <p>- <i>dare la possibilità di eliminare la concorrenza</i></p>	<p>- a qualsiasi decisione o categoria di <u>decisioni di associazioni</u> di imprese, e</p> <p>- a qualsiasi <u>pratica concordata</u> o categoria di pratiche concordate</p> <p>che contribuiscano a <u>migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti</u> o a <u>promuovere il progresso tecnico o economico</u>, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di</p> <p>a) imporre alle imprese interessate <u>restrizioni</u> che <u>non siano indispensabili</u> per raggiungere tali obiettivi,</p> <p>b) dare a tali imprese la <u>possibilità di eliminare la concorrenza</u> per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.</p>
<p><b>Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è vietato</b></p>	<p>Articolo III-162 (ex articolo 82 TCE)</p>
<p><i>Pratiche abusive:</i></p>	<p>È incompatibile con il mercato interno e vietato, <u>nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri</u>, lo <u>sfruttamento abusivo</u> da parte di una o più imprese di una <u>posizione dominante</u> sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.</p>
<p>- <i>prezzi non equi</i></p> <p>- <i>limitazioni non eque</i></p> <p>- <i>condizioni dissimili per transazioni equivalenti</i></p> <p>- <i>richiedere prestazioni supplementari non pertinenti</i></p>	<p>Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:</p> <p>a) nell'imporre direttamente o indirettamente <u>prezzi</u> d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione <u>non eque</u>;</p> <p>b) nel <u>limitare</u> la produzione, gli <u>sbocchi</u> o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;</p> <p>c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti <u>condizioni dissimili</u> per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;</p> <p>d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di <u>prestazioni supplementari</u> che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.</p>
<p><b>Processo decisionale</b></p> <p><i>Regolamenti adottati dal Consiglio a</i></p>	<p>Articolo III-163 (ex articolo 83 TCE)</p> <p>X*</p> <p>Il <u>Consiglio</u>, su proposta della Commissione, adotta i <u>regolamenti</u> europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso</p>

*maggioranza qualificata*

*Scopo dei regolamenti:*

*- garantire l'osservanza dei divieti tramite ammende*

*- esercitare una sorveglianza efficace*

*- semplificare il controllo amministrativo*

*- precisare il campo di applicazione delle regole di concorrenza*

*- definire il ruolo della Commissione e della Corte di giustizia della UE*

*- definire i rapporti fra la legislazione dell'Unione e le legislazioni nazionali*

*Gli Stati membri sono competenti fino all'entrata in vigore dei regolamenti*

*La Commissione vigila sull'applicazione dei principi:*

*- istruendo i casi di presunta infrazione*  
*- avanzando proposte*

*- adottando una decisione motivata in cui constata*

delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora,

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma,

e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

#### Articolo III-164 (ex articolo 84 TCE)

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.

#### Articolo III-165 (ex articolo 85 TCE)

1. Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati

*l'infrazione*

membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

*La Commissione adotta regolamenti sulla vigilanza e il controllo amministrativo*

3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).

#### Articolo III-166 (ex articolo 86 TCE)

*Anche i monopoli nazionali devono rispettare le regole di concorrenza...*

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.

*... a meno che ciò non ostacoli l'adempimento della loro missione*

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

*La Commissione adotta regolamenti e decisioni*

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove occorra, gli opportuni regolamenti o decisioni europei.

*Aiuti di Stato*

#### **Sottosezione 2:**

#### **Aiuti concessi dagli Stati membri**

#### Articolo III-167 (ex articolo 87 TCE)

*Divieto degli aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra Stati membri*

1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

*Sono consentiti:*

2. Sono compatibili con il mercato interno:

*- gli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli*

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

*- i risarcimenti per eventi eccezionali e calamità naturali*

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

- aiuti alla ex Germania Est  
(tale disposizione può essere abrogata 5 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione con un voto a maggioranza qualificata)

Possono essere consentiti:

- gli aiuti allo sviluppo di regioni con situazioni particolari

- la promozione di progetti di comune interesse europeo

- gli aiuti destinati a talune attività e regioni economiche quando non alterino le condizioni degli scambi

- gli aiuti destinati al patrimonio culturale quando non alterino le condizioni degli scambi

- altre eccezioni fissate dal Consiglio a maggioranza qualificata

La Commissione procede all'esame permanente degli aiuti degli Stati membri  
La Commissione può adottare una decisione che richiede la soppressione di un

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-168 (ex articolo 88 TCE)

U

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto è attuato in

*aiuto*

modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

*I casi possono essere inoltrati alla Corte di giustizia della UE*

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.

*Gli Stati possono chiedere al Consiglio di dichiarare legali i propri aiuti*

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

*Tale richiesta sospende la procedura di cui sopra per un periodo di tre mesi*

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

*Gli Stati membri informano la Commissione perché approvi gli aiuti pianificati*

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

*Gli Stati membri devono attendere la decisione finale  
La Commissione adotta regolamenti*

4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

#### Articolo III-169 (ex articolo 89 TCE)

X\*

*Il Consiglio adotta regolamenti a maggioranza qualificata*

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

**Norme fiscali**

*Divieto di imposizioni discriminatorie  
- comprese le imposte indirette*

*Per le esportazioni:  
ristorni non superiori alle imposte applicate internamente*

*Il Consiglio può approvare esenzioni temporanee deliberando a maggioranza qualificata*

**Imposte indirette**

*Le imposte indirette sono armonizzate dal Consiglio che delibera all'unanimità*

**Armonizzazione**

**Ravvicinamento delle**

SEZIONE 6:

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo III-170 (ex articoli 90, 91 e 92 TCE)

1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-171 (ex articolo 93 TCE)

U\*

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-172 (ex articolo 95 TCE)

**legislazioni specifiche relative al mercato interno**

*Le leggi e leggi quadro sul mercato interno sono adottate mediante procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata*

*Ciò non si applica:*

*- alle disposizioni fiscali*

*- alla libera*

*circolazione delle persone*

*- ai diritti dei lavoratori dipendenti*

*Livello di protezione elevato, ma non "il più elevato", in materia di sanità, sicurezza, ambiente, protezione dei consumatori*

**Protezione dell'ambiente**

**Mantenere** disposizioni migliori in materia di:

*- ambiente*

*- ambiente di lavoro*

**Introdurre** disposizioni migliori in materia di:

*- ambiente*

*- ambiente di lavoro*

*- problemi specifici*

*insorti per uno Stato*

*membro dopo*

*l'armonizzazione*

*La Commissione decide se una misura:*

*- sia discriminatoria*

*- costituisca una*

X\*\*

1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III-154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel

*restrizione dissimulata degli scambi commerciali - costituisca un ostacolo al funzionamento del mercato interno*

*Prolungamento per un periodo di massimo sei mesi*

*Se viene approvata una deroga nazionale a una misura di armonizzazione, la Commissione può proporla per tutti*

*La sanità non è compresa nella cosiddetta garanzia ambientale di cui sopra*

*Possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia se uno Stato membro fa un uso abusivo dei poteri di cui al presente articolo*

*Clausola di salvaguardia soggetta al controllo dell'Unione*

***Ravvicinamento generale delle disposizioni di legge***  
*Le misure per l'armonizzazione delle leggi sono stabilite dal Consiglio all'unanimità, quando*

commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In manca di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo III-173 (ex articolo 94 TCE)

U\*

Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del

*non vi è una base giuridica specifica*

***Distorsione della concorrenza***

*Le leggi quadro eliminano le distorsioni*

*Dovere di consultare la Commissione su eventuali distorsioni della concorrenza*

***Proprietà intellettuale***

*Le leggi e leggi quadro adottate a maggioranza qualificata in sede di Consiglio garantiscono una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale*

*I regimi linguistici sono decisi all'unanimità*

Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-174 (ex articolo 96 TCE)

X\*\*

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.

Articolo III-175 (ex articolo 97 TCE)

1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo III-174.

Articolo III-176 (nuovo)

X\*\*/U\*

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

U\* Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

**POLITICA  
ECONOMICA E UEM**

**CAPO II**

**POLITICA ECONOMICA E MONETARIA**

Articolo III-177 (ex articolo 4 TCE)

**U\***

*Coordinamento delle  
politiche economiche*

Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

*Economia di mercato  
aperta*

*La politica economica  
comprende  
l'introduzione di una  
politica monetaria e di  
una moneta uniche*

Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

*Stabilità dei prezzi*

Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

*Finanze pubbliche sane*

**SEZIONE 1**

**POLITICA ECONOMICA**

Articolo III-178 (ex articolo 98 TCE)

*Obiettivo: economia di  
mercato aperta e in  
libera concorrenza*

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

**Coordinamento delle politiche economiche**

Articolo III-179 (ex articolo 99 TCE)

*Gli indirizzi di massima sono adottati a maggioranza qualificata dal Consiglio sotto forma di raccomandazioni non vincolanti*

*Il Consiglio sorveglia le economie degli Stati membri sulla base di relazioni presentate dalla Commissione*

*Se sussiste un'infrazione degli indirizzi di massima, la Commissione adotta avvertimenti e il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata:*  
*- rivolgere raccomandazioni*  
*- renderle pubbliche*

*Non si tiene conto del voto dello Stato membro in questione*

X/X\*\*

1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo III-178.

X 2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

X 4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

*Relazioni al  
Parlamento europeo*

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

*Modalità di  
sorveglianza stabilite a  
maggioranza  
qualificata*

X\*\* 6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-180 (ex articolo 100 TCE)

*Qualora sorgano gravi  
difficoltà di  
approvvigionamento il  
Consiglio può prendere  
misure adeguate*

X\*

X 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

*Possibilità di concedere  
un'assistenza  
finanziaria in caso di  
circostanze eccezionali  
o calamità naturali*

X\* 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-181 (ex articolo 101 TCE)

*Divieto di concedere  
scoperti di conto da  
parte delle banche  
nazionali e della Banca  
centrale europea ad  
altri istituti di credito*

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Paragraph 1 shall not apply to publicly owned credit institutions which, in the context of the supply of reserves by central banks, shall be given the same treatment by national central banks and the European Central Bank as private credit institutions.

Articolo III-182 (ex articolo 102 TCE)

*Divieto di concedere prestiti a condizioni privilegiate*

Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Articolo III-183 (ex articolo 103 TCE)

*L'Unione non risponde dei debiti  
- ad eccezione delle garanzie finanziarie reciproche*

X\*

1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

*Il Consiglio stabilisce i dettagli a maggioranza qualificata*

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

***Articolo più importante in materia di unione monetaria***

Articolo III-184 (ex articolo 104 TCE)

*Evitare disavanzi eccessivi  
La Commissione sorveglia la disciplina di bilancio*

X

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

*Due criteri:  
3% del disavanzo pubblico previsto o effettivo – può superare un valore di riferimento in caso di:  
- diminuzione sostanziale*

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

i. il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o

- superamento  
eccezionale

*superamento del 60%  
del debito pubblico  
complessivo... a meno  
che detto rapporto non  
si stia riducendo in  
misura sufficiente*

*I valori di riferimento  
sono specificati nel  
protocollo 10*

*La relazione sui  
disavanzi eccessivi  
tiene conto di fattori  
significativi quali gli  
investimenti e la  
posizione economica a  
medio termine dello  
Stato membro*

*La Commissione  
riferisce su eventuali  
rischi di disavanzi  
eccessivi*

*Il comitato formula un  
parere in merito alla  
relazione*

*La Commissione  
trasmette un parere allo  
Stato membro sul  
disavanzo*

*Il Consiglio, su  
proposta della  
Commissione, decide a  
maggioranza  
qualificata se esiste un  
disavanzo eccessivo e  
formula una  
raccomandazione nei  
confronti dello Stato  
membro in questione*

*Non si tiene conto del  
voto dello Stato  
membro in questione –*

ii. il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

X 6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della

*è necessario il 55% dei voti rappresentanti il 65% della popolazione*

*Maggioranza qualificata per i paragrafi da 8 a 11 senza il voto dello Stato membro in questione*

*VMQ = 55% dei membri del Consiglio rappresentanti il 65% della popolazione  
Minoranza di blocco = 35% della popolazione della zona euro + 1 Stato membro*

*Il Consiglio può:  
- rendere pubbliche le raccomandazioni*

*- imporre misure adeguate*

*- richiedere relazioni*

*In caso di non ottemperanza, il Consiglio può imporre le seguenti misure:*

*- esigere informazioni*

*- riconsiderare la politica di prestiti*

popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

X 7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

X 8. Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

X 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

X 10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguinti misure:

a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichino informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

- *esigere un deposito infruttifero*

- *infliggere ammende*

*Quando il disavanzo eccessivo è stato corretto le misure sono abrogate*

*Protocollo 10 sui disavanzi eccessivi*

*Il protocollo 10 sarà sostituito da una legge europea adottata dal Consiglio all'unanimità*

*Adozione a maggioranza qualificata in sede di Consiglio*

***Politica monetaria***

*Obiettivo del Sistema europeo di banche centrali:*

c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;  
d) infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

X 11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

U\* Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

X\* Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

## SEZIONE 2

### POLITICA MONETARIA

Articolo III-185 (ex articolo 105 TCE)

U\*

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche

<i>stabilità dei prezzi</i>	generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.
<i>Compiti del SEBC:</i>	2. I <u>compiti</u> fondamentali da assolvere tramite il <u>Sistema europeo di banche centrali</u> sono i seguenti:
- <i>politica monetaria</i>	a) definire e attuare la <u>politica monetaria</u> dell'Unione;
- <i>operazioni sui cambi</i>	b) svolgere le <u>operazioni</u> sui cambi in linea con l'articolo III-326;
- <i>gestione delle riserve in valuta estera</i>	c) detenere e <u>gestire</u> le <u>riserve</u> ufficiali in <u>valuta estera</u> degli Stati membri;
- <i>sistemi di pagamento efficienti</i>	d) <u>promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento</u> .
<i>La detenzione da parte dei governi di saldi operativi resta impregiudicata</i>	3. Il paragrafo 2, lettera c) <u>non pregiudica</u> la <u>detenzione</u> e la gestione da parte dei governi degli <u>Stati membri</u> di saldi operativi in <u>valuta estera</u> .
<i>La Banca centrale è consultata quando:</i>	4. La <u>Banca centrale europea</u> è <u>consultata</u> :
- <i>gli atti dell'Unione rientrano nelle sue competenze</i>	a) in merito a qualsiasi proposta di <u>atto dell'Unione</u> che rientri nelle sue attribuzioni;
- <i>la legislazione nazionale adottata rientra nelle sue attribuzioni</i>	b) dalle <u>autorità nazionali</u> , sui progetti di disposizioni <u>legislative</u> che rientrino nelle <u>sue attribuzioni</u> , ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.
<i>La BCE può formulare pareri</i>	La Banca centrale europea può <u>formulare pareri</u> , da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
<i>Il SEBC svolge una funzione di vigilanza</i>	5. Il <u>Sistema europeo di banche centrali</u> contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la <u>vigilanza prudenziale degli enti creditizi</u> e la stabilità del sistema finanziario.
<i>Vigilanza finanziaria stabilita dal Consiglio con voto all'unanimità</i>	6. Una <u>legge europea del Consiglio</u> può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la <u>vigilanza prudenziale degli enti creditizi</u> e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all' <u>unanimità</u> previa <u>consultazione</u> del Parlamento europeo e della <u>Banca centrale europea</u> .

Articolo III-186 (ex articolo 106 TCE)

*Diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote*

X\*

1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

*Il conio di monete deve essere approvato dalla BCE*

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

*Le misure sono adottate a maggioranza qualificata in sede di Consiglio*

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specifiche tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

**Ordinamento**

Articolo III-187 (ex articolo 107 TCE)

*Consiglio direttivo e comitato esecutivo*

X\*\*/X\*

1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

*Statuto definito nel protocollo 4*

2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

*Lo statuto può essere emendato con legge europea:*

3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

*- su proposta della Commissione*

X\*\* a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

*- su raccomandazione della BCE*

X\*\* b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

*Il Consiglio adotta misure*

4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello

- su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

X\* a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

- su raccomandazione della BCE e previa consultazione della Commissione

XX\* b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

### **Indipendenza**

#### Articolo III-188 (ex articolo 108 TCE)

*Né la BCE né le banche centrali nazionali possono ricevere istruzioni da alcun organismo*

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

*Adeguamento della legislazione nazionale*

#### Articolo III-189 (ex articolo 109 TCE)

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

*La BCE adotta:*

#### Articolo III-190 (ex articolo 110 TCE)

X\*/XX\*

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

- regolamenti per assolvere compiti

a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4;

- *decisioni per  
assolvere compiti*

- *raccomandazioni e  
pareri*  
*La BCE può pubblicare  
atti da essa adottati*

*La BCE può infliggere  
ammende entro le  
condizioni stabilite dal  
Consiglio a  
maggioranza  
qualificata*

*Le misure per l'utilizzo  
dell'euro sono adottate  
mediante procedura  
legislativa, previa  
consultazione della  
BCE*

***Comitato economico e  
finanziario***

- *promuove il  
coordinamento delle  
politiche degli Stati  
membri*

- *formula pareri*

- *segue la situazione  
economica e finanziaria  
degli Stati membri*

- *contribuisce alla*

b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati.

3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Articolo III-191 (ex articolo 123, par. 4 TCE)

X\*\*

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

### SEZIONE 3:

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-192 (ex articolo 114, par. da 2 a 4 TCE)

X\*

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c) fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del

<i>preparazione dei lavori del Consiglio</i>	Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
<i>- esamina tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti</i>	d) esaminare, almeno una volta all'anno, la <u>situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti</u> , quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
<i>Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno fino a 2 membri</i>	Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.
<i>Il Consiglio stabilisce la composizione del comitato economico e finanziario</i>	3. Il <u>Consiglio</u> , su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla <u>composizione del comitato economico e finanziario</u> . Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
<i>Stati membri con deroga</i>	4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono <u>Stati membri con deroga</u> ai sensi dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
	Articolo III-193 (ex articolo 115 TCE)
	XX
<i>Possibilità di chiedere alla Commissione di presentare una raccomandazione o una proposta</i>	Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono <u>chiedere alla Commissione di presentare</u> , secondo i casi, <u>una raccomandazione o una proposta</u> . La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI

**Zona euro**

LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo III-194 (nuovo)

**X**

*Adozione di misure complementari concernenti gli Stati della zona euro*

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

*Rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio*

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

*Orientamenti di politica economica*

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

*Maggioranza qualificata soltanto entro la zona euro, 55% dei membri del Consiglio che totalizzano il 65% della popolazione*

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

*Minoranza di blocco = 35% della popolazione della zona euro + 1 Stato membro*

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-195 (nuovo)

*Protocollo 12*

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.

*Azioni a livello internazionale  
Il Consiglio adotta*

Articolo III-196 (nuovo)

**X**

1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale,

*posizioni comuni relative al sistema monetario internazionale a maggioranza qualificata*

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

*Maggioranza qualificata per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle organizzazioni internazionali*

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

*Solo i membri del Consiglio che rappresentano la zona euro prendono parte al voto*

3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

## SEZIONE 5

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo III-197 (ex articolo 122, par. 1 e par. da 3 a 5 TCE)

*Deroghe per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro*

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

*Le disposizioni relative all'euro non si applicano a tali Stati*

2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),

- b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),
- c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
- d) emissione dell'euro (articolo III-186),
- e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
- f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),
- g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),
- h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2),
- i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
- j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

*L'esclusione di tali Stati dal SEBC è contemplata nello Statuto*

*Gli Stati membri con deroga non hanno diritto di voto in sede di Consiglio quando quest'ultimo tratta questioni relative all'euro...*

*...in particolare per quanto riguarda raccomandazioni nel quadro della*

3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);

b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

*sorveglianza multilaterale e procedure per disavanzi eccessivi*

*VMQ = 55% dei membri del Consiglio che totalizzano il 65% della popolazione*

*La Commissione e la BCE presentano una relazione annuale sui progressi degli Stati membri che intendono aderire all'euro*

*Tali relazioni esaminano se siano stati rispettati i seguenti criteri:*

*- stabilità dei prezzi*

*- disavanzo di bilancio non eccessivo*

*- rispetto dei margini normali di fluttuazione*

*- stabilità della convergenza*

*I quattro criteri di convergenza sono esposti nel protocollo II*

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-198 (ex articoli 121, 122, par. 2 e 123, par. 5 TCE)

1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6;

c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;

d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del

*Il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata quali Stati membri possono aderire alla zona euro*

*Raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri*

*La zona euro fissa, all'unanimità, il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato entrante*

*Consiglio generale della BCE*

*Relazioni tra gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e la BCE*

lavoro e di altri indici di prezzo.

X 2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

U 3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro.

Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-199 (ex articoli 123, par. 3 e 117, par. 2 TCE)

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-200 (ex articolo 124, par. 1 TCE)

*La politica del cambio costituisce un problema di interesse comune*

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-201 (ex articolo 119 TCE)

XX

*In caso di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro...*

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

*...la Commissione può raccomandare un concorso reciproco*

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

*Il Consiglio può accordare il concorso reciproco deliberando a maggioranza qualificata*

2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca

*La Commissione decide finché il Consiglio non revochi la decisione deliberando a maggioranza qualificata*

*Gli Stati membri possono adottare misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa*

*La Commissione e gli altri Stati membri ne sono informati*

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata*

*Capitolo sull'occupazione – introdotto dal Trattato di Amsterdam  
Strategia coordinata a favore dell'occupazione*

restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

#### Articolo III-202 (ex articolo 120 TCE)

XX

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.

3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

#### CAPO III

#### POLITICHE IN ALTRI SETTORI

#### SEZIONE 1

#### OCCUPAZIONE

#### Articolo III-203 (ex articolo 125 TCE)

*- livello di occupazione elevato mediante la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile*

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

Articolo III-204 (ex articolo 126 TCE)

*Gli Stati membri sono competenti in materia ma devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione*

1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.

*Promozione dell'occupazione attraverso azioni coordinate*

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.

Articolo III-205 (ex articolo 127 TCE)

*L'Unione sostiene gli Stati membri nel conseguire un livello di occupazione elevato*

1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

*Le politiche e azioni dell'Unione tengono conto dell'occupazione*

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo III-206 (ex articolo 128 TCE)

*Orientamenti in materia di occupazione per gli Stati membri*

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.

*Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, orientamenti non vincolanti in materia di occupazione in linea con gli indirizzi di massima di politica economica*

X\* 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.

*Relazione annuale di ciascuno Stato membro*

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della

*Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta raccomandazioni a maggioranza qualificata che rivolge agli Stati membri*

propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

X 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

*Relazione annuale comune*

X 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo III-207 (ex articolo 129 TCE)

X\*\*

*Il Consiglio può adottare azioni di incentivazione a maggioranza qualificata*

La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Assenza di armonizzazione*

La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-208 (ex articolo 130 TCE)

*Maggioranza semplice*

*Comitato per l'occupazione*

Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

*- controlla*

a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri;

*- formula pareri*

b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206.

- consulta le parti sociali

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

## **Politica sociale**

### SEZIONE 2

#### POLITICA SOCIALE

#### **Obiettivi**

Articolo III-209 (ex articolo 136 TCE)

*Promozione dell'occupazione e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

*L'Unione agisce tenendo conto delle diverse prassi nazionali nella relazioni contrattuali e dei vantaggi della competitività*

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

#### **Armonizzazione sociale**

Articolo III-210 (ex articolo 137 TCE)

*L'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri*

X\*\*/U\*

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

*Procedura legislativa (VMQ, veto del PE), X\*\**

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,

*Procedura legislativa (VMQ, veto del PE), X\*\**

b) condizioni di lavoro,

*Unanimità in sede di Consiglio, consultazione del PE U\**

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

*Unanimità in sede di Consiglio, consultazione del PE*  
U\*

*Procedura legislativa (VMQ, veto del PE),*  
X\*\*

*Unanimità in sede di Consiglio, consultazione del PE*  
U\*

*Unanimità in sede di Consiglio, consultazione del PE*  
U\*

*Procedura legislativa (VMQ, veto del PE),*  
X\*\*

*Misure volte a incoraggiare la cooperazione adottate mediante procedura legislativa*

*Assenza di armonizzazione*

*Prescrizioni minime di cui alle lettere da a) a l) di cui sopra*

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,

i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

j) lotta contro l'esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato

membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

U\* 3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

*Le parti sociali possono mettere in atto le leggi quadro*

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

*Ma lo Stato membro deve garantirne i risultati*

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

*Atti dell'Unione:*

*- non compromettono i principi fondamentali dei sistemi di sicurezza sociale*

5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso,

*- non ostano a standard più elevati ove compatibili con la Costituzione*

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

*Retribuzioni, diritto di associazione, di sciopero e di serrata*

6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.

*trattati nelle parti II e III-213g*

Articolo III-211 (ex articolo 138 TCE)

*Consultazione delle parti sociali*

1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

*- prima di presentare proposte*

2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.

*- sul contenuto della proposta presentata*

3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

*Termine: nove mesi per pervenire ad un accordo ai sensi dell'art. III-212*

4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo III-212 (ex articolo 139 TCE)

*Le parti sociali possono stipulare accordi a livello di Unione*

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.

*Attuazione:*

*- prassi proprie delle parti sociali  
- degli Stati membri  
- regolamenti/decisioni del Consiglio (a maggioranza qualificata)*

X\* 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

*In alcuni casi: unanimità*

U\* Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo III-213 (ex articolo 140 TCE)

*La Commissione incoraggia la cooperazione e il coordinamento in*

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in

*materia di:*

- *occupazione*

- *diritto del lavoro e condizioni di lavoro*

- *formazione*

- *sicurezza sociale*

- *prevenzione di infortuni e malattie*  
- *igiene*

- *diritto di associazione e contrattazione collettiva*

*Strumenti:*

- *studi*

- *pareri*

- *consultazioni*

- *orientamenti*

- *migliori pratiche*

- *controllo*

- *valutazione*

### **Parità sul lavoro**

*Parità di retribuzione per un lavoro di pari valore*

*Ampia accezione di "retribuzione"*

*Necessità di metodi di calcolo uniformi*

particolare per le materie riguardanti:

a) l'occupazione;

b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c) la formazione e il perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f) l'igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

### Articolo III-214 (ex articolo 141 TCE)

X\*\*

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

	<p>b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato <u>a tempo</u> sia uguale per uno stesso posto di lavoro.</p>
<p><i>Legge adottata mediante procedura legislativa, previa consultazione del comitato economico e sociale</i></p>	<p>3. La <u>legge</u> o <u>legge quadro</u> europea stabilisce le <u>misure</u> che assicurino l'applicazione del principio delle <u>pari opportunità e della parità di trattamento</u> tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Essa è adottata previa <u>consultazione</u> del <u>Comitato economico e sociale</u>.</p>
<p><i>Sono consentiti vantaggi specifici per il sesso sottorappresentato</i></p>	<p>4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento <u>non osta</u> a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano <u>vantaggi specifici</u> diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale <u>da parte del sesso sottorappresentato</u> ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.</p> <p>Articolo III-215 (ex articolo 142 TCE)</p>
<p><i>Congedo retribuito</i></p>	<p>Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'<u>equivalenza</u> esistente nei <u>regimi di congedo retribuito</u>.</p> <p>Articolo III-216 (ex articolo 143 TCE)</p>
<p><i>Relazione annuale della Commissione sulla situazione sociale</i></p>	<p>La Commissione elabora una <u>relazione</u> annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli <u>obiettivi</u> di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.</p> <p>Articolo III-217 (ex articolo 144 TCE)</p>
<p><i>Comitato per la protezione sociale</i></p>	<p>X*</p> <p>Il <u>Consiglio</u> adotta, a <u>maggioranza semplice</u>, una decisione europea che istituisce un <u>comitato per la protezione sociale a carattere consultivo</u>, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa <u>consultazione</u> del <u>Parlamento</u> europeo.</p>
<p><i>Il Consiglio delibera a maggioranza semplice</i></p>	
<p><i>Compiti del comitato:</i></p>	<p>Il comitato è incaricato:</p>
<p><i>- controllo della situazione sociale</i></p>	<p>a) di <u>seguire</u> la <u>situazione sociale</u> e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;</p>
<p><i>- promozione delle buone prassi</i></p>	<p>b) di <u>agevolare</u> gli scambi di informazioni, esperienze e <u>buone prassi</u> tra gli Stati membri e con la Commissione;</p>
<p><i>- elaborazione di relazioni e pareri</i></p>	<p>c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare <u>relazioni</u>, formulare <u>pareri</u> o intraprendere <u>altre attività</u> nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.</p>

*Il Comitato è costituito da 2 membri di ciascuno Stato e 2 membri della Commissione*

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo III-218 (ex articolo 145 TCE)

*La Commissione presenta una relazione al PE sull'evoluzione della situazione sociale*

La Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

*Il PE può chiedere maggiori informazioni*

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Articolo III-219 (ex articoli 146, 147 e 148 TCE)

X\*\*

*Il Fondo sociale europeo promuove:*

*- le possibilità di occupazione  
- la mobilità dei lavoratori  
- l'adeguamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali*

1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

*La Commissione amministra il Fondo assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro*

2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

*Attuazione mediante legge europea a maggioranza qualificata*

3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3:

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

***Coesione sociale e territoriale***

Articolo III-220 (ex articolo 158 TCE)

***Obiettivi:***

- *riduzione delle disparità*
- *sviluppo delle regioni meno favorite con particolare attenzione alle regioni rurali o svantaggiate*

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

***Fondi strutturali***

Articolo III-221 (ex articolo 159 TCE)

***Strumenti:***

- *coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*
- *fondi strutturali*
- *Banca europea per gli investimenti*

X\*\*

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220.

L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

***Relazione della Commissione ogni tre anni***

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

***È possibile stabilire misure specifiche al di***

La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*fuori dei fondi mediante  
procedura legislativa  
ordinaria*

**Fondo regionale**

Articolo III-222 (ex articolo 160 TCE)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

**Obiettivi**

Articolo III-223 (ex articolo 161 TCE)

*Obiettivi dei fondi a  
finalità strutturale  
definiti dalla legge  
europea (il Consiglio  
delibera all'unanimità  
fino al 2007)*

*prima U\*\*\*, poi X\*\**

1. Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

*Fondo di coesione*

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Le prime disposizioni  
per i fondi a finalità  
strutturale e il Fondo di  
coesione sono adottate  
all'unanimità dal  
Consiglio*

2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

*Le misure  
d'applicazione sono  
adottate a maggioranza  
qualificata dal  
Consiglio*

Articolo III-224 (ex articolo 162 TCE)

*X\*\**

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.

**Agricoltura e pesca**

**SEZIONE 4:**

**AGRICOLTURA E PESCA**

Articolo III-225 (ex articolo 32, par. 1, secondo periodo TCE)

*Definizione della politica dell'agricoltura e della pesca*

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

*Il concetto di "agricoltura" include la pesca*

Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Articolo III-226 (ex articolo 32 TCE)

*L'agricoltura fa parte del mercato interno*

1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

*Regola generale: le norme del mercato interno si applicano all'agricoltura*

2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

*Politica agricola comune (PAC)*

3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.

Articolo III-227 (ex articolo 33 TCE)

*Obiettivi:*

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

*- incrementare la produttività*

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

*- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola*

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

*- stabilizzare i mercati*

c) stabilizzare i mercati,

- garantire gli approvvigionamenti  
- assicurare prezzi ragionevoli

La PAC deve tenere conto di:

- il carattere particolare dell'attività agricola

- un adattamento graduale  
- gli stretti legami tra i settori dell'economia

Organizzazione comune di mercato (OCM)...

...nelle forme seguenti:

- regole di concorrenza

- coordinamento obbligatorio dei mercati

- un'organizzazione europea del mercato

Strumenti:

- regolamentazione dei prezzi

- sovvenzioni

- costituzione di scorte

- stabilizzazione all'importazione e all'esportazione

Divieto di discriminazioni all'interno dell'Unione

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si considera:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

#### Articolo III-228 (ex articolo 34 TCE)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza,

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri

*Metodi di calcolo  
uniformi  
Fondi di garanzia*

comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo III-229 (ex articolo 35 TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

*Strumenti:*

*- coordinamento,  
formazione  
professionale, ricerca,  
divulgazione  
dell'agronomia*

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,

*- sviluppo del consumo*

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo III-230 (ex articolo 36 TCE)

*Limiti all'applicazione  
delle regole di  
concorrenza,  
legislazione adottata  
mediante procedura  
ordinaria*

X\*\* 1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.

*Proposta della  
Commissione, decisione  
del Consiglio in merito  
alla*

X 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

*concessione di aiuti:  
- ad aziende in zone  
meno favorite*

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

*- nel quadro di  
programmi di sviluppo  
economico*

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

***Procedura decisionale***

Articolo III-231 (ex articolo 37 TCE)

*Proposta della  
Commissione*

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune

*Organizzazione dei mercati stabilita tramite procedura legislativa, il Consiglio delibera solo su:*

*- fissazione dei prezzi, prelievi, aiuti e limitazioni quantitative  
- ripartizione delle possibilità di pesca*

*Il mercato comune si sostituisce ai mercati nazionali:*

*- tenuto conto del ritmo necessario agli adattamenti e delle specializzazioni*

*- quando siano garantite condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale*

*Applicazione di tasse di compensazione in caso di discriminazione*

previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

X\*\* 2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

X 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-128, paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

#### Articolo III-232 (ex articolo 38 TCE)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa  
l'ammontare delle tasse  
necessarie

La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

**Ambiente**  
- competenza  
concorrente

SEZIONE 5

AMBIENTE

Articolo III-233 (ex articolo 174 TCE)

Obiettivi della politica  
ambientale

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

Livello elevato di tutela,  
non il "più elevato"  
Principi:  
- precauzione  
- azione preventiva  
- "chi inquina paga"

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Clausola di  
salvaguardia

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

L'Unione tiene conto:

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
- c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello

*Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali*

sviluppo equilibrato delle singole regioni.

4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-234 (ex articolo 175/176 TCE)

X\*\*/U\*

*Azioni adottate mediante procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata*

X\*\* 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Unanimità richiesta per:*

U\* 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:

*- disposizioni fiscali*

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

*- assetto territoriale*

i) sull'assetto territoriale;

*- gestione delle risorse idriche*

ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;

*- destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui*

iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

*- scelta delle fonti di energia e approvvigionamento energetico*

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

***Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di applicare la procedura legislativa ordinaria ai settori summenzionati***

Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Programmi d'azione:  
procedura legislativa  
ordinaria*

X\*\* 3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

*Gli Stati membri  
provvedono al  
finanziamento e  
all'esecuzione della  
politica ambientale  
Deroghe temporanee in  
caso di costi troppo  
elevati*

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:

*- deroghe temporanee*

a) deroghe temporanee e/o

*- sostegno finanziario*

b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.

*Possibilità di  
mantenere misure più  
rigorose se compatibili  
con la Costituzione  
Esse sono notificate  
alla Commissione*

6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

*Protezione dei  
consumatori -  
competenza  
concorrente*

## SEZIONE 6

### PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo III-235 (ex articolo 153, par. 1 e par. da 3 a 5 TCE)

X\*\*

*Obiettivo: livello  
elevato di protezione,  
non il "più elevato"*

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

*Nel quadro del  
mercato interno*

a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,

*Politiche specifiche*

b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

*Possibilità di mantenere misure più rigorose se compatibili con la Costituzione  
Esse sono notificate alla Commissione*

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

***Politica dei trasporti***  
*- competenza concorrente*

## SEZIONE 7

### TRASPORTI

Articolo III-236 (ex articoli 70 e 71 TCE)

X\*\*/ X\*\*

1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

*Legislazione adottata a maggioranza qualificata in sede di Consiglio*

X\*\* 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*La legislazione riguarda:*  
*- i trasporti internazionali*

La legge o legge quadro europea stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

*- i servizi di trasporto*

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

*- la sicurezza dei trasporti*

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

*- ogni altra misura*

d) ogni altra misura utile.

*La legislazione deve tenere conto delle differenze geografiche*

X\*\* 3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni,

	<p>come pure l'<u>uso delle attrezzature relative ai trasporti</u>.</p>
	<p>Articolo III-237 (ex articolo 72 TCE)</p>
<p><i>Articolo transitorio</i></p> <p><i>- è richiesta l'unanimità per rendere meno favorevole il trattamento dei vettori di altri Stati membri</i></p>	<p><i>U</i></p> <p>Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga, <u>nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli</u>, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie <u>disposizioni</u> che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.</p>
	<p>Articolo III-238 (ex articolo 73 TCE)</p>
<p><i>Gli aiuti fino a un certo limite sono compatibili con la Costituzione</i></p>	<p>Sono compatibili con la Costituzione gli <u>aiuti</u> richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.</p>
	<p>Articolo III-239 (ex articolo 74 TCE)</p>
<p><i>Si deve tenere conto della situazione economica dei vettori</i></p>	<p>Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve <u>tener conto</u> della <u>situazione economica dei vettori</u>.</p>
	<p>Articolo III-240 (ex articolo 75 TCE)</p>
<p><i>Divieto di discriminazioni</i></p>	<p><i>X*</i></p> <p>1. Nel traffico interno dell'Unione sono <u>vietate</u> le <u>discriminazioni</u> consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.</p> <p>2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.</p> <p>3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta <u>regolamenti o decisioni europei</u> intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.</p> <p>Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.</p>
<p><i>Regole dettagliate adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata</i></p>	

*La Commissione  
interviene contro i casi  
di discriminazione*

4. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti e decisioni europee di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Articolo III-241 (ex articolo 76 TCE)

*Divieto di sostegno  
nazionale, salvo se  
autorizzato dalla  
Commissione*

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

*La Commissione adotta  
decisioni*

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

*Tariffe escluse*

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Articolo III-242 (ex articolo 77 TCE)

*Tasse ragionevoli per il  
passaggio delle  
frontiere*

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo III-243 (ex articolo 78 TCE)

*Deroga per gli  
svantaggi economici  
cagionati dalla  
divisione della  
Germania*

X

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della

<p><i>Può essere abrogato a maggioranza qualificata dopo 5 anni</i></p>	<p>Commissione, può adottare una decisione europea che <u>abroga il presente articolo</u>.</p> <p>Articolo III-244 (ex articolo 79 TCE)</p>
<p><i>Comitato consultivo</i></p>	<p>Presso la Commissione è istituito un <u>comitato a carattere consultivo</u>, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogniqualvolta lo ritenga utile.</p> <p>Articolo III-245 (ex articolo 80 TCE)</p>
<p><i>Tale sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili</i> <i>- trasporti marittimi</i> <i>- trasporti aerei</i></p>	<p>X**</p> <p>1. La presente sezione si applica ai <u>trasporti ferroviari</u>, <u>su strada</u> e per <u>vie navigabili</u>.</p> <p>2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la <u>navigazione marittima</u> e <u>aerea</u>. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.</p>
<p><b><i>Reti transeuropee</i></b> <i>- competenza concorrente</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>SEZIONE 8</u></p> <p style="text-align: center;"><u>RETI TRANSEUROPEE</u></p> <p>Articolo III-246 (ex articolo 154 TCE)</p>
<p><i>Sviluppo di:</i> <i>- trasporti</i> <i>- telecomunicazioni</i> <i>- energia</i></p>	<p>1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla <u>costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee</u> nei settori delle infrastrutture dei <u>trasporti</u>, delle <u>telecomunicazioni</u> e dell'<u>energia</u>.</p>
<p><i>Interconnessione e interoperabilità</i></p>	<p>2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a <u>favorire l'interconnessione e l'interoperabilità</u> delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, intercluse e periferiche.</p>
<p><i>Strumenti:</i> <i>- orientamenti</i></p>	<p>Articolo III-247 (ex articolo 155 TCE)</p> <p>X**</p> <p>1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione:</p> <p>a) stabilisce un insieme di <u>orientamenti</u> che contemplino gli obiettivi, le</p>

	<p>priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;</p>
<p>- misure per garantire l'interoperabilità</p>	<p>b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'<u>interoperabilità</u> delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;</p>
<p>- progetti</p>	<p>c) può appoggiare <u>progetti di interesse comune</u> sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.</p> <p>L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.</p>
<p>Procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata</p>	<p>2. La <u>legge o legge quadro</u> europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.</p> <p>Gli <u>orientamenti</u> e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'<u>accordo</u> dello Stato membro interessato.</p>
<p>Accordo dello Stato membro</p>	
<p>Coordinamento tra gli Stati membri</p>	<p>3. Gli <u>Stati membri coordinano tra loro</u>, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.</p>
<p>Cooperazione internazionale</p>	<p>4. L'Unione può <u>cooperare con i paesi terzi</u> per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.</p>
<p><b>Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio</b> - competenza concorrente Non impedisce agli Stati membri di agire per proprio conto</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE 9</p> <p style="text-align: center;">RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO</p> <p style="text-align: center;">Articolo III-248 (ex articolo 163 TCE)</p>
<p>Obiettivi: - potenziare le basi</p>	<p>1. L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino</p>

*scientifiche e tecnologiche*  
*- promuovere la ricerca*

liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.

*L'Unione incoraggia e sostiene:*  
*- le imprese*  
*- i centri di ricerca*  
*- le università*  
*- la libera circolazione dei ricercatori*

2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

#### Articolo III-249 (ex articolo 164 TCE)

*Strumenti:*

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le azioni seguenti, che completano quelle intraprese dagli Stati membri:

*- programmi*

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

*- cooperazione*

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

*- diffusione delle informazioni*

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione,

*- formazione e mobilità*

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

#### Articolo III-250 (ex articolo 165 TCE)

*Coordinamento delle attività degli Stati membri*

1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.

*- orientamenti*  
*- migliori pratiche*  
*- controllo*  
*- valutazione*

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione

	<p><u>periodici</u>. Il Parlamento europeo è pienamente informato.</p>
	<p>Articolo III-251 (ex articolo 166 TCE)</p>
	<p>X**/X*</p>
<p><i>Programma quadro pluriennale, adottato mediante procedura legislativa</i></p>	<p>X** 1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.</p>
<p><i>Il programma definisce:</i></p>	<p>Il programma quadro:</p>
<p><i>- gli obiettivi</i></p>	<p>a) <u>fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici</u> da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità;</p> <p>b) indica le grandi linee di dette azioni;</p>
<p><i>- l'impegno finanziario massimo</i></p>	<p>c) <u>stabilisce</u> l'importo globale <u>massimo</u> e le modalità della <u>partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro</u> e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.</p> <p>2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.</p>
<p><i>Programmi specifici</i></p>	<p>X* 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.</p>
<p><i>Norme dettagliate stabilite dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione</i></p>	<p>X** 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.</p>
	<p>Articolo III-252 (ex articoli 167, 168, 169, 170 e secondo par. dell'articolo 172 TCE)</p>
	<p>X**</p>
<p><i>Legge o legge quadro europea per:</i></p>	<p>1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la <u>legge o legge quadro europea</u> stabilisce:</p>
<p><i>- norme di partecipazione</i></p>	<p>a) le <u>norme per la partecipazione</u> delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;</p>
<p><i>- norme di divulgazione</i></p>	<p>b) le <u>norme applicabili alla divulgazione</u> dei risultati della ricerca.</p>

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

*Programmi complementari solo per alcuni Stati membri*

2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

*... definiti mediante procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata*

La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati.

*L'Unione può partecipare a programmi avviati dagli Stati membri*

3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

*Cooperazione internazionale*

4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo III-253 (ex articolo 171 e primo par.  
dell'ex articolo 172 TCE)

X\*

*Norme dettagliate adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata*

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europee diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

**Politica spaziale europea**

Articolo III-254 (nuovo)

*Politica spaziale europea:*  
- *promuove iniziative comuni*  
- *sostiene la ricerca*  
- *coordina gli sforzi*

X\*\*

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

*Leggi adottate a maggioranza qualificata*

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.

*Relazioni con l'Agenzia spaziale europea*

3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.

Articolo III-255 (ex articolo 173 TCE)

*Relazione annuale della Commissione*

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.

**Energia**

*- competenza concorrente*

SEZIONE 10

ENERGIA

*- nuovo articolo*

Articolo III-256 (nuovo)

*Il mercato interno dell'energia è inteso a:*

**X\*\*/U\***

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

*- garantire il proprio funzionamento*

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

*- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico*

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e

*- sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili*

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

*Legislazione adottata a maggioranza qualificata*

**X\*\*** 2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, le legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al par. 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Le competenze dell'Unione non*

La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2,

*incidono sulla scelta degli Stati membri delle fonti di energia*

*Unanimità in caso di questioni di natura fiscale*

***Spazio di libertà, sicurezza e giustizia***

*Competenza concorrente*

*Assenza di frontiere interne*

*Politica comune in materia di asilo, immigrazione e controlli esterni*

*Obiettivi: lotta contro criminalità, razzismo e xenofobia*

*Strumenti:*

*- cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie*

*- riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie*

*- ravvicinamento delle legislazioni penali*

*Riconoscimento*

lettera c).

*U\** 3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

#### CAPO IV

### SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

#### SEZIONE 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo III-257 (ex articoli 29 TUE e 61 TCE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il

*reciproco delle decisioni giudiziarie in materia civile*

principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

***Orientamenti strategici***

Articolo III-258 (nuovo)

*- definiti dal Consiglio europeo*

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

***Partecipazione dei parlamenti nazionali***

Articolo III-259 (nuovo)

*- Vigilano sul rispetto della sussidiarietà nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia*

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

*La Commissione e gli Stati membri valutano l'attuazione delle politiche di cui al presente capo  
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione*

Articolo III-260 (nuovo)

X\*

Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

***Comitato permanente in seno al Consiglio***

Articolo III-261 (ex articolo 36 TUE)

*Il comitato assicura la cooperazione in materia di sicurezza interna*

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

*I parlamenti nazionali e il PE sono tenuti informati*

Articolo III-262 (ex articolo 33 TUE ed ex articolo 64 TCE)

*Non osta alle responsabilità degli*

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia

*Stati membri in ambito giudiziario e di ordine pubblico*

della sicurezza interna.

Articolo III-263 (ex articolo 66 TCE)

X\*

*Cooperazione amministrativa mediante regolamenti adottati a maggioranza qualificata su proposta della Commissione*

Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-264 (nuovo)

*Diritti di iniziativa straordinari (in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia) per:*

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:

*- la Commissione*

a) su proposta della Commissione, oppure

*- ¼ degli Stati membri*

b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

## SEZIONE 2

***Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione***

### POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

*- competenza concorrente*

Articolo III-265 (ex articolo 62 TCE)

X\*\*/X\*

*Obiettivi:*

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:

*- assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne*

a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

*- sorveglianza delle frontiere esterne*

b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

*- sistema integrato di gestione delle frontiere esterne*

c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

*Misure adottate a maggioranza qualificata:*

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

*- politica comune dei*

X\*\* a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve

visti	durata;
- norme per i controlli delle persone che attraversano le frontiere esterne	X** b) i <u>controlli</u> ai quali sono sottoposte le <u>persone</u> che <u>attraversano le frontiere esterne</u> ;
- norme sulla circolazione dei cittadini dei paesi terzi	c) le <u>condizioni</u> alle quali i cittadini dei <u>paesi terzi</u> possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- istituzione di un sistema integrato di gestione	X** d) qualsiasi misura necessaria per l' <u>istituzione</u> progressiva di un <u>sistema integrato di gestione</u> delle frontiere esterne;
- assenza di controlli sulle persone all'attraversamento delle frontiere interne	X** e) l' <u>assenza di controllo</u> sulle <u>persone</u> , a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle <u>frontiere interne</u> .
Ciò non osta alla "demarcazione" delle frontiere	3. Il presente articolo <u>lascia impregiudicata</u> la competenza degli Stati membri riguardo alla <u>delimitazione geografica</u> delle rispettive <u>frontiere</u> , conformemente al diritto internazionale. Articolo III-266 (ex articolo 63, lettera 1 e 2 ed ex articolo 64, par. 2 TCE)
<b>Politica di asilo</b>	X**/X*
- rispetto della convenzione di Ginevra	1. L'Unione sviluppa una <u>politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria</u> e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla <u>convenzione di Ginevra</u> del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
Leggi adottate a maggioranza qualificata per:	X** 2. Ai fini del paragrafo 1, la <u>legge o legge quadro</u> europea stabilisce le <u>misure</u> relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
- sistema uniforme in materia di asilo	a) uno <u>status uniforme</u> in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
- status uniforme per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione	b) uno status <u>uniforme</u> in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di <u>protezione internazionale</u> ;
- sistema comune di protezione temporanea	c) un <u>sistema comune</u> volto alla <u>protezione temporanea</u> degli <u>sfollati</u> in caso di <u>afflusso massiccio</u> ;

*per gli sfollati*

*- procedure comuni per la concessione e la revoca in materia di asilo*

*- determinazione dello Stato membro competente per una domanda d'asilo*

*- norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo*

*- partenariato con i paesi terzi per gestire i flussi*

*Adozione di misure temporanee in caso di un afflusso improvviso: il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione*

***Politica comune dell'immigrazione***

*- gestione dei flussi migratori*

*- trattamento equo*

*- lotta contro l'immigrazione clandestina*

*Procedura legislativa ordinaria per:*

*- ingresso e soggiorno  
- visti di lunga durata  
- titoli di soggiorno  
- ricongiungimento familiare*

*- definizione dei diritti dei cittadini dei paesi terzi*

*- allontanamento e*

d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

X\* 3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-267(lettera 3 e 4 dell'ex articolo 63 TCE)

X\*\*

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori :

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il

*rimpatrio*

*- lotta contro la tratta degli esseri umani*

*- accordi per la riammissione*

*Sostegno dell'integrazione sociale dei rifugiati, assenza di armonizzazione*

*Diritto degli Stati membri di determinare il numero di cittadini provenienti dai paesi terzi*

*Ripartizione tra gli Stati membri delle responsabilità finanziarie derivanti dal presente capo*

***Cooperazione giudiziaria in materia civile***

*- riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie  
- ravvicinamento delle disposizioni di legge*

*Procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata per:*

rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

#### Articolo III-268 (nuovo)

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniquale volta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

### SEZIONE 3

#### COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

#### Articolo III-269 (ex articolo 65 TCE)

X\*\*/U\*

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

X\*\* 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e loro esecuzione

- atti giudiziari ed extragiudiziali

- compatibilità delle regole sui conflitti di leggi e di giurisdizione

- assunzione dei mezzi di prova

- accesso alla giustizia

- compatibilità delle norme di procedura civile

- metodi alternativi per la risoluzione delle controversie

- formazione

In materia di diritto di famiglia il Consiglio delibera all'**unanimità**

... a meno che il Consiglio non decida all'unanimità che alcuni aspetti del diritto di famiglia siano adottati a **maggioranza qualificata** (passerella)

**Cooperazione giudiziaria in materia penale**

(salvo disposizioni contrarie, la Commissione o ¼ degli Stati membri

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

U\* 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

U\* Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

#### SEZIONE 4

#### COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo III-270 (ex articolo 31, par. 1, lettere a-d TUE)

possono presentare proposte in questo settore)

**Principi:**

- riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie

- ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari

Procedura legislativa per:

- definire norme che assicurino il riconoscimento

- risolvere i conflitti di giurisdizione

- formazione

- cooperazione tra le autorità giudiziarie sui procedimenti penali

Norme minime adottate mediante procedura legislativa

Rispettano le differenze tra le tradizioni giuridiche

e riguardano:

- l'ammissibilità delle prove

- i diritti della persona nella procedura penale

- i diritti delle vittime

**Il Consiglio può estendere tale settore all'unanimità previa approvazione del PE**

X\*\*/U\*

X\*\* 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271.

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

X\*\* 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

U\* d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

*Tali norme non impediscono una maggiore tutela delle persone*

*Uno Stato membro può rinviare il progetto di legge al Consiglio europeo se sono violati principi giuridici fondamentali*

*Il Consiglio europeo può:*

*- rinviare il progetto al Consiglio*

*- chiedere un nuovo progetto alla*

*Commissione o ad un gruppo di Stati membri*

*Se il Consiglio europeo non giunge a un*

*accordo, 1/3 degli Stati membri può istituire*

*una cooperazione rafforzata sulla base*

*del progetto di legge quadro*

*Gli altri Stati non hanno diritto di blocco*

*Definizione dei reati e delle sanzioni, norme minime per i reati di:*

*- terrorismo*

*- tratta degli esseri umani*

*- sfruttamento sessuale*

*- traffico illecito di stupefacenti*

*- riciclaggio di denaro*

*- corruzione*

*- contraffazione di mezzi di pagamento*

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure

b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-271(articolo 31, par. 1, lettera e TUE)

X\*\* 1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

- criminalità  
informatica  
- criminalità  
organizzata  
**Il Consiglio può  
estendere tali settori  
deliberando  
all'unanimità**

*Nei settori oggetto di  
armonizzazione:  
ravvicinamento della  
legislazione penale  
mediante norme minime  
per reati e sanzioni*

*Uno Stato membro può  
rinviare il progetto di  
legge al Consiglio  
europeo se sono violati  
principi giuridici  
fondamentali*

*Il Consiglio europeo  
può:*

*- rinviare il progetto al  
Consiglio*

*- chiedere alla  
Commissione o al  
gruppo di Stati membri  
di presentare un nuovo  
progetto*

*Se il Consiglio europeo  
non giunge a un  
accordo, 1/3 degli Stati  
membri può istituire  
una cooperazione  
rafforzata sulla base  
del progetto di legge  
quadro*

*Gli altri Stati non  
hanno diritto di blocco*

**U\*\*\*** In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

**X\*\*, X\*\*\*, U\*, U\*\*\*** 2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure

b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-272 (nuovo)

**X\*\***

*Leggi a sostegno della prevenzione della criminalità adottate a maggioranza qualificata, assenza di armonizzazione*

Eurojust

*Coordinamento delle autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale; azione penale su base comune*

*La legislazione determina i compiti, p. es.:*

*- avvio di indagini penali*

*- coordinamento di azioni penali  
- potenziamento della cooperazione giudiziaria  
- composizione dei conflitti di competenza  
Diritti dei parlamenti nazionali e del PE definiti mediante procedura legislativa*

*Atti giudiziari ufficiali adottati dalle autorità nazionali*

**Procura europea**

*Lotta contro la criminalità  
Istituita dal Consiglio*

La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-273 (ex articolo 31, par. 2 TUE)

**X\*\***

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-274 (nuovo)

**U\*\*\***

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del

***all'unanimità previa approvazione del PE***

*Persegue i reati che ledono più di uno Stato membro o gli interessi finanziari dell'Unione*

*Statuto della Procura europea*

*Il Consiglio europeo può estendere le attribuzioni della Procura europea previa approvazione del PE*

***Cooperazione di polizia***

*Salvo disposizioni contrarie, la Commissione o 1/4 degli Stati membri possono presentare proposte in questo settore*

*Polizia, dogane e unità speciali*  
*Obiettivi: prevenzione, individuazione, indagine*

*La legislazione può stabilire misure per:*

- trattamento delle informazioni*
- formazione, scambio di personale, attrezzature e ricerca*

Parlamento europeo.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

SEZIONE 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo III-275 (ex articolo 30, par. 1 TUE)

X\*\*/U\*

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

X\*\* 2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

- uso di tecniche investigative comuni

**Cooperazione operativa decisa all'unanimità in sede di Consiglio**

*Europol sostiene e potenzia la collaborazione delle autorità di polizia in materia di criminalità transfrontaliera*

*La legislazione ne determina i compiti:*

- procedere al trattamento delle informazioni

- coordinare, organizzare e attuare azioni congiunte delle autorità nazionali

*Ruolo del PE e dei parlamenti nazionali definito mediante procedura legislativa*

*Ogni azione operativa di Europol richiede l'accordo degli Stati membri interessati*

**Norme per le operazioni delle autorità competenti sul territorio di altri Stati membri**  
*Il Consiglio delibera*

le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

U\* 3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-276 (ex articolo 30, par. 2 TUE)

X\*\*

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo III-277 (ex articolo 32 TUE)

U\*

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

*all'unanimità*

**Azione di coordinamento**  
*- divieto di armonizzazione diretta*

**Sanità pubblica**

*Livello elevato di protezione della salute, non il "più elevato"*

*Completamento delle politiche degli Stati membri...*

*...e promozione della cooperazione tra gli Stati membri mediante:*

**La Commissione prende iniziative**

*- orientamenti  
- migliori pratiche  
- controllo  
- valutazione*

**CAPO V**

**SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE  
UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI  
COMPLEMENTO**

**SEZIONE 1**

**SANITÀ PUBBLICA**

Articolo III-278 (ex articolo 152 TCE)

X\*\*/X\*\*/X

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:

a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;

b) la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

*Cooperazione con i paesi terzi*

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

*La procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata stabilisce:*

X\*\* 4. In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e in conformità dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

*- qualità e sicurezza degli organi e del sangue; gli Stati membri possono introdurre misure più rigorose*

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

*- settore veterinario e fitosanitario*

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica;

*- misure che fissano parametri elevati di qualità*

c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;

*- minacce per la salute a carattere transfrontaliero  
Leggi adottate a maggioranza qualificata*

d) misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*La legislazione stabilisce misure per proteggere e migliorare la salute umana*

X\*\* 5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

*Il Consiglio adotta raccomandazioni*

X 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.

*Rispetto delle competenze nazionali nell'ambito dei servizi*

7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri

sanitari

includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

**Industria**

SEZIONE 2

INDUSTRIA

Articolo III-279 (ex articolo 157 TCE)

X\*\*

*Obiettivo: assicurare la competitività dell'industria*

1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

*Strumenti:*

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese;

c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

*- orientamenti  
- migliori pratiche  
- controllo  
- valutazione*

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

*La legge o legge quadro può stabilire misure specifiche  
Esclusione di qualsiasi armonizzazione delle leggi nazionali*

3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di

*Esclusione di qualsiasi  
distorsione della  
concorrenza*

concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

## **Cultura**

### SEZIONE 3

### CULTURA

Articolo III-280 (ex articolo 151 TCE)

X\*\*/X

*Obiettivo: contribuire  
allo sviluppo delle  
culture degli Stati  
membri*

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

*Incoraggiare la  
cooperazione tra gli  
Stati membri:*

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

*- cultura e storia*

a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

*- patrimonio culturale*

b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

*- scambi culturali*

c) scambi culturali non commerciali;

*- arte, letteratura,  
settore audiovisivo*

d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

*- cooperazione  
internazionale*

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

*- integrazione della  
cultura in altri settori*

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

X\*\* 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

*Azioni di incentivazione  
stabilite dalla  
legislazione:  
procedura legislativa a  
maggioranza  
qualificata*

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;

*Il Consiglio adotta raccomandazioni*

b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

***Nuova sezione:  
Turismo***

SEZIONE 4 (nuova)

TURISMO

Articolo III-281 (nuovo)

X\*\*

*Obiettivo: promuovere un settore del turismo competitivo*

1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

*Strumenti:*

A tal fine l'azione dell'Unione intende:

*- creare un ambiente favorevole*

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

*- scambiare le buone pratiche*

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

*Legislazione adottata a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, esclusione di ogni armonizzazione*

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

***Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport***

SEZIONE 5

ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo III-282 (ex articolo 149 TCE)

X\*\*/X

*Obiettivo: Sviluppare un'istruzione di qualità*

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

*Pieno rispetto delle competenze nazionali*

***Promozione dello sport***

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

*Strumenti:*

- *dimensione europea dell'istruzione*

- *mobilità*

- *cooperazione*

- *scambi*

- *scambi di giovani e partecipazione alla vita democratica*

- *istruzione a distanza*

- *dimensione europea dello sport, promuovendo:*  
- *l'imparzialità e l'integrità*  
- *l'integrità fisica e morale*

*Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali*

*Strumenti:*

-  *misure di incentivazione adottate a maggioranza qualificata, esclusione di qualsiasi armonizzazione*

- *raccomandazioni adottate dal Consiglio*

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

X\*\* a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

X b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

**Formazione  
professionale**

*Pieno rispetto delle  
responsabilità degli  
Stati membri*

*Obiettivi:*

*- trasformazioni  
industriali*

*- formazione  
professionale*

*- mobilità*

*- cooperazione*

*- scambi*

*- cooperazione  
internazionale*

*Obiettivi da conseguire  
mediante leggi adottate  
a maggioranza  
qualificata, esclusione  
di qualsiasi  
armonizzazione*

Articolo III-283 (ex articolo 150 TCE)

X\*\*/X

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione è intesa a:

a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;

b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;

e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

X\*\* a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

X b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

**Protezione civile**

SEZIONE 6

PROTEZIONE CIVILE

Articolo III-284 (nuovo)

X\*\*

*Incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri*

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

*Obiettivi:*

L'azione dell'Unione è intesa a:

*- sostenere la prevenzione dei rischi e la formazione*

a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;

*- promuovere la cooperazione operativa*

b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;

*- cooperazione internazionale*

c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

*Legislazione adottata a maggioranza qualificata in sede di Consiglio*

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 7

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo III-285 (nuovo)

X\*\*

*Il diritto dell'Unione negli Stati membri costituisce una questione di interesse comune*

1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.

*L'Unione può sostenere gli Stati membri nell'attuazione del*

2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di

*diritto della UE  
Legislazione adottata a  
maggioranza  
qualificata in sede di  
Consiglio, esclusione di  
ogni armonizzazione*

*Tale articolo non  
pregiudica l'obbligo  
degli Stati membri di  
attuare il diritto  
dell'Unione*

*Paesi e territori  
d'oltremare (PTOM)*

*Relazioni particolari  
tra PTOM e Unione  
europea*

*Groenlandia:  
protocollo speciale*

*Obiettivi:  
- promozione dello  
sviluppo economico e  
sociale  
- relazioni strette*

*- Scambi commerciali:  
ai PTOM si applica lo  
stesso regime degli  
Stati membri  
... e i PTOM devono  
applicare lo stesso  
regime a tutti gli Stati*

funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

## **TITOLO IV ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**

Articolo III-286 (ex articolo 182 e 188 TCE)

1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II.

Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.

L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Articolo III-287 (ex articolo 183 TCE)

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;

b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;

*membri*

*- Investimenti*

c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;

*- Aggiudicazioni: parità di trattamento per PTOM e Stati membri*

d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;

*Libertà di stabilimento: trattamento non discriminatorio delle società e dei cittadini dei PTOM*

e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.

Articolo III-288 (ex articolo 184 TCE)

*Divieto dei dazi doganali sulle importazioni dai PTOM nell'Unione...  
...e sulle importazioni dall'Unione nei PTOM*

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.

*Eccezioni*

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

*Divieto di discriminazioni tra le importazioni provenienti dai diversi Stati membri*

5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-289 (ex articolo 185 TCE)

*Misure di salvaguardia*

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo

all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-290 (ex articolo 186 TCE)

*Libera circolazione dei lavoratori*

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

Articolo III-291 (ex articolo 187 TCE)

*Atti legislativi adottati all'unanimità dal Consiglio*

U\*  
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

**AZIONE ESTERNA**

**TITOLO V  
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE**

*Disposizioni generali*

*CAPO I*

*DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE*

Articolo III-292(articolo 3, secondo paragrafo ed ex articolo 11 TUE)

*L'Unione difende i principi di:  
- democrazia  
- Stato di diritto  
- diritti dell'uomo*

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e

- libertà fondamentali
- dignità umana
- uguaglianza
- solidarietà
- diritto internazionale
- partenariati
- organizzazioni internazionali
- Nazioni Unite

L'Unione:

- protegge gli interessi comuni

- consolida i diritti dell'uomo

- preserva la pace

- favorisce lo sviluppo sostenibile

- mira ad un libero mercato a livello mondiale

- preserva l'ambiente

- fornisce aiuti umanitari

- promuove il buon governo mondiale

L'Unione assicura la

rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra

*coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna e le altre politiche*

questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-293(articolo 13, par. 2 TUE)

*Il Consiglio europeo individua gli interessi e gli obiettivi all'unanimità*

U\* 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.

Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore.

X/XX/U/X\*/XX\*/U\*\* Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

*Il ministro degli affari esteri e la Commissione possono presentare proposte congiunte*

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

## CAPO II

### POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

#### SEZIONE 1

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-294 (ex articolo 11 TUE)

*L'Unione definisce e attua una propria politica estera con...*

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

*..il sostegno degli Stati membri*

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

*Gli Stati membri non agiscono contro gli interessi dell'Unione*

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

*Il Consiglio e il ministro degli affari esteri supervisionano*

Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

*Strumenti:*

*- orientamenti generali*

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

*Regola generale U\** a) definendo gli orientamenti generali;

*- decisioni*

*U/X/XX/U\*/X\*/XX\** b) adottando decisioni europee che definiscono:

*- azioni*

*Regola generale U\** i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,

*- posizioni*

*Regola generale U\** i) le posizioni che l'Unione deve adottare,

*- attuazione delle decisioni*

*Regola generale XX\** iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),

*- cooperazione tra gli Stati membri*

c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

#### Articolo III-295 (ex articolo 13 TUE)

*U\**

*Il Consiglio europeo definisce all'unanimità gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune*

1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

*Il Consiglio adotta norme più dettagliate*

2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

#### Articolo III-296 (ex articoli 18 e 26 TUE)

*U\**

*Ministro degli affari esteri:*  
*- presiede il Consiglio "Affari esteri"*

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

*- elabora proposte*  
*- attua le decisioni*  
*- rappresenta l'Unione*

2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che

*all'esterno (assieme al presidente del Consiglio europeo)*

rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

*Servizio europeo per l'azione esterna*

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

Articolo III-297 (ex articolo 14 TUE)

*U\**

*Il Consiglio delibera in materia di azioni operative internazionali...*

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

*... e rivede tali decisioni*

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

*Le decisioni vincolano gli Stati membri*

2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

*Concertazione preliminare prima dell'adozione di una posizione nazionale*

3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.

*In situazioni di emergenza gli Stati membri possono agire al posto dell'Unione...*

4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

*...ma devono informarne immediatamente il Consiglio*

*Il Consiglio adotta decisioni*

5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-298 (ex articolo 15 TUE)

*U\**

Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

*Proposte da parte di:*

Articolo III-299 (ex articolo 22 TUE)

- 1) *Stati membri*
- 2) *Ministro degli affari esteri*
- 3) *Ministro degli affari esteri e Commissione*

1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.

*Sessione straordinaria del Consiglio nei casi che richiedono una decisione rapida*

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

*Processo decisionale*

Articolo III-300 (ex articolo 23 TUE)

***Regola generale:***  
***unanimità con***  
***astensione costruttiva***

*U* 1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità.

*L'astensione di 1/3 degli Stati membri che rappresentino 1/3 della popolazione della UE blocca una decisione*

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:*  
*- quando il Consiglio*

X/XX 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una

*europeo ha precedentemente definito gli interessi dell'Unione all'unanimità*

*- quando delibera in base a una proposta del ministro degli affari esteri in seguito a una richiesta da parte del Consiglio europeo*

*- nell'attuare decisioni*

*- nel nominare un rappresentante speciale*

***Diritto di veto nei settori di politica nazionale di interesse vitale***

*Lo Stato membro può investire della questione il Consiglio europeo*

***Estensione dei settori a maggioranza qualificata con decisione all'unanimità in sede di Consiglio***

*La maggioranza qualificata non si applica a questioni di difesa*

*Il ministro degli affari esteri coordina le attività con i propri colleghi*

*Le missioni diplomatiche*

posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;

b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;

XX c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

XX d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.

3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

#### Articolo III-301 (nuovo)

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.

2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di

*cooperano*

loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.

Articolo III-302 (ex articolo 18, par. 5 TUE)

XX

*Il Consiglio può nominare un rappresentante speciale con un mandato specifico*

Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.

Articolo III-303 (ex articolo 24 TUE)

U

*Accordi con i paesi terzi*

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

Articolo III-304 (ex articolo 21 TUE)

*Il ministro degli affari esteri consulta e informa il PE riguardo agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC e della PESD*

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

*Il PE può rivolgere raccomandazioni*

2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo III-305 (ex articolo 19 TUE)

*L'Unione sostiene un'unica posizione nell'ambito delle organizzazioni internazionali*

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

*Qualora solo alcuni Stati membri siano rappresentati nelle organizzazioni internazionali, essi tengono informati gli*

2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune.

*altri Stati membri*

*I membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU difendono le posizioni dell'Unione*

*Nuovo: il ministro degli affari esteri presenta la posizione dell'Unione al Consiglio di sicurezza*

*Le missioni diplomatiche cooperano per garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni dell'Unione*

***Comitato politico e di sicurezza:***

*- vigila sulla situazione internazionale*

*- controlla l'attuazione delle politiche*

*- esercita il controllo politico delle operazioni di gestione delle crisi*

*Il Consiglio può autorizzare il comitato a prendere decisioni autonome*

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

#### Articolo III-306 (ex articolo 20 TUE)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.

#### Articolo III-307 (ex articolo 25 TUE)

*U*

1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.

2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

*La PESC non pregiudica le competenze dell'Unione in altri settori*

Articolo III-308 (ex articolo 47 TUE)

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

***Politica di sicurezza e di difesa comune***

SEZIONE 2

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo III-309 (ex articolo 17 TUE)

*Uso di mezzi civili e militari per:*  
- disarmo  
- missioni umanitarie  
- assistenza militare  
- unità di combattimento  
- prevenzione dei conflitti  
- ristabilimento della pace  
- stabilizzazione

1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

*Il Consiglio delibera all'unanimità*

*U* 2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-310 (nuovo)

*Le decisioni possono essere attuate da un gruppo di Stati membri*

*U* 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.

*Gli Stati membri informano il Consiglio*

2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

Articolo III-311 (nuovo)

**XX**

***Agenzia europea per la difesa:***

1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:

*- individua le esigenze militari*

a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

*- promuove l'armonizzazione delle esigenze operative*

b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

*- gestisce programmi comuni*

c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

*- sostiene la ricerca nel settore della tecnologia della difesa*

d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

*- potenzia il settore della difesa*

e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

*L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati membri*

2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.

*La decisione sullo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia è adottata a maggioranza qualificata*

**Cooperazione strutturata**

*Gli Stati membri con capacità militari elevate possono instaurare una cooperazione strutturata*

*Il Consiglio adotta una decisione per istituire una cooperazione strutturata a maggioranza qualificata*

*La cooperazione strutturata è aperta a tutti gli Stati membri*

*Il Consiglio conferma la partecipazione di uno Stato membro a maggioranza qualificata*

*Solo gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto*

*Sospensione della partecipazione di uno Stato membro*

**Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata**  
*= 55% degli Stati membri che totalizzano*

Articolo III-312 (nuovo)

**XX/U**

1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

**XX** Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

**XX** 4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino

*il 65% della popolazione*

*Minoranza di blocco = 35% della popolazione degli Stati partecipanti + 1 Stato membro*

*Ritiro volontario*

*Unanimità salvo disposizioni contrarie*

*Disposizioni finanziarie*

*Spese amministrative: sempre a carico del bilancio dell'Unione*

*Spese operative: a carico del bilancio dell'Unione, salvo operazioni militari e di difesa*

*Se non a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, salvo diversa decisione del Consiglio*

*Le spese per operazioni militari e di difesa non sono sostenute da quanti non vi partecipano*

almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.

*U* 6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

### SEZIONE 3

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Articolo III-313 (ex articolo 28 TUE)

1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.

*U* 2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.

*U* Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.

*Rapido accesso al bilancio per finanziamenti urgenti*

U 3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

*Consultazione del PE*

*Nuovo: fondo iniziale*

I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

*Maggioranza qualificata in sede di Consiglio per:  
- costituzione del fondo*

X Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

*- gestione del fondo*

a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

*- controllo finanziario*

b) le modalità di gestione del fondo iniziale;

c) le modalità di controllo finanziario.

*Il ministro degli affari esteri può ricorrere al fondo*

XX Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

***Politica commerciale comune***

### CAPO III

#### POLITICA COMMERCIALE COMUNE

*Obiettivi:*

Articolo III-314 (ex articolo 131 TCE)

*- sviluppo armonioso del commercio mondiale*

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

*- graduale soppressione delle restrizioni agli scambi*

*- riduzione delle barriere*

Articolo III-315 (ex articolo 133 TCE)

X\*\*/ XX\*/ XX\*\*\*/U\*/U\*\*\*

*Fondata su principi uniformi*

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

X\*\* 2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

*Il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare*

XX\* La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

*La Commissione si consulta con un comitato speciale designato dal Consiglio*

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

*In linea di principio: il Consiglio delibera a maggioranza qualificata*

XX\*/XX\*\*\* 4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

*Gli accordi sugli scambi di **servizi**, sugli aspetti commerciali della **proprietà intellettuale** e sugli **investimenti esteri diretti** sono adottati all'unanimità quando le norme interne sono adottate unanimemente E quando:*

U\*/U\*\*\* Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

U\*/U\*\*\* Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;

*- interessano la cultura*

b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e

- "perturbano" i servizi  
in ambito sociale,  
dell'istruzione e della  
sanità  
Trasporti

La ripartizione delle  
competenze tra Unione  
e Stati membri rimane  
invariata

**Cooperazione  
internazionale**

**Sviluppo**

- competenza  
concorrente  
Obiettivo:  
- riduzione della  
povertà

Rispetto degli impegni  
delle Nazioni Unite

Procedura legislativa a  
maggioranza  
qualificata

della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.

5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.

6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.

#### CAPO IV

#### COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

#### SEZIONE 1

#### COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### Articolo III-316 (ex articolo 177 TCE)

1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

#### Articolo III-317 (ex articoli 178 e 179 TCE)

X\*\*

1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

*Accordi con i paesi terzi*

2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

*Banca europea per gli investimenti*

3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

#### Articolo III-318 (ex articoli 180 e 181 TCE)

*Coordinamento delle politiche dell'Unione e degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali*

1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

*La Commissione promuove il coordinamento Cooperazione con i paesi terzi*

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

### SEZIONE 2

#### COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA

##### CON I PAESI TERZI

#### Articolo III-319 (ex articolo 181a TCE)

X\*\*

*Strumenti:  
- cooperazione finanziaria, tecnica ed economica  
- assistenza finanziaria*

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

*Accordi*

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

*Gli Stati membri sono competenti anche per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo*

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

Articolo III-320 (nuovo)

**XX**

*Assistenza finanziaria urgente – approvata mediante decisioni in sede di Consiglio*

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

### SEZIONE 3

*Aiuto umanitario*

### AIUTO UMANITARIO

Articolo III-321 (nuovo)

**X\*\***

*Aiuto e protezione per le popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità*

1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

*Rispetto dei principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione*

2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

*Procedura legislativa a maggioranza qualificata*

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

*Accordi e organizzazioni internazionali*

4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292.

*Corpo volontario europeo di aiuto umanitario a maggioranza qualificata*

*Coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri*

*Nazioni Unite*

***Azioni di boicottaggio***

*Interruzione delle relazioni con altri paesi*

*Maggioranza qualificata su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri della UE*

*Garanzie giuridiche necessarie*

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalità di funzionamento.

6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

## CAPO V

### MISURE RESTRITTIVE

#### Articolo III-322 (ex articolo 301 TCE)

X\*

1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

CAPO VI

**Accordi internazionali**

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-323 (ex articolo 300, par. 7 TCE)

*Accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali*

1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

*Gli accordi vincolano anche gli Stati membri*

2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

**Accordi di associazione**

Articolo III-324 (ex articolo 310 TCE)

*U\*\*\**

L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo III-325 (ex articolo 300 TCE)

*U/U\*/U\*\*\*/X/X\*/X\*\*\*/XX/XX\*/XX\*\*\**

*Procedura per la conclusione di accordi:*

1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

*- il Consiglio autorizza, dirige i negoziati e conclude gli accordi*

*U/XX (regola generale)* 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

*- la Commissione e il ministro degli affari esteri presentano raccomandazioni*

*U/XX (regola generale)* 3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

*- il Consiglio nomina un negoziatore e impartisce...*

*...direttive di negoziato - comitato speciale designato*

*U/XX (regola generale)* 4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

*Il Consiglio delibera a  
maggioranza  
qualificata (paragrafo  
8)*

*Tranne quando  
l'accordo riguarda  
esclusivamente la  
PESC...*

*...l'approvazione del  
PE è richiesta per:  
- accordi di  
associazione  
- adesione dell'Unione  
alla CEDU  
- accordi che creano un  
quadro istituzionale  
specifico  
- accordi con  
ripercussioni  
finanziarie  
considerevoli  
- accordi in settori ai  
quali si applica la  
procedura legislativa*

*Altrimenti, solo  
consultazione del PE*

*Delega di poteri per  
emendare gli accordi*

*Regola generale:*

*U/XX/X (regola generale)* 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

*U/U\*/U\*\*\*/X\*/X\*\*\*/XX\*/XX\*\*\** 6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo..

*U* Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:

*U\*\*\*/X\*\*\*/XX\*\*\** a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

i) accordi di associazione;

ii) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

*U\*/X\*/XX\** b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

*X/XX/U* 7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

*X/XX* 8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a

**maggioranza**

**qualificata in sede di Consiglio**

**Unanimità:**

- se le norme interne la richiedono

- per gli accordi di associazione e adesione

*Sospensione degli accordi e posizione dell'Unione*

*Il PE è tenuto informato in tutte le fasi*

*Può essere richiesto il parere della Corte di giustizia*

**Sistema di tassi di cambio**

*Accordi sui sistemi di tassi di cambio:*

*il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della BCE e del PE*

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione sui tassi centrali all'interno del sistema dei tassi di cambio*

*Orientamenti generali adottati dal Consiglio*

maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione.

X 9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.

Articolo III-326 (ex articolo 111 TCE)

U\* 1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.

XX 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della

	<p>Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può <u>formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi</u> nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.</p>
<p><i>Il Consiglio delibera in materia di regime monetario o valutario previa consultazione della BCE</i></p>	<p>XX 3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di <u>regime monetario o valutario</u> debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.</p>
<p><i>Competenze degli Stati membri</i></p>	<p>4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.</p>
<p><b>Rappresentanza diplomatica</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO VII</i></p> <p style="text-align: center;"><i>RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE</i></p>
<p><i>Cooperazione con Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, OSCE e OCSE</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo III-327 (ex articoli 302, 303 e 304 TCE)</p> <p>1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.</p> <p>L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.</p>
<p><i>Il ministro degli affari esteri dell'Unione attua il presente articolo</i></p>	<p>2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.</p>
<p><i>Le delegazioni dell'Unione rappresentano l'Unione... ...sotto l'autorità del ministro degli affari esteri</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo III-328 (nuovo)</p> <p>1. Le <u>delegazioni dell'Unione</u> nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.</p> <p>2. Le delegazioni dell'Unione sono poste <u>sotto l'autorità del ministro degli affari esteri</u> dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.</p>

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-329 (nuovo)

*Clausola di solidarietà*

*Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza in caso di:  
- attacco terroristico  
- calamità*

*Il Consiglio decide da solo a maggioranza qualificata a meno che non vi siano implicazioni in materia di difesa*

*Il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza*

*Valutazione periodica delle minacce*

1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

X/U 2. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

U 3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

## TITOLO VI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

#### SEZIONE 1

#### LE ISTITUZIONI

#### **Sottosezione 1 Il Parlamento europeo**

#### ***Istituzioni***

#### ***Parlamento europeo***

#### ***Legge elettorale***

*U\*\*\* Elezione a suffragio universale diretto con procedura uniforme*

*Proposta del PE, decisione del Consiglio all'unanimità previa approvazione del PE e approvazione degli Stati membri*

*Il PE fissa il proprio statuto previa approvazione del Consiglio, a maggioranza qualificata - le norme fiscali richiedono l'unanimità*

***Partiti politici***  
*La legge europea relativa al*

Articolo III-330 (ex articolo 190 TCE)

*U\*\*\* e leggi del PE X\*\*/U\*\**

*U\*\*\** 1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

*U\*\*\** Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

*Leggi del PE X\*\*/U\*\** 2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

Articolo III-331 (ex articolo 191 TCE)

*X\*\**

La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro

*finanziamento dei partiti politici è adottata a maggioranza qualificata*

finanziamento.

Articolo III-332 (ex articolo 192 TCE)

*A maggioranza assoluta dei suoi membri il PE può richiedere un'iniziativa da parte della Commissione*

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

**Commissione temporanea d'inchiesta**

Articolo III-333 (ex articolo 193 TCE)

*1/4 dei membri del PE può richiedere una commissione per indagare su casi di cattiva amministrazione*

**X**  
Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

*Essa cessa di esistere con il deposito di una relazione*

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

*Il PE adotta le leggi previa approvazione del Consiglio e della Commissione*

*Leggi del PE XX\*\** Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.

**Petizioni**

Articolo III-334 (ex articolo 194 TCE)

*Diritto di presentare petizioni al PE*

In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

**Mediatore europeo**

Articolo III-335 (ex articolo 195 TCE)

*Il PE elegge il mediatore europeo*

**X**  
1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di

*Il mediatore riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione*

qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

*Il mediatore procede di sua iniziativa*

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

*Relazione specifica del mediatore al PE sui risultati delle indagini*

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

*Relazione generale annuale al PE*

*Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del PE*

2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.

*Il mandato è rinnovabile*

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

*La Corte di giustizia può dichiararlo dimissionario su richiesta del PE  
Pienamente indipendente*

3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.

*Il PE delibera previa approvazione del Consiglio X*

*Leggi del PE X\*\** 4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

Articolo III-336 (ex articolo 196 TCE)

*Attualmente, il PE si*

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il

*riunisce in sessione plenaria per 4 giorni 12 volte all'anno a Strasburgo e per 2 giorni 6 volte all'anno a Bruxelles*

secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.

*Audizioni reciproche*

Articolo III-337 (ex articoli 197 e 200 TCE)

*Audizione del Consiglio*

1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

*La Commissione è ascoltata e risponde al PE*

2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

*Relazione annuale*

3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

***Regole relative alle votazioni***

Articolo III-338 (ex articolo 198 TCE)

*Maggioranza dei voti espressi salvo disposizioni contrarie, molto spesso maggioranza assoluta dei membri*

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

*Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei membri*

Articolo III-339 (ex articolo 199 TCE)

Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

***Censura nei confronti della Commissione***

Articolo III-340 (ex articolo 201 TCE)

*- il PE non può votare finché non siano trascorsi tre giorni dal deposito della mozione*  
*- votazione in seduta pubblica*  
*- maggioranza di 2/3*

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento

*dei voti espressi e  
maggioranza assoluta  
dei membri*

*La Commissione si  
dimette collettivamente,  
non è consentita alcuna  
censura individuale*

**Consiglio europeo**

*I membri possono  
rappresentare un altro  
membro*

*L'astensione non osta  
all'adozione di atti  
all'unanimità*

*Questioni procedurali a  
maggioranza semplice*

*Segretariato generale*

**Il Consiglio**

*Il presidente convoca il  
Consiglio*

*I membri possono  
rappresentare un altro  
membro*

*Maggioranza semplice  
significa maggioranza  
dei membri*

europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I- 27. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

## **Sottosezione 2 Il Consiglio europeo**

Articolo III-341 (nuovo)

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

*Maggioranza semplice* – 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

## **Sottosezione 3 Il Consiglio dei ministri**

Articolo III-342 (ex articolo 204 TCE)

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.

Articolo III-343 (ex articoli 205, par. 1 e 3, par. 206 TCE)

1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

*L'astensione non osta  
all'adozione di atti  
all'unanimità*

**COREPER**

*I rappresentanti  
permanenti di tutti gli  
Stati membri preparano  
i lavori del Consiglio*

*Organizzazione del  
segretariato del  
Consiglio definita a  
maggioranza semplice  
Regolamento interno  
adottato a maggioranza  
semplice*

*Il Consiglio può, a  
maggioranza  
qualificata, chiedere  
alla Commissione di  
presentare proposte*

**Comitati**

*Norme per i comitati  
adottate a maggioranza  
semplice dal Consiglio*

**Commissione**

*Pienamente  
indipendente*

*I commissari non*

Articolo III-344 (ex articolo 207 TCE)

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

*Maggioranza semplice* - Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

*Maggioranza semplice* – 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo III-345 (ex articolo 208 TCE)

*Maggioranza semplice* - Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-346 (ex articolo 209 TCE)

*Maggioranza semplice* - Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

**Sottosezione 4**

**La Commissione europea**

Articolo III-347 (ex articolo 213, par. 2 TCE)

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

*Maggioranza semplice* - I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di

*possono esercitare alcun'altra attività professionale*

*Devono rispettare i doveri di onestà derivanti dalla loro carica...*

*...in caso contrario, la Corte di giustizia può pronunciare le dimissioni d'ufficio o privarli del diritto alla pensione*

*Il presidente può chiedere le dimissioni degli altri membri*

*Un posto divenuto vacante è coperto mediante una normale procedura di nomina*

*Procedura per la sostituzione del presidente*

*Sostituzione del ministro degli affari esteri*

*I membri della Commissione rimangono in carica fino alla loro*

rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

#### Articolo III-348 (ex articolo 215 TCE)

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

XX 2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.

*U* Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

XX 3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.

XX 4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.

5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

*sostituzione*

Articolo III-349 (ex articolo 216 TCE)

*Possono essere dichiarati dimissionari dalla Corte di giustizia*

*Maggioranza semplice* - Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-350 (ex articolo 217 TCE)

*Il presidente ripartisce i portafogli e può modificarli*

Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

***Votazione***

Articolo III-351 (ex articolo 219 TCE)

*Delibera a maggioranza dei suoi membri*

La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-352 (ex articolo 218 TCE)

*Regolamento interno*

1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

*Relazione annuale generale al PE*

2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

***Corte di giustizia della UE = Corte di giustizia, Tribunale e tribunali specializzati***

### **Sottosezione 5 La Corte di giustizia dell'Unione europea**

***Tre formazioni:***

Articolo III-353 (ex articolo 221 TCE)

- *sezioni*  
- *grande sezione*  
- *seduta plenaria*

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

**Avvocati generali**

*8 avvocati generali, il cui numero può essere aumentato all'unanimità*  
*- imparziali*  
*- indipendenti*  
*- presentano conclusioni motivate quando è richiesto il loro intervento*

**Corte di giustizia**

*I giudici e gli avvocati generali devono presentare le condizioni richieste per le più alte funzioni giurisdizionali nei rispettivi paesi e sono nominati di comune accordo*

*Rinnovo parziale ogni tre anni*

*Elegge il proprio presidente per tre anni, mandato rinnovabile*

*Il Consiglio approva il regolamento*

**Tribunale – ex Tribunale di primo grado**

*Può avere più di un giudice di ciascuno Stato membro*

*I giudici devono essere:*  
*- indipendenti*  
*- in grado di esercitare alte funzioni*

Articolo III-354 (ex articolo 222 TCE)

*U*

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Articolo III-355 (ex articolo 223 TCE)

*U*

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-356 (ex articolo 224 TCE)

Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

*U* I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-

*giurisdizionali*

*Sono nominati per 6 anni, rinnovo parziale ogni 3 anni*

*Presidente eletto per 3 anni, mandato rinnovabile*

*Il Consiglio approva il regolamento a maggioranza qualificata*

*Il comitato*

*Il comitato fornisce un parere sui candidati*

*7 membri*

*- 6 proposti dal presidente della Corte, 1 dal PE*

*- Il Consiglio designa i membri a maggioranza qualificata*

***Competenza del Tribunale***

*In linea di principio: Tribunale di primo grado*

*Lo statuto prevede che la competenza del Tribunale possa essere estesa*

*Impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia consentita per i soli motivi di diritto*

357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

Articolo III-357 (nuovo)

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. XX Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

Articolo III-358 (ex articolo 225 TCE)

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i solli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

*Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di riesame da parte del Tribunale, solo eccezionalmente le decisioni del tribunale possono essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia*

*Questioni pregiudiziali*

*Decisione di principio del Tribunale*

***Tribunali specializzati***

*Istituiti per legge*

*Tribunali di primo grado in materie specifiche*

*Le regole sono fissate dalla legge adottata mediante procedura legislativa ordinaria  
Impugnazione per i soli motivi di diritto, salvo diversamente stabilito dalla legge*

*Giudici indipendenti designati dal Consiglio all'unanimità*

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-359 (ex articoli 220 e 225a TCE)

X\*\*

1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

*Regolamento dei tribunali specializzati approvato dal Consiglio*

*Salvo ove diversamente disposto, le disposizioni della Corte di giustizia si applicano ai tribunali specializzati*

***Rinvio a giudizio di uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia***

*Da parte della Commissione:*

- 1. lettera di costituzione in mora allo Stato membro*
- 2. risposta da parte dello Stato membro*
- 3. decisione della Corte di giustizia*

*Da parte di un altro Stato membro:*

- 1. investe la Commissione della questione*
- 2. ogni Stato presenta osservazioni*
- 3. parere motivato della Commissione entro tre mesi*
- 4. decisione della Corte di giustizia*

***Mancato rispetto delle sentenze della Corte***  
*Gli Stati membri devono rispettare le*

5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati.

Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Articolo III-360 (ex articolo 226 TCE)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-361 (ex articolo 227 TCE)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

Articolo III-362 (ex articolo 228 TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della

*sentenze della Corte di giustizia*

Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

*La Commissione può adire la Corte di giustizia se ritiene che uno Stato membro non abbia rispettato una decisione della Corte*

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

*Pagamento di una penalità*

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

*La Commissione propone l'ammenda, la Corte di giustizia decide*

Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.

*Gli Stati membri possono essere multati per non aver comunicato le misure di recepimento di una legge quadro*

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

*Le ammende non possono superare quelle proposte dalla Commissione*

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo III-363 (ex articolo 229 TCE)

### **Sanzioni**

*La Corte di giustizia ha una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni*

X\*\*

Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Articolo III-364 (ex articolo 229a TCE)

*La competenza della Corte di giustizia sui titoli europei di proprietà intellettuale è stabilita dalla legge europea*

X\*\*

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

**Legittimità degli atti**

Articolo III-365 (ex articolo 230 TCE)

*La Corte di giustizia controlla:*

*- la legittimità degli atti giuridici*

*- i ricorsi per incompetenza*

*- le forme sostanziali  
- la Costituzione  
- le regole di diritto*

*Competenza della Corte di giustizia sui ricorsi di:*

*- Corte dei conti  
- Banca centrale e  
- Comitato delle regioni per la salvaguardia delle proprie prerogative*

*Qualsiasi persona può ricorrere contro gli atti che la riguardano "direttamente e individualmente"*

*Regole specifiche per organi e organismi*

*Termine: i ricorsi devono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia entro due mesi*

**Validità**

*La Corte può dichiarare nullo un atto se il ricorso è fondato*

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo III-366 (ex articolo 231 TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

*Può inoltre dichiarare che alcune parti restano valide*

***Astensione dal pronunciarsi***

*Se un'istituzione si astiene dal pronunciarsi è possibile adire la Corte di giustizia*

*L'istituzione deve essere stata preventivamente invitata ad agire*

*Chiunque può adire la Corte*

*Obbligo di rispettare le sentenze*

***Questioni pregiudiziali***

*Ambiti delle questioni pregiudiziali:*

- *Costituzione*
- *atti delle istituzioni*

*Qualsiasi tribunale*

Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Articolo III-367 (ex articolo 232 TCE)

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omissso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo III-368 (ex articolo 233 TCE)

L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.

Articolo III-369 (ex articolo 234 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione della Costituzione,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessario

*nazionale può chiedere alla Corte di pronunciarsi su questioni pregiudiziali*

*Ove non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno, la questione deve essere portata dinanzi alla Corte di giustizia della UE*

*Risarcimento dei danni*

*Se il Consiglio sospende i diritti di appartenenza all'Unione, la Corte di giustizia può pronunciarsi solo sulle questioni procedurali*

*Controversie tra l'Unione e i suoi agenti*

**Banca europea per gli investimenti**  
*La Corte si pronuncia su:*

*- statuto della BEI*

di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

#### Articolo III-370 (ex articolo 235 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.

#### Articolo III-371 (ex articolo 46, par. e) TUE)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

#### Articolo III-372 (ex articolo 236 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

#### Articolo III-373 (ex articolo 237 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della

- *deliberazioni del consiglio dei governatori della BEI*

Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

- *esecuzione degli obblighi da parte delle banche centrali nazionali*

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

**Clausola compromissoria**  
*Competenza nelle cause sia di diritto pubblico sia di diritto privato*

Articolo III-374 (ex articolo 238 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

*Le controversie nelle quali l'Unione è parte non sono sottratte alle giurisdizioni nazionali*  
**Clausola di preminenza sull'interpretazione della Costituzione:**  
*solo la Corte di giustizia della UE, e non un tribunale nazionale, è competente a interpretare la Costituzione*

Articolo III-375 (ex articoli 240, 239 e 292 TCE)

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

*In qualsiasi altra controversia la Corte di giustizia può pronunciarsi se vi è l'accordo delle parti*

**Politica estera e di sicurezza comune**

*- la Corte di giustizia non è competente, salvo per:*

*- controllare se la PESC incide su altre competenze della UE  
- denunce di persone fisiche o giuridiche che siano state oggetto di misure restrittive*

**Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

*La Corte non è competente in merito a operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna da parte della polizia nazionale e dei servizi di sicurezza*

*È sempre possibile invocare l'inapplicabilità di un atto di portata generale*

*I ricorsi non hanno effetto sospensivo ma la Corte di giustizia può decidere di sospendere l'atto impugnato*

Articolo III-376 (ex articoli 46, par. f) e 47 TUE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III—293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

Articolo III-377 (ex articolo 35, par. 5 TUE)

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-378 (ex articolo 241 TCE)

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo III-379 (ex articoli 242 e 243 TCE)

1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

*Misure provvisorie*

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

Articolo III-380 (ex articolo 244 TCE)

*Esecuzione delle sentenze*

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-401.

Articolo III-381 (ex articolo 245 TCE)

X\*\*/XX\*\*

*Statuto stabilito nel protocollo 3*

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

*Procedura di modifica*

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

## Sottosezione 6

### La Banca centrale europea

Articolo III-382 (ex articolo 112 TCE)

XX\*

*Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.

*Comitato esecutivo*

2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.

*Membri del comitato esecutivo: nominati a maggioranza qualificata tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale*

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

*Mandato di 8 anni non rinnovabile*

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

*Solo cittadini della UE*

Articolo III-383 (ex articolo 113 TCE)

*Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo*

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

*Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione*

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

*Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio riguardanti il SEBC*

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

*Relazione annuale presentata a:*

- Parlamento europeo
- Consiglio
- Commissione
- Consiglio europeo

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio.

*I funzionari della BCE sono ascoltati dagli organi competenti del PE*

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.

**Corte dei conti**

**Sottosezione 7  
La Corte dei conti**

*Compiti:*

Articolo III-384 (ex articolo 248, par. da 2 a 7 TCE)

*- esame dei conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ove ciò non sia escluso*

XX

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

*- attestazione di affidabilità (ogni anno dal 1995 la Corte dei conti ha espresso delle riserve)*

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

- *accerta una sana e legittima gestione finanziaria*

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

- *riferisce le irregolarità*

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

- *controllo delle spese in base agli impegni e ai pagamenti*

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

- *controlli effettuati sui documenti e sul posto...*

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

...*in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo*

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

*Accesso alle informazioni della Banca europea per gli investimenti*

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

- *relazione annuale*

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

- *relazioni speciali*

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

*Relazioni annuali adottate a maggioranza dei membri*

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

*- assiste il PE e il Consiglio*

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

*Regolamento interno previa approvazione del Consiglio*

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

***Criteri per la scelta dei membri:***

Articolo III-385 (ex articolo 247 TCE)

*- i membri devono possedere qualifiche specifiche*

XX\*

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

*- mandato di 6 anni, rinnovabile*

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

*- il presidente è eletto per 3 anni, con mandato rinnovabile*

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

*- completa indipendenza*

3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.

*- nessun'altra attività professionale*

4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi.

*- doveri di onestà e delicatezza*

*- la Corte di giustizia può pronunciare le dimissioni dei membri*

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al

*- su richiesta della Corte di conti, la Corte di giustizia può destituire un membro*

***Organi consultivi***

***Comitato delle regioni***

*Massimo 350 membri*

*Mandato di 5 anni, rinnovabile*

*Non possono essere nel contempo membri del PE*

*Il Consiglio sceglie i membri*

paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

## SEZIONE 2

### GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

#### **Sottosezione 1**

#### **Il Comitato delle regioni**

Articolo III-386 (ex articolo 263 TCE)

*U* Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

*XX* Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

Articolo III-387 (ex articolo 264 TCE)

*Presidente e ufficio di presidenza eletti per 2 anni e mezzo*

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

### **Consultazione**

Articolo III-388 (ex articolo 265 TCE)

*- nei casi previsti e nei casi di particolare interesse*

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

*Termine per i pareri non inferiore a un mese*

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

*Il CdR può formulare un parere quando il CESE è consultato*

Quando il Comitato economico e sociale è consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

### **Comitato economico e sociale**

#### **Sottosezione 2**

#### **Il Comitato economico e sociale**

Articolo III-389 (ex articolo 258 TCE)

*Fino a 350 membri*

*U*

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

Articolo III-390 (ex articolo 259 TCE)

*Mandato di 5 anni, rinnovabile*

*XX*

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

*Il Consiglio nomina i membri previa*

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

*consultazione della  
Commissione*

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.

Articolo III-391 (ex articolo 260 TCE)

*Presidente e ufficio di  
presidenza eletti per 2  
anni e mezzo*

Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

**Consultazione**

Articolo III-392 (ex articolo 262 TCE)

*- nei casi previsti e nei  
casi di particolare  
interesse*

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

*Termine per i pareri  
non inferiore a un mese*

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

### SEZIONE 3

**Banca europea per gli  
investimenti**

### LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo III-393 (ex articolo 266 TCE)

*Personalità giuridica*

*U\**

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

*I suoi membri sono gli  
Stati membri*

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.

*Il Consiglio adotta le modifiche dello Statuto all'unanimità*

Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

**Compito della Banca:**

Articolo III-394 (ex articolo 267 TCE)

*- sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno mediante la concessione di prestiti senza fini di lucro*

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

*- progetti di sviluppo*

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

*- ammodernamento o riconversione di imprese*

b) progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

*- nuove attività*

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

*- vasti progetti di interesse comune*

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

**Procedure decisionali**

#### SEZIONE 4

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E

#### ORGANISMI DELL'UNIONE

Articolo III-395 (ex articolo 250 TCE)

**Unanimità richiesta in sede di Consiglio per emendare le proposte**

1. Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-

**della Commissione**

*Finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta*

**Procedura legislativa ordinaria**

*1. La Commissione presenta una proposta al PE e al Consiglio*

*2. Il PE adotta una posizione e la trasmette al Consiglio*

*3.a. Il Consiglio approva a maggioranza qualificata = la proposta è adottata*

*3.b. Il Consiglio non approva = adotta la sua posizione a maggioranza qualificata e la trasmette al PE*

*La Commissione informa il PE della sua posizione*

*Se, entro tre mesi, il PE:*

*4.a. approva la posizione del Consiglio = la proposta è*

396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Articolo III-396 (ex articolo 251 TCE)

*Procedura ordinaria X\*\**

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

X 4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

*adottata*

*4.b. respinge a maggioranza assoluta dei membri = la proposta non è adottata*

*4.c. propone emendamenti a maggioranza assoluta = la proposta è rinviata al Consiglio  
La **Commissione** formula un **parere** sugli emendamenti*

*Se, entro tre mesi, il Consiglio, a maggioranza qualificata:*

*5.a. approva la posizione del PE = la proposta è adottata*

*5.b. non approva la posizione del PE = è convocato il **comitato di conciliazione***

***Unanimità** se la **Commissione** ha dato parere **negativo***

*6. Comitato di conciliazione*

*Un uguale numero di rappresentanti del Consiglio e del PE si accorda su un **progetto comune**: il Consiglio a maggioranza qualificata, il PE a maggioranza dei membri del comitato  
Termine: 6 settimane*

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

X 8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

U 9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

X\*\* 10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

*La Commissione assiste alle riunioni del comitato di conciliazione*

*Se in seno al comitato non vi è l'accordo di entrambe le parti = la proposta è respinta  
Termine: 6 settimane*

*7. Il progetto comune è trasmesso al Consiglio e al PE*

*Il Consiglio lo approva a maggioranza qualificata, il PE a maggioranza dei voti espressi  
Termine: 6 settimane*

*I termini possono essere prorogati*

*Disposizioni speciali quando un atto legislativo si basa su:  
- iniziativa di un gruppo di Stati*

*- raccomandazione della BCE  
- richiesta della Corte di giustizia*

*La Commissione è informata e formula un parere di sua iniziativa o su richiesta*

**Accordi interistituzionali**

*La Commissione, il PE e il Consiglio possono*

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

#### Terza lettura

X 13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Disposizioni particolari

XX 15. Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

Articolo III-397 (ex articolo 218, par. 1 TCE + nuova disposizione)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della

*concludere accordi interistituzionali*

***Pubblica amministrazione europea***

*- fornisce un sostegno alle istituzioni*

*Legislazione adottata a maggioranza qualificata*

***Trasparenza***

*Le istituzioni, organi e organismi adottano le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai documenti*

*Il PE e il Consiglio provvedono a rendere pubblici i documenti*

***Stipendi***

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su:*

*- stipendi*

*- indennità*

*- pensioni*

cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Articolo III-398 (nuovo)

X\*\*

1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.

Articolo III-399 (ex articolo 255 TCE)

1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.

Articolo III-400 (ex articoli 210 e 247, par. 8 TCE)

XX

1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:

a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;

b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;

c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

**Esecuzione degli atti**

Articolo III-401 (ex articolo 256 TCE)

*Gli atti che comportano un obbligo pecuniario hanno forza esecutiva ma non a carico degli Stati membri*

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

*CAPO II*

**Finanze**

*DISPOSIZIONI FINANZIARIE*

**Quadro finanziario pluriennale**

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo III-402 (nuovo)

**U\*\*\***

*Minimo 5 anni*

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55.

*Fissa i massimali annui per categoria di spesa*

2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

*Prevede le disposizioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di bilancio*

3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

*Qualora non sia adottato un nuovo quadro finanziario, il quadro precedente è prorogato Consiglio, Commissione e PE facilitano la procedura*

4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

## **Il bilancio**

### SEZIONE 2

#### BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo III-403 (ex articolo 272, par. 1 TCE)

*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

**Disposizioni relative al bilancio**  
*- stabilito per legge*

Articolo III-404 (ex articolo 272 TCE)

X\*\* (ma diversa dall'art. III-396)

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

*1. Ogni istituzione elabora uno stato di previsione delle spese*

1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

*2. La Commissione elabora un progetto di bilancio...*

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

*...e sottopone la proposta non oltre il 1° settembre al Consiglio e al PE*

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

*La Commissione può modificare il progetto fino alla convocazione del comitato di conciliazione*

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

*3. Il Consiglio comunica la sua posizione al PE non oltre il 1° ottobre*

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

*4.a. Il PE approva = il bilancio è adottato*

*4.b. Il PE non ha deliberato = il bilancio è adottato*

*4.c. Il PE adotta degli emendamenti a maggioranza dei suoi membri = è convocato il comitato di conciliazione, a meno che il Consiglio non approvi tutti gli emendamenti del PE*

*5. Il Consiglio e il PE giungono a un accordo su un progetto comune entro 21 giorni - maggioranza qualificata in sede di Consiglio e maggioranza dei rappresentanti del PE*

*La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione*

*Il progetto comune deve essere approvato entro 14 giorni, in caso contrario vedere il par. 8*

*6. Il comitato di conciliazione giunge a un accordo*

*6a. Entrambe le istituzioni approvano, una approva e l'altra o entrambe non riescono*

4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;

c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del

*a deliberare = il bilancio è approvato*

*6b. Entrambe respingono il progetto o una lo respinge e l'altra non riesce a deliberare = la Commissione presenta una nuova proposta*

*6c. Il PE respinge il progetto = la Commissione sottopone una nuova proposta*

*6d. Il PE approva e il Consiglio respinge il progetto = il bilancio è adottato*

*Il PE può confermare i propri emendamenti a maggioranza dei suoi membri e del 60% dei voti espressi, altrimenti è mantenuto il progetto comune*

*Il comitato di conciliazione non giunge a un accordo = la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio*

*7. Il Presidente del PE constata che il bilancio è adottato*

*Equilibrio delle entrate e delle spese*

*Se non è stato adottato alcun bilancio annuale, 1/12 degli stanziamenti del bilancio dell'anno*

progetto comune, o

b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base.

8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

#### Articolo III-405 (ex articolo 273 TCE)

1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti

*precedente può essere  
speso mensilmente, ma  
non può superare  
quanto previsto nel  
progetto di bilancio  
Le spese possono  
superare 1/12 se il  
Consiglio, su proposta  
della Commissione,  
adotta una decisione e  
se il PE non decide, a  
maggioranza dei suoi  
membri, di ridurre le  
spese*

*Le spese possono essere  
riportate*

*Le spese di PE,  
Consiglio,  
Commissione e Corte di  
giustizia sono iscritte in  
sezioni distinte del  
bilancio*

iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

X\*\* (codecisione negativa del PE) 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

#### Articolo III-406 (ex articolo 271 TCE)

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

- del Parlamento europeo,
- del Consiglio europeo e del Consiglio,
- della Commissione,
- della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

**Esecuzione**

**SEZIONE 3:**

**ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO**

Articolo III-407 (ex articolo 274 TCE)

*La Commissione e gli Stati membri danno esecuzione al bilancio*

La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

*Obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri*

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

*Responsabilità e modalità delle istituzioni*

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

*La Commissione può procedere a storni di stanziamenti tra i capitoli di bilancio*  
**Conti**

Articolo III-408 (ex articolo 275 TCE)

*La Commissione sottopone i conti al PE e al Consiglio*

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

*Relazione di valutazione*

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

**Scarico**

Articolo III-409 (ex articolo 276 TCE)

*Il PE, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico alla Commissione*

XX

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle

*Il PE può chiedere di ascoltare la Commissione*

osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

*La Commissione deve dar seguito alle osservazioni del PE e del Consiglio*

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

*Relazioni della Commissione sulle misure adottate*

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

#### SEZIONE 4

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-410 (ex articolo 277 TCE)

*Bilancio in euro*

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-411 (ex articolo 278 TCE)

*La Commissione può trasferire gli averi che essa detiene nella moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro*

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-412 (ex articolo 279 TCE)

*Prima U\*, poi X\**

*Regole finanziarie*

1. La legge europea stabilisce:

*- stabilite per legge*

a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

*Consultazione della Corte dei conti*

La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

*Regolamento sull'uso delle risorse proprie, adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio a partire dal 2007*

2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

*Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 2007*

3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-413 (nuovo)

*Rispetto degli obblighi giuridici*

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo III-414 (nuovo)

*Incontri regolari tra Consiglio, PE e Commissione su questioni di bilancio*

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

**Lotta contro la frode**

*Gli Stati membri proteggono gli interessi finanziari dell'Unione e i propri*

*Gli Stati membri coordinano tali azioni*

*Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione della Corte dei conti*

*Relazione annuale al PE e al Consiglio*

**Cooperazioni rafforzate**

*Devono rispettare:*

*- la Costituzione e il diritto*

*In particolare non possono recare pregiudizio:*

*- al mercato interno*

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo III-415 (ex articolo 280 TCE)

X\*\*

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.

*CAPO III*

*COOPERAZIONI RAFFORZATE*

Articolo III-416 (ex articoli 43, par. b, e ed f TUE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

- alla coesione  
economica, sociale e  
territoriale  
- agli scambi e alla  
concorrenza

Articolo III-417 (ex articoli 43, par. h e 44, par. 2 TUE)

*Rispetto reciproco tra  
Stati membri  
partecipanti e non  
partecipanti*

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo III-418 (ex articoli 27D e 43B TUE e nuove disposizioni)

*Aperte a tutti gli Stati  
membri in qualsiasi  
momento, nel rispetto  
delle regole già  
stabilite*

1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

*Partecipazione del  
maggior numero  
possibile di Stati  
membri*

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

*Il PE è tenuto informato*

2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo III-419 (ex articoli 27 C TUE e 11 TCE)

X\*\*\*/U

*Processo decisionale:  
gli Stati membri  
chiedono alla  
Commissione di  
presentare una  
proposta*

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

X\*\*\*\* L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

*Il Consiglio concede  
l'autorizzazione a*

*procedere a  
maggioranza  
qualificata previa  
approvazione del PE*

*Nell'ambito della  
PESC:*

*gli Stati membri  
presentano una  
richiesta:  
- al Consiglio  
- al ministro degli affari  
esteri  
- alla Commissione*

*Il Consiglio concede  
l'autorizzazione  
all'unanimità, il PE non  
partecipa*

*Domanda di  
partecipazione:  
1. notifica al Consiglio  
2. valutazione della  
Commissione (in caso  
di disaccordo con la  
valutazione della  
Commissione, lo Stato  
membro può sottoporre  
la questione al  
Consiglio)*

*3. il Consiglio delibera  
a maggioranza  
qualificata*

*Cooperazioni rafforzate*

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

*U* L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimità.

#### Articolo III-420 (ex articolo 27 TUE)

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta.

XX/X Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione

*nell'ambito della  
PESC: il ministro degli  
affari esteri deve essere  
consultato*

*PESC: il Consiglio  
delibera all'unanimità  
Spese tranne  
spese amministrative:  
- salvo diversamente  
stabilito, le spese  
sono a carico degli  
Stati membri  
partecipanti*

**Clausola di  
approfondimento**

*Il Consiglio può  
adottare all'unanimità  
una decisione che  
prevede che delibererà  
a maggioranza  
qualificata*

*Il Consiglio può  
decidere all'unanimità  
di passare dalla  
procedura legislativa  
speciale alla procedura  
legislativa ordinaria,  
previa consultazione  
del PE*

***Non nel settore della***

rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

*U* Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

Articolo III-421 (ex articolo 44 A TUE)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo III-422 (nuovo)

*U* 1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

*U\** 2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

**difesa**

*Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza*

Articolo III-423 (ex articolo 45 TUE)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

**Dipartimenti francesi d'oltremare**

*Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del PE, deliberando a maggioranza qualificata adotta accordi speciali per l'applicazione della Costituzione*

Articolo III-424 (ex articolo 299, par. 2 e 3 TCE)

X\*

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

**Diritti di proprietà**

*I diritti di proprietà degli Stati membri rimangono impregiudicati*

Articolo III-425 (ex articolo 295 TCE)

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

*L'Unione può acquistare beni e stare in giudizio*

Articolo III-426 (ex articolo 282 TCE)

In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

**Statuto dei funzionari**

Articolo III-427 (ex articolo 282 TCE)

X\*\*

*Maggioranza qualificata con procedura legislativa ordinaria*

La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Articolo III-428 (ex articolo 284 TCE)

*La Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie*

*Maggioranza semplice* - Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

**Statistiche**

Articolo III-429 (ex articolo 285 TCE)

X\*\*

*Misure di elaborazione fissate mediante procedura legislativa ordinaria a maggioranza qualificata*

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

**Riservatezza**

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

Articolo III-430 (ex articolo 287 TCE)

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

**Responsabilità contrattuale**

Articolo III-431 (ex articolo 288 TCE)

*L'Unione può essere ritenuta responsabile per risarcimento danni e responsabilità contrattuale*

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i

	<p><u>danni</u> cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La <u>responsabilità personale degli agenti</u> nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.</p>
<p><b>Sede</b></p>	<p>Articolo III-432 (ex articolo 289 TCE)</p>
<p><i>Fissata d'intesa comune, vedere protocollo 6</i></p>	<p>U La <u>sede delle istituzioni dell'Unione</u> è fissata <u>d'intesa comune</u> dai governi degli Stati membri.</p>
<p><b>Regime linguistico</b> <i>Il Consiglio delibera all'unanimità</i></p>	<p>Articolo III-433 (ex articolo 290 TCE)</p> <p>U Il <u>Consiglio</u> adotta <u>all'unanimità</u> un regolamento europeo che fissa il <u>regime linguistico delle istituzioni dell'Unione</u>, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>
<p><b>Privilegi e immunità</b></p>	<p>Articolo III-434 (ex articolo 291 TCE)</p> <p>L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, dei <u>privilegi e delle immunità</u> necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti.</p>
<p><i>La Costituzione non pregiudica le convenzioni concluse prima del 1958 tra Stati membri e paesi terzi o dagli Stati aderenti prima della loro adesione</i></p>	<p>Articolo III-435 (ex articolo 307 TCE)</p> <p>La Costituzione <u>non pregiudica</u> i diritti e gli obblighi derivanti da <u>convenzioni concluse</u>, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, <u>anteriormente alla data dell'adesione</u>, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.</p>
<p><i>Gli Stati membri devono tuttavia eliminare le incompatibilità</i></p>	<p>Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad <u>eliminare le incompatibilità</u> constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.</p> <p>Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati</p>

membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo III-436 (ex articolo 296 TCE)

U

*La Costituzione:*

*- non obbliga gli Stati membri a fornire informazioni sulla propria sicurezza nazionale*  
*- non impedisce agli Stati membri di decidere in merito alla produzione e al commercio di armi, a meno che ciò non alteri la concorrenza in settori non militari*

*Modifiche all'elenco di prodotti militari adottate all'unanimità su proposta della Commissione*

1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

**DISPOSIZIONI  
FINALI**

**Abrogazione dei  
precedenti trattati**  
*Tutti i precedenti  
trattati e loro allegati  
sono abrogati, a meno  
che non siano  
modificati da o inclusi  
nella presente  
Costituzione*

**PARTE IV:**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Articolo IV-437 (nuovo)  
Abrogazione dei precedenti trattati

1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2. I trattati relativi all'adesione:

a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

b) della Repubblica ellenica,

c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati.

Tuttavia:

– le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;

– le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,

**Continuità giuridica**

*È istituita una nuova  
Unione europea*

*Tutti i diritti e obblighi  
restano in vigore, a  
meno che non violino la  
presente Costituzione*

*L'acquis in materia di  
giurisprudenza è  
mantenuto*

della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Articolo IV-438 (nuovo):  
Successione e continuità giuridica

1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.

2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.

3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.

Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.

4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.

5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel

	<p>rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.</p>
<p><b>Disposizioni transitorie</b></p>	<p>Articolo IV-439 (nuovo) <u>Disposizioni transitorie</u> relative a talune istituzioni</p>
<p><b>Protocollo 34 sulle disposizioni transitorie</b></p>	<p>Le <u>disposizioni transitorie</u> relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, <u>figurano nel protocollo</u> sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.</p>
<p><b>Area geografica</b></p>	<p>Articolo IV-440 (ex articolo 299, par. 2 e 3 TCE) <u>Campo di applicazione territoriale</u></p>
<p><i>Tutti gli Stati membri</i></p>	<p>U</p> <p>1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.</p>
<p><i>(Romania, Bulgaria e Turchia hanno firmato la Costituzione in veste di paesi candidati)</i></p>	<p>2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle <u>Azzorre</u>, a <u>Madera</u> e alle <u>isole Canarie</u> conformemente all'articolo III-424.</p>
<p><i>Dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie</i></p>	<p>3. I <u>paesi e territori d'oltremare</u>, il cui <u>elenco</u> figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.</p>
<p><i>Associazione</i></p>	<p>Il presente trattato non si applica ai <u>paesi</u> e <u>territori</u> d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il <u>Regno Unito</u> di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.</p>
<p><i>Non si applica ai paesi d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito</i></p>	<p>4. Il presente trattato si applica ai <u>territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza</u> nei rapporti con l'estero.</p>
<p><i>Si applica ai territori europei rappresentati da uno Stato membro</i></p>	<p>5. Il presente trattato si applica alle <u>isole Åland</u> con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran</p>
<p><i>Isole Åland</i></p>	

*La Costituzione non si applica alle isole Færøer (né alla Groenlandia in quanto territorio non europeo)*

*Non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro*

*Si applica in parte all'isola di Man e alle isole Normanne*

*Il Consiglio europeo può modificare lo status di un PTOM all'unanimità*

***Unioni regionali***

*Il Benelux è riconosciuto  
Non si fa riferimento all'Unione nordica*

Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5:

a) il presente trattato non si applica alle Færøer;

b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;

c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo IV-441 (ex articolo 306 TCE)

Unioni regionali

Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

***I protocolli hanno lo stesso statuto giuridico degli articoli nel presente trattato***

*I vecchi protocolli sono abrogati, se non sono allegati alla Costituzione*

***Revisione del trattato***

*Gli Stati membri, il PE e la Commissione hanno diritto di iniziativa per gli emendamenti*

*Il Consiglio europeo decide, a maggioranza semplice, se esaminare le modifiche*

*È convocata una convenzione*

*Il PE può opporsi alla decisione di NON convocare una convenzione*

*Modifiche stabilite "di comune accordo"*

***Ratifica da parte di tutti gli Stati membri***

***I Primi ministri si riuniscono se il 20% degli Stati membri non***

Articolo IV-442 (ex articolo 311 TCE)

Protocolli e allegati

I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo III-443 (ex articolo 48 TUE)

Procedura di revisione ordinaria

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

*Maggioranza semplice* - 2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea.

*U nell'ambito della convenzione* - La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3. *Maggioranza semplice e\*\*\** Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato

**ratifica entro 2 anni**

**Clausola di approfondimento**

**Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può passare alla maggioranza qualificata**

*Non nel settore della difesa*

**Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può passare alla procedura legislativa ordinaria**

*Qualsiasi parlamento nazionale può opporsi a tale decisione*

**Approvazione del PE che delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri  
Revisione semplificata per le politiche interne**

*Non è richiesta la convocazione di un Conferenza intergovernativa*

*Il Consiglio europeo decide all'unanimità se modificare la parte III, titolo III (politiche interne)*

difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-444 (nuovo)  
Procedura di revisione semplificata

*U\*\*\* (veto)* 1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

*U\*\*\* (veto)* 2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.

3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo IV-445 (nuovo)  
Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione

*U\**

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.

*Le modifiche devono essere approvate dagli Stati membri...*

*..... e non possono estendere le competenze dell'Unione*

**Durata**

**Clausola "per sempre"**

**Ratifica e entrata in vigore**

*Il trattato deve essere ratificato da tutti gli Stati membri*

*Data prevista di entrata in vigore: 1° novembre 2006*

**Lingue**

*Tutte le versioni sono uguali (ma è consigliabile consultare la versione francese in caso di dubbi sull'interpretazione)*

Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.

Articolo IV-446 (ex articoli 51 TUE e 312 TCE)

**Durata**

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-447 (ex articoli 52 TUE e 313 TCE)

**Ratifica e entrata in vigore**

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-448 (ex articoli 53 TUE e 314 TCE)

**Testi autentici e traduzioni**

1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma

in calce al presente trattato.

Fatto a ..., addì ...

---

## Relazione alternativa

### L'EUROPA DELLE DEMOCRAZIE

*Una cooperazione costruita sulle democrazie nazionali*

*Il compito della Convenzione non è compiuto*

*L'Unione non è più vicina ai cittadini*

*Non vi è una chiara ripartizione delle competenze...  
...e la Corte di giustizia decide nei casi controversi (dovrà favorire una maggiore integrazione)  
L'Unione agisce in maniera troppo burocratica*

*Istituzioni rigide e inefficienti*

*Europa dei Presidenti*

*Minore influenza dei Parlamenti nazionali*

*Non vi è un reale*

**Laeken: le aspettative mancate.** In qualità di membri della Convenzione non possiamo avallare il progetto di Costituzione europea: esso non soddisfa i requisiti della dichiarazione di Laeken, del dicembre 2001.

La dichiarazione di Laeken afferma "**occorre avvicinare le istituzioni europee al cittadino**". Il trasferimento di un più ampio potere decisionale dagli Stati membri all'Unione nel campo della giustizia penale e in nuovi settori della politica nazionale renderà l'Unione più remota.

Laeken aggiunge che è necessario "**rendere più trasparente la ripartizione delle competenze**". Ma la nuova categoria di "competenze concorrenti" non offre alcuna garanzia sul modo in cui queste saranno ripartite, specie perché gli Stati membri non potranno legiferare in tali settori se l'Unione decide di agire. La Corte di giustizia a Lussemburgo deciderà nei casi controversi.

Laeken ritiene che l'Unione "**agisca in maniera troppo burocratica**". Il progetto di Costituzione non affronta l'aspetto delle 97.000 pagine di acquis comunitario che sono andate accumulandosi e propone un nuovo strumento giuridico, l'"atto non legislativo", con il quale la Commissione non eletta può approvare leggi vincolanti.

Laeken chiede "**alle istituzioni europee meno complessità e rigidità**". Ma la Costituzione conferisce maggiori poteri a tutte le attuali istituzioni UE e crea un'Europa di Presidenti, con più posti per i politici e meno influenza per i cittadini.

Laeken ha messo in evidenza l'importanza dei Parlamenti nazionali e il trattato di Nizza "**ha sottolineato la necessità di esaminare il loro ruolo nella costruzione europea**". I Parlamenti nazionali perdono di influenza rispetto alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Di fatto il nuovo ruolo proposto per i Parlamenti nazionali a "garanzia" del

<i>principio di sussidiarietà</i>	rispetto del <u>principio di sussidiarietà</u> si riduce a richieste che la <u>Commissione può ignorare</u> . Non una singola competenza verrà restituita agli Stati membri.
<i>Maggiore potere alle istituzioni coinvolte in casi di cattiva gestione, sperperi e frodi</i>	Laeken chiede " <b>più trasparenza ed efficienza</b> " nell'Unione. La Costituzione concentra un <u>maggiore potere</u> esecutivo e di bilancio proprio nelle <u>istituzioni dell'UE</u> che sono state più volte e sono tuttora <u>oggetto</u> di scandali per <u>cattiva gestione, sperperi e frodi</u> .
<i>Assenza di studi sulle alternative possibili alla Costituzione</i>	Laeken suggerisce la possibilità di una costituzione: " <b>Infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino non debbano portare, a termine, all'adozione nell'Unione di un testo costituzionale</b> ". La proposta di trasformare gli attuali trattati intergovernativi in una nuova <u>Costituzione europea</u> è stata prontamente accolta, <u>senza</u> tuttavia <u>valutare</u> le <u>alternative possibili</u> o le conseguenze a lungo termine di tale atto.
<i>La Costituzione crea uno stato centralizzato</i>	Laeken si prefiggeva come obiettivo primario un' <b>Europa democratica</b> . Il progetto di Costituzione crea una <u>nuova Europa centralizzata</u> , più potente, più remota, con più politici, più burocrazia e un divario più ampio tra chi governa e chi è governato. Il trattato EURATOM è stato inserito nella Costituzione all'ultimo momento, senza che alcun gruppo di lavoro abbia avuto il tempo di rivederlo.
<i>Progetto non democratico:</i>	<b>Il progetto di Costituzione dell'UE non è mai stato redatto in base a normali metodi democratici.</b>
<i>- i paesi candidati non avevano alcuna influenza</i>	- Nel Praesidium i <u>paesi candidati</u> sono stati trattati alla stregua di osservatori <u>senza una reale voce in capitolo</u> ;
<i>- presenza delle sole tre maggiori compagini politiche</i>	- solo tre compagini politiche erano rappresentate all'interno del potente Praesidium che ha redatto un testo privo di lungimiranza;
<i>- assenza di un normale processo politico</i>	- ai membri è stato <u>rifiutato il diritto di far tradurre, distribuire, discutere e votare i loro emendamenti</u> ;
<i>- Convenzione non rappresentativa</i>	- tra i membri della Convenzione <u>non figuravano rappresentanti</u> di quella metà della popolazione che <u>ha respinto</u> il tratto di <u>Maastricht</u> in <u>Francia</u> o il trattato di <u>Nizza</u> in <u>Irlanda</u> ; a <u>nessun euroscettico</u> o <u>eurorealista</u> è stato consentito di osservare o prendere parte ai lavori del <u>Praesidium</u> o di uno dei segretariati che lo hanno assistito.
	Giscard non ha consentito un <u>processo democratico e votazioni normali</u> nell'ambito della Convenzione. Il progetto di Costituzione è contrario a qualsiasi principio democratico. Vogliamo che una convenzione molto più rappresentativa rediga un nuovo progetto, democratico nel contenuto e

<i>Convocazione di una nuova Convenzione</i>	democratico nelle procedure seguite.
<b>15 punti per un'Europa delle democrazie</b>	<b>Sottoponiamo all'attenzione dei nostri Primi ministri e degli altri cittadini i seguenti 15 punti.</b>
<i>Organizzazione della UE su base interparlamentare</i>	1. EUROPA DELLE DEMOCRAZIE. L'Unione europea (UE) <u>non deve avere una costituzione</u> . L'Europa dovrebbe invece essere organizzata su <u>base interparlamentare</u> tramite un trattato di cooperazione europea. Ciò darà vita a un'Europa delle democrazie (DE) al posto dell'Unione europea esistente. Se l'UE dovesse avere un nuovo nome dovrebbe essere Europa delle democrazie.
<i>Focalizzazione della UE solo sulle questioni transfrontaliere</i>	2. UN TRATTATO PIÙ SNELLO Le attuali 97.000 pagine dell'acquis comunitario che copre l'UE e il SEE devono essere <u>radicalmente semplificate</u> . Piuttosto, è necessario focalizzarsi sulle <u>questioni transfrontaliere</u> , relativamente alle quali i parlamenti nazionali non possono agire autonomamente in maniera efficace. Le decisioni in materia di sussidiarietà devono essere prese dai parlamenti nazionali.
<i>Apertura a tutte le democrazie</i>	3. APERTURA A TUTTE LE DEMOCRAZIE. La partecipazione all'ED sarà <u>aperta a qualsiasi stato europeo democratico</u> , firmatario della <u>Convezione europea dei diritti dell'uomo</u> e pienamente rispettoso della stessa.
<i>Semplificazione del processo decisionale: - due tipi di leggi - maggioranza = 75 % degli Stati</i>	4. SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE. Le attuali 30 differenti modalità di decisione nell'UE verranno ridotte a due: <u>leggi e raccomandazioni</u> . Laddove si applica la votazione a <u>maggioranza qualificata</u> , la proposta in questione richiederà il <u>75% dei voti favorevoli</u> , salvo diversamente stabilito.
<i>Diritto di veto dei parlamenti nazionali</i>	5. VETO SULLE QUESTIONI DI VITALE IMPORTANZA. Le leggi saranno valide solo se <u>approvate dai parlamenti nazionali</u> . Un parlamento nazionale avrà diritto di <u>veto</u> su qualsiasi questione ritenuta importante.
<i>Facoltà di legiferare solo su questioni di interesse comune</i>	6. QUESTIONI FONDAMENTALI COMUNI. Le leggi stabiliranno le regole relative al <u>mercato comune</u> e ad <u>alcuni standard minimi</u> comuni per la tutela dei <u>lavoratori</u> , dei <u>consumatori</u> , della <u>salute</u> , della <u>sicurezza</u> e dell' <u>ambiente</u> . In altri ambiti l'ED avrà facoltà di emettere raccomandazioni rivolte agli Stati membri, che saranno comunque sempre liberi di adottare standard più elevati.
<i>Stabilire standard minimi comuni</i>	
<i>Possibilità per un gruppo</i>	7. COOPERAZIONE FLESSIBILE. L'ED potrà approvare all'unanimità

<i>di Stati di instaurare una cooperazione più stretta</i>	una <u>cooperazione flessibile</u> per quelle nazioni interessate a una cooperazione più stretta. L'ED, inoltre, riconoscerà e appoggerà altre organizzazioni paneuropee, quali ad esempio il Consiglio d'Europa.
<i>Tutte le riunioni e i documenti devono essere resi pubblici, salvo eccezioni stabilite a maggioranza qualificata</i>	8. ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA. Il processo decisionale e i relativi documenti saranno <u>aperti e accessibili</u> , salvo nel caso in cui non venga <u>confermato a maggioranza qualificata</u> un ragionevole motivo di eccezione.
<i>Votazione semplificata - uno Stato un voto - maggioranza = 75% degli Stati che rappresentino il 50% della popolazione della UE</i>	9. SEMPLIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE DEL CONSIGLIO. Verrà introdotto per il Consiglio un sistema di votazione semplificato, che potrà prevedere per ciascuno Stato membro il diritto a un voto in seno al Consiglio ed. Una decisione a <u>maggioranza qualificata</u> richiederà il sostegno di <u>paesi che insieme costituiscano più della metà della popolazione totale dell'ED</u> .
<i>Parlamenti nazionali: - eleggono il proprio commissario - eleggono insieme il Presidente della Commissione - adottano il programma legislativo annuale</i>	10. ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DA PARTE DEI PARLAMENTI NAZIONALI. Ogni <u>parlamento nazionale dovrebbe eleggere il proprio commissario</u> . Questi <u>presenzierà ai comitati di sorveglianza europei</u> del parlamento nazionale interessato. I parlamenti nazionali avranno la facoltà di licenziare il proprio commissario. Il <u>Presidente della Commissione</u> sarà eletto dai parlamenti nazionali. I parlamenti nazionali decideranno in ordine al <u>programma legislativo annuale</u> e la <u>Commissione</u> svolgerà conformemente <u>funzioni di segretariato per il Consiglio</u> e i <u>parlamenti nazionali</u> .
<i>La Corte di giustizia può non legiferare</i>	11. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DELLA CORTE. Verrà <u>messo un freno all'attività legale</u> della Corte europea del Lussemburgo ed essa dovrà <u>rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo</u> .
<i>Accordi di partenariato relativi al commercio e all'assistenza ai paesi terzi</i>	12. ACCORDI DI PARTENARIATO. Gli Stati membri e l'ED potranno sottoscrivere <u>accordi di partenariato di reciproco interesse</u> con stati o gruppi di stati. L'Ed rispetterà la <u>democrazia parlamentare dei paesi associati</u> e potrà <u>sostenere finanziariamente quelli più poveri</u> , promuovendo al contempo <u>accordi di libero scambio</u> .
<i>Maggiori possibilità di controllo</i>	13. MIGLIORE SORVEGLIANZA. Il Mediatore europeo, la Corte dei conti e le commissioni per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali avranno <u>accesso a tutti i documenti</u> e a tutti i <u>conti finanziari</u> .
<i>Uguaglianza di tutte le lingue</i>	14. UGUAGLIANZA A LIVELLO LINGUISTICO. All'atto della legiferazione, tutte le <u>lingue ufficiali dell'ED verranno poste sullo stesso piano</u> .

Assenza di un esercito europeo

Mandato di ONU e OSCE alla UE

15. NAZIONI UNITE. L'ED non avrà un esercito proprio. Il mantenimento e il ristabilimento della pace dovrebbero essere delegati alle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Gli Stati membri decideranno autonomamente se optare per una difesa comune attraverso la NATO, per una difesa indipendente o se seguire una politica di neutralità.

**Contributo dei membri della Commissione:**

Abitbol, William - (Membro supplente) Parlamento europeo  
 Bonde, Jens-Peter - (Membro) Parlamento europeo  
 Dalgaard, Per - (Membro supplente) Danimarca - Parlamento  
 Gormley, John - (Membro supplente) Irlanda - Parlamento  
 Heathcoat-Amory, David - (Membro) – Regno Unito - Parlamento  
 Seppanen, Esko - (Membro supplente) Parlamento europeo  
 Skaarup, Peter - (Membro) Danimarca - Parlamento  
 Zahradil, Jan - (Membro) Repubblica ceca - Parlamento

## TAVOLA DELLE EQUIVALENZE

### - della Costituzione della UE

Costituzione UE	Trattato di Nizza – TUE/TCE	Maastricht – TUE/TCE
<b>Parte I</b>		
<b>Titolo I</b>		
Art. I-1	Art. 1 (e 49) TUE	Art. A (e O) TUE
Art. I-2	Art. 6 §1 TUE	Art. F §1 TUE
Art. I-3	Art. 2 (e 6 §4) TUE e 2 TCE	Art. B (e F §3) TUE e 2 TCE
Art. I-4	Art. 12 TCE	Art. 6 TCE
Art. I-5	Art. 6 §3 TUE e 10 TCE	Art. F §1 TUE e 5 TCE
	Art. 281 TCE	Art. 210 TCE
	Art. 6 §2 TUE	Art. F §2 TUE
	Art. 17 TCE Art. 18 TCE Art 19 TCE Art 20 TCE	Art. 8 TCE Art. 8a TCE Art. 8b TCE Art. 8c TCE

	Art 21 TCE	Art. 8d TCE
	Art. 5 TCE	Art. 3b TCE
	Art. 98 TCE Art. 99 TCE Art. 100 TCE Art. 101 TCE Art. 102 TCE Art. 103 TCE Art. 104 TCE Art. 105 TCE Art. 106 TCE Art. 107 TCE Art. 108 TCE Art. 109 TCE Art. 110 TCE Art. 111 TCE Art. 112 TCE Art. 113 TCE Art. 114 TCE Art. 115 TCE Art. 116 TCE Art. 117 TCE Art. 118 TCE Art. 119 TCE Art. 120 TCE Art. 121 TCE Art. 122 TCE Art. 123 TCE Art. 124 TCE Art. 125 TCE Art. 126 TCE Art. 127 TCE Art. 128 TCE Art. 129 TCE Art. 130 TCE	Art. 102a TCE Art. 103 TCE Art. 103a TCE Art. 104 TCE Art. 104a TCE Art. 104b TCE Art. 104c TCE Art. 105 TCE Art. 105a TCE Art. 106 TCE Art. 107 TCE Art. 108 TCE Art. 108a TCE Art. 109 TCE Art. 109a TCE Art. 109b TCE Art. 109c TCE Art. 109d TCE Art. 109e TCE Art. 109f TCE Art. 109g TCE Art. 109h TCE Art. 109i TCE Art. 109j TCE Art. 109k TCE Art. 109l TCE Art. 109m TCE Art. 109n TCE Art. 109o TCE Art. 109p TCE Art. 109q TCE Art. 109r TCE Art. 109s TCE
	Art. 11 e 17 TCE	Art. J.1 e J.7 TUE
	Art. 308 TCE	Art. 235 TCE

	Art. 3 § 1 TUE e 7 § 1 TCE	Art. C TUE e art. 4 §1 TCE
	Art. 189 TCE Art. 190 TCE Art. 192 TCE Art. 197 TCE	Art. 137 TCE Art. 138 TCE Art. 138b TCE Art. 140 TCE
	Art. 4 TUE	Art. D TUE
	Art. 202 TCE Art. 203 TCE	Art. 145 TCE Art. 146 TCE
	Art. 203 TCE	Art. 146 TCE
	Art. 205 TCE	Art. 148 TCE
	Art. 201 TCE Art. 211 TCE Art. 213 TCE Art. 214 §1 TCE Art. 274 TCE	Art. 144 TCE Art. 155 TCE Art. 157 TCE Art. 158 §1 TCE Art. 205 TCE
	Art. 214 TCE Art. 217 TCE	Art. 158 TCE Art. 161 TCE
	Art. da 220 a 224 TCE	Art. da 164 a 168 TCE
	Art. 8 TCE (e art. 105, 106, 107, 108, 110 e 112 TCE)	Art. 4a TCE (e art. 105, 105a, 106, 107, 108a e 109a TCE)
	Art. 246 TCE (e art. 247 e 248 TCE)	Art. 188a TCE (e art. 188b e 188c TCE)
	Art. 7 §2, 257, 258 e 263 TCE	Art. 4 §1, 193, 194 e 198a TCE
	Art. 249 TCE e 13 e 34 TUE	Art. 198 TCE e J.3 e K.6 TUE
	Art. 202 TCE	Art. 145 TCE
	Art. 253 TCE	Art. 190 TCE
	Art. 254 TCE	Art. 191
	Art. 13, 16, 21, 22 e 23 TUE	Art. J.3, J.6, J.11, J.12 e J.13 TUE
	Art. 17 TUE (e art. 21 TUE)	Art. J.7 TUE (e art. J.11 TUE)
	Art. 29 TUE e 61 TCE	Art K.1 TUE e 73i TCE
	Art. 43 to 43B e 44 TUE, e art. 11 TCE	Art K.15 e K.16 TUE, e art. 5a TCE
	Art. 1 TUE, 189 e 191 TCE	Art. A TUE, 137 e 138a TCE



	(Carta dei diritti fondamentali)	
	(Carta dei diritti fondamentali)	
	(Carta dei diritti fondamentali)	
	(Carta dei diritti fondamentali)	
	(Carta dei diritti fondamentali)	
	(Carta dei diritti fondamentali)	
5*		
6	Art. 3 §2 TCE	Art. 3 TCE
7*		
8*		
9	Art. 6 TCE	Art. 12 TCE
0	Art. 153 §2 TCE	Art. 129a TCE

1	Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali	Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali
2	Art. 16 TCE	Art. 7d TCE
3	Art. 12 TCE	Art. 6 TCE
4	Art. 13 TCE	Art. 6a TCE
5	Art. 18 TCE	Art. 8a TCE
6	Art. 19 TCE	Art. 8b TCE
7	Art. 20 TCE	Art. 8c TCE
8	Art. 21 TCE	Art. 8d TCE
9	Art. 22 TCE	Art. 8e TCE
0	Art. 14 e 15 TCE	Art. 7a e 7c TCE
1	Art. 297 TCE	Art. 224 TCE
2	Art. 298 TCE	Art. 225 TCE
3	Art. 39 TCE	Art. 48 TCE
4	Art. 40 TCE	Art. 49 TCE
5	Art. 41 TCE	Art. 50 TCE
6	Art. 42 TCE	Art. 51 TCE
7	Art. 43 TCE	Art. 52 TCE
8	Art. 44 TCE	Art. 54 TCE
9	Art. 45 TCE	Art. 55 TCE
0	Art. 46 TCE	Art. 56 TCE
1	Art. 47 TCE	Art. 57 TCE
2	Art. 48 TCE	Art. 58 TCE
3	Art. 294 TCE	Art. 221 TCE
4	Art. 49 TCE	Art. 59 TCE
5	Art. 50 TCE	Art. 60 TCE
6	Art. 51 TCE	Art. 61 TCE
7	Art. 52 TCE	Art. 63 TCE
8	Art. 53 TCE	Art. 64 TCE
9	Art. 54 TCE	Art. 65 TCE
0	Art. 55 TCE	Art. 66 TCE
1	Art. 23, 24, 25, 26 e 27 TCE	Art. 9, 10, 12, 27 e 28 TCE
2	Art. 135 TCE	Art. 116 TCE
3	Art. 28 e 29 TCE	Art. 30 e 34 TCE
4	Art. 30 TCE	Art. 36 TCE
5	Art. 31 TCE	Art. 37 TCE
6	Art. 56 TCE	Art. 73b TCE
7	Art. 57 TCE	Art. 73c TCE
8	Art. 58 TCE	Art. 73d TCE
9	Art. 59 TCE	Art. 73f TCE
0	Art. 60 TCE	Art. 73g TCE
1	Art. 81 TCE	Art. 85 TCE

2	Art. 82 TCE	Art. 86 TCE
3	Art. 83 TCE	Art. 87 TCE
4	Art. 84 TCE	Art. 88 TCE
5	Art. 85 TCE	Art. 89 TCE
6	Art. 86 TCE	Art. 90 TCE
7	Art. 87 TCE	Art. 92 TCE
8	Art. 88 TCE	Art. 93 TCE
9	Art. 89 TCE	Art. 94 TCE
0	Art. 90, 91 e 92 TCE	Art. 95, 96 e 98 TCE
1	Art. 93 TCE	Art. 99 TCE
2	Art. 95 TCE	Art. 100a TCE
3	Art. 94 TCE	Art. 100 TCE
4	Art. 96 TCE	Art. 101 TCE
5	Art. 97 TCE	Art. 102 TCE
6*		
7	Art. 4 TCE	Art. 3a TCE
8	Art. 98 TCE	Art. 102a TCE
9	Art. 99 TCE	Art. 103 TCE
0	Art. 100 TCE	Art. 103a TCE
1	Art. 101 TCE	Art. 104 TCE
2	Art. 102 TCE	Art. 104a TCE
3	Art. 103 TCE	Art. 104b TCE
4	Art. 104 TCE	Art. 104c TCE
5	Art. 105 TCE	Art. 105 TCE
6	Art. 106 TCE	Art. 105a TCE
7	Art. 107 TCE	Art. 106 TCE
8	Art. 108 TCE	Art. 107 TCE
9	Art. 109 TCE	Art. 108 TCE
0	Art. 110 TCE	Art. 108a TCE
1	Art. 123 §4 TCE	Art. 109l TCE
2	Art. 114 da §2 a §4 TCE	Art. 109c § da 2 a §4 TCE
3	Art. 115 TCE	Art. 109d TCE
4*		
5*		
6*		
7	Art. 122 §1 e § da 3 a 5 TCE	Art 109k §1 e § da 3 a §5 TCE
8	Art. 121 §1, 122 §2 e 123 §5 TCE	Art. 109j §1, 109k §2 e 109l §5 TCE
9	Art. 117 §2 e 123 §3 TCE	109f §2 e 109l §3 TCE
0	Art. 124 §1 TCE	Art. 109m §1 TCE
1	Art. 119 TCE	Art 109h TCE
2	Art. 120 TCE	Art. 109i TCE
3	Art. 125 TCE	Art. 109n TCE
4	Art. 126 TCE	Art. 109o TCE

5	Art. 127 TCE	Art. 109p TCE
6	Art. 128 TCE	Art. 109q TCE
7	Art. 129 TCE	Art. 109r TCE
8	Art. 130 TCE	Art. 109s TCE
9	Art. 136 TCE	Art. 117 TCE
0	Art. 137 TCE	Art. 118 TCE
1	Art. 138 TCE	Art. 118a TCE
2	Art. 139 TCE	Art. 118b TCE
3	Art. 140 TCE	Art. 118c TCE
4	Art. 141 TCE	Art. 119 TCE
5	Art. 142 TCE	Art. 119a TCE
6	Art. 143 TCE	Art. 120 TCE
7	Art. 144 TCE	Art. 121 TCE
8	Art. 145 TCE	Art. 122 TCE
9	Art. da 146 a 148 TCE	Art. 123 to 125 TCE
0	Art. 158 TCE	Art. 130a TCE
1	Art. 159 TCE	Art. 130b TCE
2	Art. 160 TCE	Art. 130c TCE
3	Art. 161 TCE	Art. 130d TCE
4	Art. 162 TCE	Art. 130e TCE
5	Art. 32 §1 TCE	Art. 38 TCE
6	Art. 32 TCE	Art. K.4 TCE
7	Art. 33 TCE	Art. K.5 TCE
8	Art. 34 TCE	Art. K.6 TCE
9	Art. 35 TCE	Art. K.7 TCE
0	Art. 36 TCE	Art. K.8 TCE
1	Art. 37 TCE	Art. K.9 TCE
2	Art. 38 TCE	Art. K.10 TCE
3	Art. 174 TCE	Art. 130r TCE
4	Art. 175 e 176 TCE	Art. 130s e 130t TCE
5	Art. 153 §1 e § da 3 a 5 TCE	
6	Art. 70 e 71 TCE	Art. 74 e 75 TCE
7	Art. 72 TCE	Art. 76 TCE
8	Art. 73 TCE	Art. 77 TCE
9	Art. 74 TCE	Art. 78 TCE
0	Art. 75 TCE	Art. 79 TCE
1	Art. 76 TCE	Art. 80 TCE
2	Art. 77 TCE	Art. 81 TCE
3	Art. 78 TCE	Art. 82 TCE
4	Art. 79 TCE	Art 83 TCE
5	Art. 80 TCE	Art. 84 TCE
6	Art. 154 TCE	Art. 129b TCE
7	Art. 155 e 156 TCE	Art. 129c e 129d TCE
8	Art. 163 TCE	Art. 130f TCE

9	Art. 164 TCE	Art. 130g TCE
0	Art. 165 TCE	Art. 130h TCE
1	Art. 166 TCE	Art. 130i TCE
2	Art. 167, 168, 169, 170 e 172 2. alternativo TCE	Art. 130j, 130k, 130l, 130m e 130o 2. alternativo
3	Art. 171 e 172 1. alternativo TCE	Art. 130n e 130o 1. alternativo TCE
4*		
5	Art. 173 TCE	Art. 173 TCE
6*		
7	Art. 29 TUE e 61 TCE	Art. K.1 TUE e 73i TCE
8*		
9*		
0*		
1	Art. 36 TUE	Art. K.8 TUE
2	Art. 33 TUE e 64 §1 TCE	Art. K.5 TUE e 73l §1 TCE
3	Art. 66 TCE (e 34 §1 TUE)	Art. 73n TCE (e K.6 1. alternativo TUE)
4*		
5	Art. 62 TCE	Art. 73j TCE
6	Art. 63 §1, §2 e art. 64 §2 TCE	Art. 73k §1, §2 e art. 73l TCE
7	Art. 63 §3 e §4 TCE	Art. 73k §3 e §4 TCE
8*		
9	Art. 65 TCE	Art. 73m TCE
0	Art. 31 §1 da a a d TUE	Art. K.3 TUE
1	Art. 31 §1 e TUE	Art. K.3 TUE
2*		
3	Art. 31 §2 TUE	Art. K.3 TUE
4*		
5	Art. 30 §1 TUE	Art. K.2 TUE
6	Art. 30 §2 TUE	Art. K.2 TUE
7	Art. 32 TUE	Art. K.4 TUE
8	Art. 152 TCE	Art. 129 TCE
9	Art. 157 TCE	Art. 130 TCE
0	Art. 151 TCE	Art. 128 TCE
1*		
2	Art. 149 TCE	Art. 126 TCE
3	Art. 150 TCE	Art. 127 TCE
4*		
5*		
6	Art. 182 e 188 TCE	Art. 131 e 136a TCE
7	Art. 183 TCE	Art. 132 TCE
8	Art. 184 TCE	Art. 133 TCE
9	Art. 185 TCE	Art. 134 TCE

0	Art. 186 TCE	Art. 135 TCE
1	Art. 187 TCE	Art. 136 TCE
2	Art. 3 e 11 TUE, 174 e 177 TCE	Art. C e J.1 TUE, 130r e 130u TCE
3	Art. 13 §2 TUE	Art. J.3 §1 TUE
4	Art. 11 e 12 TUE	Art. J.1 e J.2 TUE
5	Art. 13 TUE	Art. J.3 TUE
6	Art. 18 §1 e §2 TUE	Art. J.8 TUE
7	Art. 14 TUE	Art. J.4 TUE
8	Art. 15 TUE	Art. J.5 TUE
9	Art. 22 TUE	Art. J.12 TUE
0	Art. 23 TUE	Art. J.13 TUE
1*		
2	Art. 18 §5 TUE	Art. J.8 TUE
3	Art. 24 TUE	Art. J.14 TUE
4	Art. 21 TUE	Art. J.11 TUE
5	Art. 19 TUE	Art. J.9 TUE
6	Art. 20 TUE	Art. J.20 TUE
7	Art. 25 TUE	Art. J.15 TUE
8	Art. 47 TUE	Art. M TUE
9	Art. 17 TUE	Art. J.7 TUE
0*		
1*		
2*		
3	Art. 28 TUE	Art. J.18 TUE
4	Art. 131 TCE	Art. 110 TCE
5	Art. 133 TCE	Art. 113 TCE
6	Art. 177 TCE	Art. 130u TCE
7	Art. 178 e 179 TCE	Art. 130v e 130w TCE
8	Art. 180 e 181 TCE	Art. 130x e 130 y TCE
9	Art. 181A TCE	Art. 130y TCE
0*		
1*		
2	Art. 301 TCE	Art. 228a TCE
3	Art. 300 §7 TCE	Art. 228 TCE
4	Art. 310 TCE	Art. 238 TCE
5	Art. 300 TCE	Art. 228 TCE
6	Art. 111 § da 1 a §3 e 5 TCE	Art. 109 § da 1 a §3 e §5 TCE
7	Art. da 302 a 304 TCE	Art. 229 to 231 TCE
8*		
9*		
0	Art. 190 TCE	Art. 253 TCE

1	Art. 191 §2 TCE	Art. 138a TCE
2	Art. 192 TCE	Art. 138b TCE
3	Art. 193 TCE	Art. 138c TCE
4	Art. 194 TCE	Art. 138d TCE
5	Art. 195 TCE	Art. 138e TCE
6	Art. 196 TCE	Art. 139 TCE
7	Art. 197 e 200 TCE	Art. 140 e 143 TCE
8	Art. 198 TCE	Art. 141 TCE
9	Art. 199 TCE	Art. 142 TCE
0	Art. 201 TCE	Art. 144 TCE
1*		
2	Art. 204 TCE	Art. 147 TCE
3	Art. 205 §1, §3 e art. 206 TCE	Art. 148 e art. 150 TCE
4	Art. 207 TCE	Art. 151 TCE
5	Art. 208 TCE	Art. 152 TCE
6	Art. 209 TCE	Art. 153 TCE
7	Art. 213 §2 TCE	Art. 157 §2 TCE
8	Art. 215 TCE	Art. 159 TCE
9	Art. 216 TCE	Art. 160 TCE
0	Art. 217 TCE	Art. 161 TCE
1	Art. 219 TCE	Art. 163 TCE
2	Art. 212 e 218 §2 TCE	Art. 156 e 162 §2 TCE
3	Art. 221 TCE	Art. 165 TCE
4	Art. 222 TCE	Art. 222 TCE
5	Art. 223 TCE	Art. 167 TCE
6	Art. 224 TCE	Art. 168 TCE
7*		
8	Art. 225 TCE	Art. 168a TCE
9	Art. 220 2. alternativo e 225A TCE	Art. 164 TCE
0	Art. 226 TCE	Art. 169 TCE
1	Art. 227 TCE	Art. 170 TCE
2	Art. 228 TCE	Art. 171 TCE
3	Art. 229 TCE	Art. 172 TCE
4	Art. 229A TCE	
5	Art. 230 TCE	Art. 173 TCE
6	Art. 231 TCE	Art. 174 TCE
7	Art. 232 TCE	Art. 175 TCE
8	Art. 233 TCE	Art. 176 TCE
9	Art. 234 TCE	Art. 177 TCE
0	Art. 235 TCE	Art. 178 TCE
1	Art. 46 e TUE	Art. L TUE
2	Art. 236 TCE	Art. 179 TCE
3	Art. 237 TCE	Art. 180 TCE

4	Art. 238 TCE	Art. 181 TCE
5	Art. 239, 240 e 292 TCE	Art. 182, 183 e 219 TCE
6	Art. 46 <i>f</i> e 47 TUE	Art. L e M TUE
7	Art. 35 §5 TUE	Art. K.7 TUE
8	Art. 241 TCE	Art. 184 TCE
9	Art. 242 e 243 TCE	Art. 185 e 186 TCE
0	Art. 244 TCE	Art. 244 TCE
1	Art. 245 TCE	Art. 245 TCE
2	Art. 112 TCE	Art. 109a TCE
3	Art. 113 TCE	Art. 109b TCE
4	Art. 248 TCE	Art. 188c TCE
5	Art. 247 § da 2 a 7 TCE	Art. 188b §2 to 7 TCE
6	Art. 263 TCE	Art. 198a TCE
7	Art. 264 TCE	Art. 198b TCE
8	Art. 265 TCE	Art. 198c TCE
9	Art. 258 TCE	Art. 194 TCE
0	Art. 259 TCE	Art. 195 TCE
1	Art. 260 TCE	Art. 196 TCE
2	Art. 262 TCE	Art. 198 TCE
3	Art. 266 TCE	Art. 198d TCE
4	Art. 267 TCE	Art. 198e TCE
5	Art. 250 TCE	Art. 189a TCE
6	Art. 251 TCE	Art. 189b TCE
7 (*)	Art. 218 §1 TCE	Art. 162 §1 TCE
8*		
9	Art. 255 TCE	Art. 191a TCE
0	Art. 210, 247 §8 e 258 4. alternativo TCE	Art. 154, 188b §8 e 194 TCE
1	Art. 256 TCE	Art. 192 TCE
2*		
3	Art. 272 § 1 TCE	Art. 203 TCE
4	Art. 272 TCE	Art. 203 TCE
5	Art. 273 TCE	Art. 204 TCE
6	Art. 271 TCE	Art. 202 TCE
7	Art. 274 TCE	Art. 205 TCE
8	Art. 275 TCE	Art. 205a TCE
9	Art. 276 TCE	Art. 206 TCE
0	Art. 277 TCE	Art. 207 TCE
1	Art. 278 TCE	Art. 208 TCE
2	Art. 279 TCE	Art. 209 TCE
3*		
4*		
5	Art. 280 TCE	Art. 209a TCE
6	Art. 43 <i>b, e e f</i> TUE	Art. K.15 TUE
7	Art. 43 <i>h</i> e 44 §2 TUE	Art. K.15 e K.16 TUE

8	Art. 43B (e 27D) TUE	Art. K.15 TUE
9	Art. 27C TUE e 11 TCE	** & 5a TCE
0	Art. 27E TUE e 11A TCE	
1	Art. 44A TUE	
2*		
3	Art. 45 TUE	Art. K.17 TUE
4	Art. 299 §2, 2. alternativo, e §3 TCE	Art. 227 TCE
5	Art. 295 TCE	Art. 222 TCE
6	Art. 282 TCE	Art. 211 TCE
7	Art. 283 TCE	Art. 212 TCE
8	Art. 284 TCE	Art. 213 TCE
9	Art. 285 TCE	Art. 213a TCE
0	Art. 287 TCE	Art. 214 TCE
1	Art. 288 TCE	Art. 215 TCE
2	Art. 289 TCE	Art. 216 TCE
3	Art. 290 TCE	Art. 217 TCE
4	Art. 291 TCE	Art. 218 TCE
5	Art. 307 TCE	Art. 234 TCE
6	Art. 296 TCE	Art. 223 TCE
7*		
8*		
9*		
0	Art. 299 TCE (non §2, 2. alternativo, e §3)	Art. 227
1	Art. 306 TCE	Art. 233 TCE
2	Art. 311 TCE	Art. 239 TCE
3	Art. 48 TCE	Art. 39 TCE
4*		
5*		
6	Art. 51 TUE e 312 TCE	Art. Q TUE e 240 TCE
7	Art. 52 TUE e 313 TCE	Art. R TUE e 247 TCE
8	Art. 53 TUE e 314 TCE	Art. S e 248 TCE

\* Nuovo articolo introdotto dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

## MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SEDE DI CONSIGLIO

	<b>Ponderazi one dei voti (fino a dicembre 2004)</b>	<b>Ponderazion e dei voti (da gennaio 2005)</b>	<b>Popolazione della UE a 25 - 2003</b>	<b>Percentuale di popolazione nella UE a 25 nel 2003</b>	<b>Percentuale di paesi nella UE a 25</b>
Belgio	5	12	10.396.400	2.27%	4%
Repubblica ceca	5	12	10.211.500	2.23%	4%
Danimarca	3	7	5.397.600	1.18%	4%
Germania	10	29	82.531.700	18.00%	4%
Estonia	3	4	1.350.600	0.29%	4%
Grecia	5	12	11.041.10	2.41%	4%
Spagna	8	27	42.345.300	9.29%	4%
Francia	10	29	61.684.700	13.45%	4%
Irlanda	3	7	4.027.500	0.88%	4%
Italia	10	29	57.888.200	12.62%	4%
Cipro	2	4	730.400	0.16%	4%
Lettonia	3	4	2.319.200	0.51%	4%
Lituania	3	7	3.445.900	0.75%	4%
Lussemburgo	2	4	451.600	0.10%	4%
Ungheria	5	12	10.116.700	2.21%	4%
Malta	2	3	399.900	0.09%	4%
Paesi Bassi	5	13	16.258.000	3.55%	4%
Austria	4	10	8.114.00	1.77%	4%
Polonia	8	27	38.190.600	8.33%	4%
Portogallo	5	12	10.474.700	2.28%	4%
Slovenia	3	4	1.996.400	0.44%	4%
Slovacchia	3	7	5.380.100	1.17%	4%
Finlandia	3	7	5.219.700	1.14%	4%
Svezia	4	10	6.975.700	1.96%	4%

Regno Unito	10	29	59.651.500	13.07%	4%
POPOLAZIONE TOTALE	119	321	458.599.300	100%	100%
MAGGIORANZA QUALIFICATA	88	232 e maggioranza degli Stati membri	65% = 298.082.350  62% = 284.331.400 (trattato di Nizza)	65 %	55 % e 15 Stati membri

## Indice

Nota esplicativa:

- il numero che precede il trattino indica in quale parte della Costituzione si trova l'articolo
- il primo numero dopo il trattino indica l'articolo
- il numero dopo il punto indica il paragrafo
- paragrafi successivi sono collegati da un trattino
- paragrafi non in successione sono divisi da una virgola
- citazioni diverse sono separate da un punto e virgola

Esempi: I-3.1, 3-5; significa terzo, quarto e quinto paragrafo dell'articolo 3 contenuto nella parte I

## Indice

- con più di 1600 voci

### A

Aborto II-62;

Malta Protocollo 9, art. 62

Protocollo sull'Irlanda 31; dichiarazione irlandese

Abrogazione dei trattati IV-437

Abuso di posizione dominante III-162

Accesso ai documenti I-50.3-4; II-102

protezione dei dati di carattere personale I-51; II-68

Accordi di associazione III-324

Accordi interistituzionali III-397

accordi commerciali III-315

- accordi internazionali III-323-III-326
- aiuto umanitario III-321.4
- competenza esclusiva I-13.2
- cooperazione economica, finanziaria e tecnica III-319.3
- politica di sviluppo III-317.2
- questioni ambientali III-233.4
- rispetto del livello di protezione II-113
- spazio di libertà, sicurezza e giustizia Dichiarazione 25
- Accordi
  - interistituzionali III-397
  - internazionali III 323-326
- Acquis comunitario I-2; I-3.1; I-5
- Acquis di Schengen, Stati membri Protocollo 17
- Acquisto di beni immobili
  - a Malta Protocollo 9, art. 61
  - in Danimarca Protocollo 26
- Adeguamento delle legislazioni nazionali III-189
- Adesione all'Unione I-1.2; I-58-I-60
- Adesione
  - Bulgaria
    - adesione – distribuzione dei seggi del PE Dichiarazione 41
  - Romania
    - adesione – distribuzione dei seggi del PE Dichiarazione 41
- Adozione del Trattato IV-443
- Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari I-41.3; III-311
- Agenzia europea per la difesa I-41; III-311
- Agenzia per gli armamenti I-41.3
- Agenzia per la difesa I-41; III-311
- Agenzia, armamenti, ricerca e capacità militari, I-41.3; III-311
- Agricoltura III-225-232
  - aiuti
    - per aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali da parte del governo finlandese Protocollo 8, art. 47-49
  - competenza concorrente I-14.2
- Aiuti a regioni specifiche Protocollo 8, art. 48-49
- Aiuti di Stato III-167; III-230.2
- Aiuto umanitario I-14.4; III-316-III-321; III-292.2d e g
  - missioni umanitarie III-309.1
- Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
  - mandato Protocollo 34, art. 5
- Ambasciate, consolati e delegazioni III-328
- Ambiente di lavoro III-172.4; III-210.1a
- Ambiente III-233-234; I-3.3; I-14.2e; II-97; III-119; III-172.3-4; III-223; III-256; III-279.1.b; III-292.2f
  - norme nazionali più rigorose III-234.6
  - tutela III-172; III-233.2

- Ambito di applicazione di
  - Carta dei diritti fondamentali II-111
  - Costituzione IV-440
- Ammende III-163.a; III-184.10.d; III-190.3; III-362.2; III-401
  - legalità di, per i cittadini II-109-110
- Amministrazione
  - cattiva amministrazione I-49; II-103; III-333; III-335
  - diritto ad una buona amministrazione II-101
  - procedura III-138.2c
- Amministrazioni del lavoro III-134a
- Antidumping III-232
- Anziani, diritti di II-85
- Apolidi III-257.2
- Approvazione degli Stati membri III-129
- Approvazione
  - Banca centrale europea III-186.2
  - Consiglio III-330.2; III-333; III-335.4; III-359.5; III-384.4
  - Parlamento europeo I-18; I-20.2; I-54.4; I-55.2; I-58.2; I-59.1-2; I-60.2; III-124.1; III-129; III-270.2d; III-271.1; III-274.1; III-325.6a; III-330.1; III-330.1; IV-443.2; IV-444.3
  - persona II-63.2a; II-68.2
  - Stati membri I-54.3; III-129; III-330.1; IV-445.2
- Armonizzazione
  - Armonizzazione
    - Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari III-311.1b
    - condizioni di vita e di lavoro III-209(1)
    - leggi III-172 –III-176
    - legislazioni penali III-271.2
    - mercato interno III-172-173
    - politica ambientale III-172.4-10; III-233.2
    - politica sociale (mediante norme minime) III-210.2b
    - sistemi sociali III-209(3);
- Esclusione di armonizzazione
  - azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
    - cooperazione amministrativa III-285.2
    - cultura III-280.5°
    - formazione professionale III-283.3°
    - industria III-279.3
    - istruzione, gioventù e sport III-282.3°
    - protezione civile III-284.2
    - sanità pubblica III-278.5
    - turismo III-281.2
  - cooperazione amministrativa III-285.2
  - cultura III-280.5°
  - esclusione generale per la clausola di flessibilità I-18.3
  - esclusione generale per le misure di coordinamento, di complemento e di supporto I-12.5

formazione professionale III-283.3a  
industria III-279.3  
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport III-282.3a; III-283.3°  
occupazione III-207  
misure di incentivazione  
    per combattere le discriminazioni III-124.2  
    per le politiche occupazionali III-207  
politica dell'immigrazione III-267.4  
politica sociale III-210.2°  
protezione civile III-284.2  
salute III-278.5  
turismo III-280.5°  
Asilo III-257.2; III-266  
    Cittadini UE Protocollo 22  
    diritto di II-78  
    Stati membri sicuri, Paesi d'origine Protocollo 22  
Assetto territoriale III-234.2b(i)  
Assicurazione III-146.2; III-185.6  
Assistenza finanziaria III-180  
Assistenza militare I-41.7; I-43; III-309  
Assistenza reciproca III-201.2  
Associazione, diritto di III-210.6; III-213.g  
Astensione costruttiva I-59.5; III-300.1; III-341.1; III-343.3  
Astensione dal pronunciarsi III-367  
Astensione dal voto, astensione costruttiva I-59.5 III-300.1; III-341.1; III-343.3  
Atti esecutivi I-37  
    difesa I-41.4  
    Politica estera e di sicurezza comune I-40.3  
    regolamenti o decisioni I-37.4  
Atti giuridici I-33 – I-34 vedere anche I-38  
Atti legislativi I-33; I-34; I-38  
    forma I-33-I-38  
    pubblicazione I-39  
Atti non legislativi I-35  
Atti  
    atti esecutivi I-37  
    atti giuridici I-33  
    atti legislativi I-34  
    atti non legislativi I-35  
    principi I-38  
    regolamenti delegati (atti) I-36  
Attività artigiane III-145c  
Attività autonome II-76; III-137; III-141  
Attività di carattere commerciale III-145b; III-155.1  
Attuazione del diritto dell'Unione I-37  
    da parte degli Stati membri I-5.2; I-37.1  
    da parte del Consiglio I-37.2

da parte della Commissione I-26.1; I-37.2  
infrazioni III-333; III-335

Austria

trasporti attraverso Protocollo 8, art. 64-73  
Avvertimento in caso di violazioni degli indirizzi economici III-179.4  
Avvocati generali III-354-357; protocollo 3, art. 3, 6, 8, 9, 14  
Azione necessaria III-297.1  
Azioni di sostegno I-12.5; I-17; I-44.1; III-267.4  
Azioni esterne III-292-329  
Azzorre III-424

## **B**

Banca centrale europea (BCE) I-30; I-34.3; I-35; III-159; III-181; III-185; III-186-192;  
III-199; III-326; III-365 (vedere anche III-378); III-367; III-373d; III-382; III-383; III-  
396.15; III-399.1; III-429.1; III-431; III-434; IV-443; Protocollo sull'Eurogruppo art. 1  
atti della BCE I-35  
atti giuridici Protocollo 4, art. 34  
comitato esecutivo III-382; III-383; protocollo 4, art. 11  
consiglio direttivo III-187.1; III-382; III-383; protocollo 4, art. 10.1  
consiglio generale di, III-199  
consultazione di III-159; III-184.13; III-185.4-6; III-186; III-187.3-4; III-191;  
III-192.3; III-196; III-198.3; III-326.1  
controllo giudiziario sulla BCE Protocollo 4, art. 35  
funzione consultiva Protocollo 4, art. 4  
indipendenza III-188  
organo decisionale Protocollo 4, art. 21  
parere Protocollo 4, art. 4  
personalità giuridica Protocollo 4, art. 9  
presidente Protocollo 4, art. 13  
quota di Stati membri nel capitale sottoscritto della BCE Protocollo 4, art. 29  
rapporti pubblici Protocollo 4, art. 15  
sistema di votazione Protocollo 4, art. 10, par. 2  
Banca europea per gli investimenti III-393-394; III-184.10b; III-221; III-317.3; III-373;  
III-384.3; III-399 III-434  
disposizioni transitorie Protocollo 9, art. 38-41  
statuto di, Protocollo 5  
Banche, liberalizzazione di III-146.2  
Bandiera dell'Unione I-8  
BCE, vedere: Banca centrale europea  
Benessere degli animali III-121; III-154  
Benessere I-3.1  
Beni immobili  
acquisto di Protocollo 26  
Bilancia dei pagamenti III-177; III-201.1; III-202  
Bilancio I-53-56; III-402-415

Bulgaria

adesione – distribuzione dei seggi del PE Dichiarazione 41

**C**

Calamità, assistenza I-43.1b

Capacità necessarie III-310.1

Capitali, libera circolazione di III-156-160

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori III-209

Carta dei diritti fondamentali I-9; Parte II; Preambolo 5<sup>o</sup> paragrafo; Dichiarazione 12  
riguardante le spiegazioni relative alla Carta

    ambito di applicazione II-111

    divieto dell'abuso II-114

    interpretazione II-111

    limitazioni all'ambito di applicazione II-112-114

Carta delle Nazioni Unite I-3.4; I-41.1 e 7; III-292.1 e 2c; III-305.2

Carta sociale III-209

Carte d'identità III-125.2

Categorie di competenze I-12

Cattiva amministrazione I-49; II-103; III-333; III-335

Censura della Commissione I-26.8; I-27.3

Censura sull'operato della Commissione I-26.5; III-340

Centrali nucleari nei nuovi Stati membri dichiarazione 35, Dichiarazione 37

Ceuta e Melilla protocollo 8, art. 56

Chiese I-52

    Cipro del Nord Protocollo 9, art. 68-72

Cipro IV-440.6b

    Zone di sovranità del Regno Unito a Cipro Protocollo 9, art. 43-51; Dichiarazione  
    33

Cittadinanza della UE

    Spagna sulla cittadinanza UE Dichiarazione 47

Cittadinanza I-10; III-123-129

    Spagna sulla cittadinanza UE Dichiarazione 47

Cittadini dei paesi terzi III-144

Cittadini dell'Unione I-10; II-106; III-123-129

Cittadini stranieri III-140

Clausola costituzionale III-375.2

Clausola di approfondimento IV-444; I-40.7; I-55.4

Clausola di assistenza I-41.7

Clausola di flessibilità I-18; III-125.1; protocolli 1 e 2

Clausola di salvaguardia III-172.10; III-233.2

Clausola di solidarietà I- 43; III-329.1

Clausola sociale III-117

Coerenza delle politiche dell'Unione III-115

Coesione economica, sociale e territoriale III-220-224

Coesione economica, sociale e territoriale III-220-224; protocollo 29

Comitati III-346

Comitato consultivo in materia di trasporti III-244

Comitato delle regioni I-32; III-219.3; III-386-388; protocollo 34, art. 6

Comitato di conciliazione III-396.10-13; III-404.5

Comitato economico e finanziario III-192; III-201

Comitato economico e sociale I-32; III-389-392;

consultazione di III-139; III-134; III-138.1; III-147.1; III-172; III-173; III-206.2;  
III-207; III-210.2-3; III-213; III-214; III-216; III-219.3; III-221; III-223; III-224;  
III-234; III-235.3; III-236.2; III-240.3; III-245.2; III-247.2; III-251; III-252; III-  
253; III-256.2 III-278.4 e 5; III-279.3; III-282.3a; III-283.3; III-388; III-400.2;  
protocollo 34, art. 7

Comitato esecutivo della Banca centrale europea III-187.3; III-382.1; III-383.3; III-  
197.2h

Comitato III-356-III-357

Comitato per l'occupazione III-206.2-4; III-208

Comitato per la protezione sociale III-217

Comitato permanente sulla sicurezza interna III-261

Comitato politico e di sicurezza III-307; III-309.2; III-329.2

Comitato speciale III-315.3; III-325.4

Comitatologia

procedura Lamfalussy Dichiarazione 8

Commercio mondiale III-314

Commissione europea da I-26 a I-28; III-347-352

censura I-26.8

consultazione III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-359.1; III-381; III-392

dimissioni della Commissione I-26.8; I-27.3

indipendenza I-26.4

istruzioni da, divieto I-26.7

monopolio dell'iniziativa I-25.2

presidente di I-27 I-21.2-3; I-22.2b; I-25.4; I-28; III-348.2; III-350; III-400.1°

ruolo I-26.1

scarico III-409

scelta di Dichiarazione 7

vicepresidente I-26.1; I-28

Commissione temporanea d'inchiesta III-333

Commissione vedere Commissione europea

Competenza concorrente I-12.2; I-14; I-44

Competenza esclusiva I-13

Competenze dell'Unione

azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento I-17

categorie di competenze I-12

clausola di flessibilità I-18

competenze concorrenti I-14

competenze esclusive I-13

coordinamento delle politiche economiche e occupazionali I-15

politica estera e di sicurezza comune I-16

poteri attribuiti I-11.2

primato del diritto dell'Unione; dichiarazione relativa all'art. I-6  
sussidiarietà e proporzionalità I-11.3-4 (vedere anche protocolli)

Competitività III-151.6b

Comunità europea del carbone e dell'acciaio Protocollo 35

Concessione di aiuti III-167ff  
nel settore agricolo III-230.2

Concorrenza III-161-169; I-3.2; I-13b; III-151.6c; III-171; III-177; III-178, III-436.1b  
accordi III-161  
agricoltura III-228; III-230  
competenza esclusiva I-13.1b  
condizioni per III-151.6.b  
distorsione di III-132; III-171; III-174-175; III-279.3; III-416  
evitare le distorsioni di III-171; III-174; III-175.1; III-279.3  
infrazione III-165  
libera e non falsata I-3.2; III-151.6.c  
politica economica III-178  
prestazioni supplementari III-161.1e  
regole comuni III-163  
regole I-13.1b  
ripartire i mercati III-161c  
rispetto del principio da parte della Banca centrale europea III-185.1  
trasporti III-241

Condizioni di adesione all'Unione I-58

Condizioni di lavoro II-75.3; II-91-92; III-209; III-210.1b; III-213

Confini amministrativi III-134.b

Congedo retribuito II-91; III-215

Congelamento dei capitali III-160; III-322

Consenso I-21.4; I-22.2c; III-326.1; IV-443.2

Consiglio Affari esteri I-24.3; III-296.1

Consiglio Affari generali I-24.2

Consiglio d'Europa I-9; preambolo alla Carta dei diritti fondamentali; III-280.3; III-327

Consiglio dei ministri I-23-24; I-19; III-342-346  
adozione di atti legislativi I-34  
adozione di atti non legislativi I-35  
attuazione da parte di I-37  
cooperazione rafforzata I-44.2-3  
difesa I-41.5  
domanda di adesione I-58.2  
formazione protocollo 34  
formazioni I-24  
maggioranza qualificata I-25  
normale I-25.1  
superqualificata I-25.2  
ministro degli affari esteri della UE I-28  
politica estera e di sicurezza I-40.2,3,5,6,7  
ponderazione dei voti; vedere protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle  
istituzioni e agli organi dell'Unione

presidenza I-24.7; progetto di decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio dei ministri  
revoca di regolamenti delegati I-36.2°  
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite III-305.2  
Consiglio direttivo della BCE III-187.1; III-382; III-383  
Consiglio europeo I-21; I-22  
    composizione I-21.2  
    ponderazione dei voti Protocollo 34, art. 2  
    presidenza I-22  
    processo decisionale I-21.4  
    riunioni I-21.3  
Consiglio generale della BCE III-199  
Consultazione di  
    candidati proposti per la presidenza della Commissione I-27.1  
    Comitato economico e finanziario III-202.3  
    Comitato economico e sociale (CESE), vedere Comitato economico e sociale  
    Banca centrale europea III-159; III-184.13; III-185.6; III-186.2; III-187.3a; III-187.4a; III-191; III-192.3; III-196.1-2; III-326  
    Commissione I-58.2; III-187.3b-4b; III-330.2; III-335.4; III-346; III-359.1; III-381; III-390; III-393; III-424; IV-440.7; IV-445.2  
    Consiglio dei ministri da parte degli Stati membri III-297.3  
    Corte dei conti III-412; III-415.4  
    Corte di giustizia III-359; III-381  
    istituzioni interessate alle condizioni di impiego III-427  
    lavoratori II-87 III-210.1e  
    ministro degli affari esteri III-312.2-3; III-420.2  
    Parlamento europeo I-27.1; I-54.3; III-125.2; III-126; III-127; III-157.3; III-163.1; III-169; III-173; III-176; III-182.2; III-183.2; III-184.13; III-185.6; III-186.2; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-210.1,c,d,f,ge3; III-217; III-234.2; III-240.3; III-251.3-4; III-253; III-263; III-266.3; III-269.3; III-274.4; III-275.3; III-277; III-291; III-304.1; III-313.3; III-325.6b; III-326.1; III-382.2; III-385.2; III-393; III-412.2; III-421; III-424; IV-443.2; IV-445.2  
    parti interessate dagli atti dell'Unione I-47.3;  
    parti sociali III-211  
    presidenza del Parlamento europeo III-341.2  
    Stati membri III-213  
Conti III-384  
Continuità giuridica IV-438  
Contrattazione collettiva II-88; III-211.4; III-212; III-213g  
Contratti collettivi II-88; III-212  
Contributo netto dei Paesi Bassi al bilancio UE Dichiarazione 42  
Controlli alle frontiere nel Regno Unito e in Irlanda Protocollo 18  
Controllo del mercato III-161b  
Controllo delle frontiere esterne III-257.2  
Controllo politico  
    comitato di sicurezza e politica estera III-307  
    Parlamento europeo I-20.1

- Convenzione di Ginevra (sullo status dei rifugiati) II-78; III-266.1
- Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) I-9; II-113; III-325.6, lettera ii) e 8
- Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
  - adesione della UE a Protocollo 32
- Convenzione IV-443
  - revisione della Costituzione senza Convenzione IV-445
- Convinzioni III-118; III-124.1
- Convinzioni pedagogiche II-74
- Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario I-14.4; III-316-321; III-292.2d;
- Cooperazione amministrativa III-285
- Cooperazione di polizia III-275-III-277
  - Europol I-42.1c; III-273; III-275-III-277
- Cooperazione doganale III-152
- Cooperazione giudiziaria in materia civile III-257.4; III-269; III-284
- Cooperazione giudiziaria in materia penale III-270-III-274
- Cooperazione leale I-5.2
- Cooperazione più stretta
  - cooperazione rafforzata I-44; III-416-423
  - cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa I-41.6
- Cooperazione rafforzata I-44; III-416-423
- Cooperazione strutturata I-41.6; III-312.1; protocollo 23
- Cooperazione
  - assistenza militare reciproca I-41.7
  - cooperazione rafforzata I-44
  - cooperazione strutturata permanente I-41.6
- Coordinamento delle politiche economiche I-12.3; I-14.2; I-15.1; III-177.1; III-179
  - degli Stati della zona euro III-194.1b e protocollo sull'Eurogruppo
- Coordinamento
  - industria III-279.2
  - politica sociale III-210.2; III-213
  - politiche economiche e occupazionali, clausola generale I-15
  - politiche economiche III-177ff
    - politiche economiche degli Stati membri III-185
  - politiche occupazionali I-15.2; III-203; III-204; III-208
  - libertà, sicurezza e giustizia III-257
  - pratiche concordate riguardanti il commercio III-161.1
  - reti transeuropee III-247.3
  - ricerca e sviluppo tecnologico III-250
  - sanità pubblica III-278.2
- COREPER III-344
- Corpo volontario europeo di aiuto umanitario III-321.5
- Corruzione, lotta contro la III-271.1
- Corte dei conti I-31; III-384-385; III-365.3; III-400.1b; III-409.1,4; III-412; III-415.4;
- protocollo sui parlamenti nazionali
- Corte di giustizia dell'Unione europea I-29; III-353-III-381
  - dialogo con la CEDU D2

Corte di giustizia I-29; da III-353 a III-381  
Corte di giustizia I-29; III-353-381; preambolo della parte II; III-132; II-107; III-163.d;  
III-168.2; III-172.9; III-325.11; III-335; III-347; III-349; III-385.5-6; III-399.1; III-401;  
III-406; III-433; protocollo 2, art. 7; protocollo 3  
    Presidente della Corte di giustizia III-355; III-357  
    procedura dinanzi alla Corte protocollo 3, art. 19-46  
    processo decisionale della Corte protocollo 3, art. 17  
    questioni pregiudiziali III-369  
    sezioni della Corte protocollo 3, art. 16  
        grande sezione protocollo 3, art. 16  
        seduta plenaria protocollo 3, art. 16  
        tribunale protocollo 3, art. 16  
Tribunale III-356  
tribunali specializzati I-29.1; III-358.2  
Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) Dichiarazione 2  
    dialogo con la Corte UE Dichiarazione 2  
Costituzione  
    adozione di IV-447  
    applicazione territoriale IV-440  
    continuità giuridica IV-438  
    durata di IV-446  
    entrata in vigore IV-447  
    interpretazione di III-375.2  
    limiti dell'Unione I-5.1, III-436  
    modifiche IV-443; IV-445  
    problemi relativi alla ratifica Dichiarazione 30  
    ratifica di IV-443.3; IV-447  
    recesso da I-60.3  
Cottimo III-214.2a  
Credo religioso, libertà di II-70  
    diversità di II-82  
    patrimonio, Preambolo della Parte I  
Criminalità informatica, lotta contro III-271.1  
Criminalità organizzata III-160  
Criminalità  
    cooperazione di polizia III-275-277  
    divieto di una doppia condanna per lo stesso reato II-110  
    Eurojust I-42.2; III-273; III-259; III-274.1; III-276.2.b  
    Europol I-42.2; III-273-274; III-276  
    informatica III-271  
    lotta contro III-257.3; III-273-277, III-160, III-271  
    norme minime relative a III-271  
    organizzata III-160  
    prevenzione di III-272  
    Procura europea III-274  
    vittime di III-270.2c  
Criteri di convergenza III-198.1; protocollo 11

Cultura III-280 e preambolo parte I; I-17.1c; III-167.3d;  
unanimità in materia di politica commerciale III-315.4

## **D**

Danimarca III-286; IV-440; protocollo sulla posizione della Danimarca  
acquisto di beni immobili Protocollo 24  
membri del Parlamento europeo, vedere: protocollo sulle disposizioni transitorie  
dell'Unione e dichiarazione sulle disposizioni transitorie dell'Unione  
ponderazione dei voti; vedere protocollo sulle disposizioni transitorie dell'Unione  
e dichiarazione sulle disposizioni transitorie dell'Unione

Dati personali, protezione di I-51; II-68

Dazi doganali III-151; III-170; III-314

decisione del Consiglio europeo Dichiarazione 4

Parlamento europeo III-341, III-396.8b, III-404.4c e 9

Debito pubblico III-181.1; III-183; III-184

Decisione I-33.1; I-37.4; I-39.3; I-40.3,6,7; I-41.4;

Decisione rapida per convocare una sessione straordinaria del Consiglio III-299.2

Democrazia I-2; I-4-52; III-292

Democrazia partecipativa I- 47

Democrazia rappresentativa I-46

Deposito, sanzioni per non aver ottemperato agli obblighi relativi all'UEM III-184.10

Deroga nazionale I-10.3; III-198

Deroghe III-126; III-130.4; III-192.4; III-197; III-198.2; III-234.2 e 5; III-237; III-278.4;  
III-300.2; III-325.7; III-326.1 e 3; III-382.1

Destinazione dei suoli III-234.2.iii

Dichiarazioni

accordi internazionali 25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla  
negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali  
relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Antille olandesi 43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo  
IV-440

astensione dal voto III-300.1

Azioni penali 23. Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo  
comma

Bulgaria e Romania 40. Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni  
transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

Camere del parlamento del Belgio 49. Dichiarazione del regno del Belgio relativa  
ai parlamenti nazionali

Centrale nucleare di Ignalina 35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di  
Ignalina in Lituania

centrale nucleare in Slovacchia 37. Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2  
della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

"cittadini" del Regno Unito 46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna  
e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini"

clausola di approfondimento 27. Dichiarazione relativa all'articolo III-419

Commissione più ristretta 6. Dichiarazione relativa all'articolo I-26  
Commissione su Cipro 34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di  
sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro  
dati di carattere personale e sicurezza nazionale 10. Dichiarazione relativa  
all'articolo I-51  
Deroghe della Danimarca 39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione  
della Danimarca  
Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali  
differenze demografiche 3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28  
diritti umani 2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, par. 2  
diritto del lavoro 18. Dichiarazione relativa all'articolo III-213  
divisione della Germania - aiuti 16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167,  
par. 2, lettera c)  
divisione della Germania – trasporti 20. Dichiarazione relativa all'articolo III-243  
Divisione di Cipro 38. Dichiarazione su Cipro  
energia 22. Dichiarazione relativa all'articolo III-256  
esperti degli Stati membri 8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36  
isole 19. Dichiarazione relativa all'articolo III-220  
isole Åland 31. Dichiarazione relativa alle isole Åland  
lingue ufficiali 29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2  
Ministero degli affari esteri della UE 24. Dichiarazione relativa all'articolo III-  
296  
misure restrittive 15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322  
movimenti di capitale III-158.1b  
ortografia di "euro" 50. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della  
Repubblica di Ungheria sull'ortografia della denominazione della moneta unica  
nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  
Paesi in via di adesione 2004 Dichiarazioni sul protocollo relativo al trattato e atto  
di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica  
di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,  
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca  
pagamenti netti dei Paesi Bassi 42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi  
relativa all'articolo I-55  
patto di stabilità e di crescita 17. Dichiarazione relativa all'articolo III-184  
popolazione Sami 32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami  
Presidente della Commissione 7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27  
presidenza del Consiglio 4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7,  
concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del  
Consiglio  
primato del diritto della UE 1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6  
quadri finanziari 26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4  
Regioni italiane meno sviluppate 41. Dichiarazione concernente l'Italia  
Regno Unito in relazione al diritto di voto per le elezioni del PE 48. Dichiarazione  
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per  
le elezioni del Parlamento europeo  
ricerca 21. Dichiarazione relativa all'articolo III-248

sicurezza sociale 14. Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267  
solidarietà contro il terrorismo 9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329  
Spagna in relazione alla cittadinanza UE 47. Dichiarazione del Regno di Spagna  
relativa alla definizione del termine «cittadini»  
spiegazioni relative alla carta 12.  
status di Mayottes 28. Dichiarazione relativa all'articolo IV-440, paragrafo 7  
status IV-437; IV-438  
transito nella regione di Kaliningrad 36. Dichiarazione relativa al transito di  
persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della  
Federazione russa  
trattato sul nucleare 44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania,  
dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno  
di Svezia  
vertice UE in caso di mancata ratifica 30. Dichiarazione relativa alla ratifica del  
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa  
violenza domestica 14. Dichiarazione relativa all'articolo III-116  
votazione in sede di Consiglio 5. Dichiarazione relativa all'articolo I-25  
zone di sovranità del Regno Unito a Cipro 33. Dichiarazione relativa alle zone di  
sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro  
Difesa reciproca I-41.7; I-43  
Dignità umana I-2; preambolo parte II; II-61; III-292.1  
Dimissioni della Commissione I-26.8; I-27.3  
Dipartimenti francesi d'oltremare III-424  
Diritti dei cittadini  
    accesso ai documenti I-50.3; II-102  
    diritto ad una buona amministrazione I-10.2; II-101  
    diritto di eleggibilità I-10.2b; II-100  
    diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo II-104; III-334  
    diritto di voto I-10.2b; II-100  
    libertà di circolazione e di soggiorno I-10.2a; II-105  
    mediatore I-10.2d; II-103  
    tutela diplomatica I-10.2c; II-106  
Diritti dei lavoratori dipendenti III-172.2, III-133.4, III-134c  
Diritti dei lavoratori II-87-91  
Diritti di proprietà (proprietà intellettuale) III-176; III-364; III-425  
Diritti di proprietà intellettuale II-77; III-176; III-315.1 e 4; III-364  
Diritti fondamentali I-4; I-9; II-112.3; II-113; III-292.1;  
    Carta dei diritti fondamentali, parte II  
    in quanto principi del diritto UE I-9.3  
Diritti sociali fondamentali dei lavoratori III-209; II-87-II-93  
Diritti umani I- 2; I-3.4; I-9.2-3; preambolo della parte II; II-112.3; II-113; III-292.1 e 2b  
    adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti  
    dell'uomo III-325.6aii  
Diritto del lavoro III-210.1a-g, III-213b  
Diritto dell'Unione; dichiarazione relativa all'art. I-6  
Diritto internazionale I-3.4; II-109.2; II-113; III-265.3; III-292.1

Diritto nazionale I-6; I-42.1a; I-52; II-69; II-70.2; II-74.3; II-76; II-87; II-88; II-90; II-94; II-95; II-96; II-99.1; II-102; III-163.2e; III-164; III-279.3; III-369; III-377; III-401;  
Protocollo 5 modificato sulla posizione della Danimarca; dichiarazione relativa all'art. I-6

Diritto

abuso di, divieto II-114

cittadini I-10; II-99-106

accesso ai documenti II-102

buona amministrazione II-101

circolazione e soggiorno II-105

mediatore europeo II-103

petizione I-10.2d; II-104

tutela diplomatica e consolare II-106

voto ed eleggibilità II-99-100

dignità II-61-65

dignità umana II-61

integrità, all' II 63

vita, alla II-62

giudiziario II-107-110

non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato II-110

presunzione di innocenza e diritti della difesa II-108

ricorso effettivo e giudice imparziale II-107

libertà II-66-79

arti e scienze II-73

asilo II-78

espressione e informazione II-71

istruzione II-74

libertà e sicurezza II-66

matrimonio II-69

pensiero, di coscienza e di religione, di II-70 minoranze I-2

proprietà II-77

protezione dei dati personali II-68

riunione e associazione, di II-72

scelta di una professione II-75

d'impresa II-76

vita privata e familiare II-67

rimanere sul territorio III-133.3d; III-138.2d

solidarietà II-87-98

accesso ai servizi di collocamento II-89

condizioni di lavoro II-91

informazione e consultazione, diritto dei lavoratori a II-87

lavoratori II-87-91

lavoro minorile, divieto di II-92

negoziazione e azioni collettive II-88

protezione della salute II-95

tutela in caso di licenziamento ingiustificato II-90

stabilimento III-137-143; III-158.2  
eccezioni Protocollo 8, art. 56  
uguaglianza II-80-86  
anziani II-85  
davanti alla legge II-80  
disabili II-86  
diversità culturale, religiosa e linguistica II-82  
minore II-84; II-92  
tra uomini e donne II-83  
Disabilità II-81; II-86; III-118; III-124  
Disarmo III-309  
Disavanzi pubblici III-184; III-197.2b e 4b; III-198.1b  
Disciplina di bilancio III-184.2  
Discriminazione  
aiuti III-167.2a;  
arbitraria III-154; III-158.3; III-172.6;  
divieto di I-4.2; II-81.1; III-133.2  
in base alla nazionalità I-4.2, II-81.2; III-149;  
lotta contro I-3.3; III-118; III-124;  
mercato agricolo III-228.2  
non discriminazione I-2; I-4; II-81; III-123; III-155; III-288.5; III-321.2; III-416  
prezzi III-240.1  
retribuzione, fondata sul sesso III-214;  
Disoccupazione III-167.3a, vedere anche occupazione  
Disposizioni comuni III-424-436  
per l'esercizio delle competenze dell'Unione I-33-39  
per le disposizioni finanziarie III-410-414  
Disposizioni finanziarie III-313; III-402-409  
finanziamento urgente III-313.3  
quadro finanziario pluriennale I-55; III-402  
Disposizioni nazionali più rigorose III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4a  
Distorsione della concorrenza III-132 III-171; III-174; III-279; III-416  
Diversità culturale II-82  
Diversità geografica e demografica nella scelta dei funzionari per le più alte cariche della UE Dichiarazione 3  
Delegazioni dell'Unione III-328  
Donne e uomini, parità tra I-2  
Dritti delle minoranze I-2  
Durata del trattato/Costituzione IV-446

## **E**

Economia III-130.4; III-151.6d; III-179.3; III-227.2c  
Economia mondiale III-292.2e  
Elezioni comunali II-41  
Elezioni I-10.2b; II-99; II-100; III-126

Parlamento europeo I-20.3; III-330.1  
presidente della Commissione I-27.1; I-20.1  
Energia atomica Protocollo 36  
Energia I-14.2i; III-246; III-256  
scelta di 234.2c, III-256.2  
Entrata in vigore  
leggi e leggi quadro europee I-39.1  
regolamenti e decisioni I-39.2  
Trattato IV-447  
Esame  
conti, dei I-31.2; III-384.1; III-409  
Convenzione IV-443.2  
cooperazione rafforzata III-420  
deroga nazionale III-172.7-8  
dinanzi a una corte III-333  
effetti di distorsione III-132  
situazione di bilancio III-184.2; III-198.1  
Esecuzione del bilancio III-407  
Esenzioni III-139  
Esercizio finanziario III-403  
Espansione del consumo III-151.6d, III-229b  
Espressione di opinioni I-47; II-71  
Espulsione II-79.1  
Età, non discriminazione fondata sull', III-118; III-124.1  
Euro III-194-196; I-13; I-15; I-30.1; III-177; III-186; III-191; III-326; protocollo sulla  
zona euro III-194-III-196  
adesione III-194-202  
dialogo rafforzato Protocollo 12  
emissione Protocollo 4, art. 16  
moneta dell'Unione I-8  
paesi al di fuori di III-194; III-197.2; protocollo sull'Eurogruppo  
transizione a III-197-202  
Zona euro III-194-196; Protocollo sull'Eurogruppo  
Eurojust I-42.2; III-273; III-274.1; III-276.2b  
Europa delle democrazie, relazione alternativa, ultima tavola prima dell'indice  
Europol I-42.2; III-273-276 vedere anche III-259

## **F**

Famiglia II-67; II-69; II-93; III-269.3  
Finanze dell'Unione I-53-56; III-402-409  
Finanze pubbliche III-177  
Finanziamento urgente III-313.3  
Finlandia  
aiuti agricoli da parte del governo finlandese Protocollo 8, art. 47-49  
Fissazione dei prezzi III-161.1a; III-231.3

Fondi a finalità strutturale III-221; III-223.2  
Fondi agricoli di orientamento e garanzia III-228.3  
Fondo di coesione III-223; III-234.5b; III-247.1c  
Fondo di sviluppo regionale III-221; III-222; III-224  
Fondo sociale europeo III-219; III-221; III-224  
Fondo sociale vedere Fondo sociale europeo  
Formazione professionale I-17.e; II-74.1; III-213c; III-219.1; III-283.1  
Forme di atti legislativi da I-33 a I-38  
Forze multinazionali I-41.3  
Francia III-186; IV-440  
Frode I-53.7; III-415  
Frontiere III-242; III-246  
    senza I-3; III-130.2  
Funzionari  
    diversità geografica e demografica nella scelta dei funzionari per le più alte  
    cariche della UE Dichiarazione 3  
Funzionari della UE  
    diversità geografica e demografica nella scelta delle persone per le più alte cariche  
    della UE Dichiarazione 3  
Funzionari pubblici III-427; III-430

## **G**

Garanzie reciproche III-183  
Germania  
    aiuti alla ex Germania Est III-167.2c; III-243  
Gestione delle crisi III-307; III-309  
Gibilterra Protocollo 8, art. 6; Dichiarazione 45  
Giornata dell'Europa I-8  
Giovani lavoratori III-135  
Gioventù I-17.e; III-135, III-282-283  
Giudici  
    destituzione di protocollo 3, art. 6  
    dimissioni di protocollo 3, art. 5, 14  
    immunità di protocollo 3, art. 3  
    sostituzione di protocollo 3, art. 6, 9  
Giurisprudenza  
    primato del diritto dell'Unione Dichiarazione 1  
Giustizia e affari interni I-42; III-257-III-277  
Graduale definizione di una politica di difesa I-41.2  
Grande sezione della Corte di giustizia III-353  
Grecia  
    politica industriale Protocollo 8, art. 24  
Groenlandia III-286.1  
Guerra III-131; III-436.1.b

## I

Identità nazionali, rispetto di I-5.1; Preambolo

Igiene III-213f

Immigrazione III-257.2; III-265– III-268

posizione del Regno Unito Protocollo 19

Immigrazione III-257.2; III-267

Immunità III-434

funzionari dell'Unione, dei Protocollo 7, art. 11-15

membri del Parlamento europeo, dei Protocollo 7, art. 7-9

Impegni delle Nazioni Unite, rispetto di III-316.2

Imposte III-158; III-170; III-171; III-172.2

imposte indirette III-170; III-171

Imposte indirette III-170.3; III.171.1

Imprese III-137; III-138.2.g. III-142-143; III-161; III-162; III-283.1.d; III-287e

Imprese pubbliche III-166

Imprese

abuso di posizione dominante III-162

divieto di accordi tra imprese III-161

imprese pubbliche III-166

regole applicabili a III-161-III-166

stabilimento II-75; III-137

Indipendenza

degli anziani II-85

dei giudici III-355.1, III-356.2; III-359.4

del mediatore I-49

dell'avvocato generale III-354(2), 355(1)

della BCE I-30.3, III-188

della Commissione I-26.4, 7; III-347. 1

della Corte dei conti III-384.3, III-385.1

della Corte di giustizia I-29.2, III-355.1

delle persone con disabilità II-86

di EUROSTAT III-429

Indirizzi di massima per le politiche economiche III-179.2, III-194.1b

Industria I-17b; III-279

Industria

siderurgica ceca Protocollo 9, art. 42

Ineguaglianze tra donne e uomini III-116

Infortuni e malattie III-213.e

Infortuni e malattie professionali III-213.e

Infrazioni III-333; III-335

Iniziativa dei cittadini I-47.4

Iniziativa

dei cittadini I-47.4

del Comitato delle regioni III- III-387(2); III-388(3)

del Comitato economico e finanziario III-192.2

del Comitato economico e sociale III-391(2); III-392(1)  
del comitato per l'occupazione III-208.b  
del comitato per la protezione sociale III-215c  
del Consiglio europeo I-40.2; I-41.2  
del Consiglio III-396.14  
del mediatore III-355.1(2)  
del ministro degli affari esteri (proposta) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-296.3; III-299.1; III-300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3  
(raccomandazione) ; III-325.9; III-396.1; III-420.2  
del Parlamento europeo I-20(2); I-59.1; III-304.2; III-330.1(2) e 2; III-396.14; III-333(3); III-335  
del presidente del Consiglio I-34.2  
del presidente della BCE III-383.3(2)  
del presidente della Corte di giustizia III-357(2)  
della Banca europea per gli investimenti (richiesta) III-393; III-396.15  
della BCE (raccomandazione) I-30.5; I-34.3; III-185.4(2); III-187.3b; III-326.1 e 2  
della Commissione europea (regola generale) I-26.1 e 2  
della Corte di giustizia (richiesta) I-34.3; III-359.1; III-381; III-396.15  
di un gruppo di Stati membri I-34.3; I-42.3; I-59.1 e 2; III-264.b, III-396.15  
di un singolo Stato membro I-40.6; I-41.4; III-165.1; III-299; III-310.2; III-447  
maggioranza qualificata speciale necessaria in assenza di proposta I-25.2; I-44.3(4); I-59.5(3)  
monopolio del diritto di iniziativa I- 26.2;

Inno dell'Unione I-8  
Integrità della persona II-63  
Integrità fisica e mentale II-63  
Interessi strategici I-40.2  
Interpretazione della Carta dei diritti fondamentali Dichiarazione 12  
  asilo – casi particolari: Regno Unito, Danimarca Dichiarazione 12 art. 18  
  assistenza sociale e abitativa Dichiarazione 12 art. 34  
  dignità umana Dichiarazione 12 art. 1  
  diritti di brevetti e marchi Dichiarazione 12 art. 17  
  diritto alla libertà – eccezioni Dichiarazione 12 art. 6  
  diritto alla proprietà – privazione per causa di pubblico interesse Dichiarazione 12 art. 17  
  diritto alla vita – eccezioni Dichiarazione 12 art. 2  
  integrità della persona in relazione alla medicina e alla biologia Dichiarazione 12 art. 3  
  la Carta non deve essere interpretata come limitativa D12 art. 53, 54  
  lavoratrici gestanti Dichiarazione 12 art. 33  
  lavoro forzato proibito, eccetto... Dichiarazione 12 art. 5.2  
  libertà d'impresa – riconoscimento delle legislazioni nazionali Dichiarazione 12 art. 16  
  libertà delle arti – limitazione Dichiarazione 12 art. 13  
  libertà di creare istituti di insegnamento Dichiarazione 12 art. 14  
  libertà di espressione – limitazione Dichiarazione 12 art. 11

libertà di manifestare la propria convinzione – limitazione Dichiarazione 12 art. 10.2  
libertà di riunione e di associazione – limitazione Dichiarazione 12 art. 12  
obiezione di coscienza Dichiarazione 12 art. 10.2  
protezione dei dati personali – controllo indipendente Dichiarazione 12 art. 8  
riservatezza – eccezioni Dichiarazione 12 art. 7  
servizi di interesse economico generale Dichiarazione 12 art. 36  
sesso sottorappresentato Dichiarazione 12 art. 23  
tortura e trattamenti inumani Dichiarazione 12 art. 4  
Investimenti diretti III-157.2; III-314; III-315  
Investimenti esteri III-314; III-315  
Investimenti  
    diretti III-157.2  
    esteri diretti III-314; III-315  
Irlanda  
    aborto Protocollo 31  
    controlli alle frontiere Protocollo 18  
    politica industriale Protocollo 8, art. 14  
Isola di Man Protocollo 8, art. 8-13  
Isole Åland Protocollo 8, art. 56  
Isole Canarie III-424; IV-440.2  
Isole Færøer IV-440.6a; protocollo 8, art. 7  
Istituzioni europee  
    sedi Protocollo 6  
Istituzioni I-19-I-32; III-330-III-385  
    sedi III-432  
Istruzione a distanza III-282.1f  
Istruzione III-282-283; I-17; II-74; III-235.1; III-278.1

## **K**

Kaliningrad Protocollo 9, art. 57-60  
    transito Dichiarazione 36

## **L**

Lavoratori III-133-136; II-75; II-87; II-88; II-91; II-83.2d; III-209; III-210.1b; III-213b, d, g; III-214.1; III-219.1; III-290  
Lavoro minorile II-92  
Legge europea I-33.1  
    atti esecutivi I-37  
    regolamenti delegati I-36  
    utilizzo esclusivo delle leggi (nella parte III): 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 113; 213; 224; 234.3; 251; 252.2-3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 330.2; 331; 333; 335.4; 359; 363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427

- Legge quadro europea I-33.1; I-34  
    utilizzo esclusivo di leggi quadro III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; III-174;  
    III-210.4; III-270.2; III-271; III-362.3
- Legge quadro I-33.1; I-34  
    utilizzo esclusivo di leggi quadro III-138; III-140.2; III-141.1; III-147; III-174;  
    III-210.4; III-270.2; III-271; III-362.3
- Leggi europee I-33.1; I-34; I-38, III-396  
    atti esecutivi I-37  
    procedura legislativa III-396  
    regolamenti delegati I-36  
    settori in cui sono adottate esclusivamente leggi e non leggi quadro (tutti nella  
    Parte III): 160; 176; 179.6; 184.13; 185.6; 187.5; 219; 223; 224; 234.3; 251;  
    252.2 e 3; 273.2; 274; 276.2; 285.2; 315.2; 321.5; 330.2; 331; 333; 335.4; 359;  
    363; 364; 381; 393; 398.2; 402.4; 404; 412; 427
- Legislativo, Consiglio I-24.6
- Legislazione nazionale III-134bc; III-138.2c; III-189; III-198  
    disposizioni nazionali più rigorose III-172.4.5., III-234.6; III-235.4, 278.4
- Legislazioni penali nazionali III-163.2e
- Legittimità degli atti III-365
- Libera circolazione III-125; III-130.2; III-133-160; III-172.2; III-265  
    capitali e pagamenti I-4, III-156-160  
    controlli alle frontiere nel Regno Unito e in Irlanda Protocollo 18  
    costituire imprese, di III-137-143  
    lavoratori III-133-136  
    merci I-4; III-151-155  
    persone I-4; II-105; III-133-136  
    servizi I-4; III-144-150  
    trasporti III-236-247
- Libera prestazione di servizi III-144-150  
    libertà di II-70
- Libertà di soggiorno I-10; III-125
- Libertà e pluralismo dei media II-71.2
- Libertà fondamentali I-4; II-112.3; II-113; III-292.1;
- Libertà II-66; Preambolo, III-292.1  
    d'impresa II-76  
    di espressione e d'informazione II-71  
    di pensiero, di coscienza e di religione II-70  
    di riunione e di associazione II-72  
    di stabilimento I-4; Preambolo della parte II; II-75.2; III-137-143  
    eccezioni III-139; III-141.2
- Licenziamento ingiustificato II-90
- Limiti nazionali I-10; III-126
- Lingue I-10.2d; II-82; II-101.4; III-128; III-282.2a; III-151; IV-448; protocollo 9, art. 9
- Lituania  
    centrale nucleare Protocollo 9, art. 52-56
- Luogo di residenza I-10.2; II-105; III-125.2; III-126

## M

Madera III-424; IV-440

Maggioranza qualificata I-25; I-23.3; Dichiarazione 5

accordi internazionali III-325.6, 8; III-326.1

adesione alla zona euro III-194.2

adozione del quadro finanziario pluriennale I-55.2

Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari III-311.2

ammende inflitte dalla BCE III-190.3

attuazione della clausola di solidarietà III-329.2

bilancia dei pagamenti, minaccia a III-201.2 e 3

cooperazione amministrativa, assicurare III-263

cooperazione rafforzata I-44

decisione del Consiglio I-23.3

decisione sugli aiuti III-167.3e

definizione delle formazioni del Consiglio I-24.4

disavanzi eccessivi III-184.6 e 7

elezione del presidente del Consiglio europeo I-27.1

entrata in vigore di nuove disposizioni relative alla maggioranza qualificata

vedere le disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

indirizzi di massima di politica economica III-179.2

indirizzi di massima di politica economica, violazione di III-179.4

interruzione delle relazioni con i paesi terzi III-322.1

istituzione della cooperazione militare strutturata III-312.2

leggi del mercato interno III-172.1

misure di applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale III-224

misure di incentivazione III-124.2

misure eccezionali di salvaguardia III-159

modifica della procedura di voto alla mq (passerella) IV-444; I-40.8; I-55.4

nella zona euro III-194.2

nomina del ministro degli esteri I-28.1

norme fiscali III-170.3

orientamenti in materia di occupazione III-206.2 e 4; III-207

politica commerciale comune III-315.4

politica di sicurezza e di difesa comune III-300.2,4; III-311.2; III-312.2,4; III-

313.3

presidente del Consiglio europeo I-22.1

procedura di bilancio III-404.5, 6

regolamento delegato I-33

tariffa doganale III-151.5

tutela diplomatica III-127

Maggioranza qualificata speciale I-25.2; I-22.1; I-24.4; I-27.1; I-44.3; I-55.4; I-59; I-

60.2a; III-184.6-7; III-194.2; III-207

Maggioranza semplice I-27.2; III-208; III-217; III-333; III-341.3; III-343.2; III-344.2-3;

III-345; III-346; III-347; III-349; III-428; IV-443

Maggioranza superqualificata I-25.2

## Maggioranza

dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio (passerella): IV-444; I-40.7; I-55.4  
maggioranza "superqualificata" I-25.2(2)  
maggioranza qualificata fino al 2009: Protocollo sulle disposizioni transitorie  
maggioranza qualificata I-25; vedere anche I-23.3  
mozione di censura III-340  
regola generale in sede di Commissione III-351  
regola generale in sede di Consiglio europeo I-21.4  
regola generale in sede di Consiglio I-25.2; III-343  
regola generale in sede di Corte dei conti III-384.4(3)  
regola generale in sede di Parlamento europeo III-338

## Malta

aborto Protocollo 9, art. 62  
acquisto di beni immobili Protocollo 9, art. 61

Manipolazioni genetiche, limitazione di II-63.2b, d

Mantenimento della pace I-41.1; III-309.1

Materia penale III-270-274

Materie civili III-257.4

Matrimonio II-69

Mediatore europeo I-10.2, I-49; III-335; Relazione alternativa: Europa delle democrazie  
nomina di III-335

Mediatore I-10.2d; I-49; II-103; III-128, III-335

Mercato comune vedere mercato interno

Mercato (interno) unico I-3.2; I-14.2, III-130-III-176

Mercato del lavoro III-209-III-219

vedere anche III-203; III-208; III-210.1h-i; III-267.5; III-283.2.b

Mercato interno III-130-III-176

aiuti concessi dagli Stati membri III-167-III-169

competenza concorrente dell'Unione I-14.2a

competenza esclusiva dell'Unione I-13.1

disposizioni fiscali III-170-III-171

instaurazione e funzionamento III-130 –III-132

libera circolazione dei capitali e dei pagamenti III-156-III-160

libera circolazione dei lavoratori III-133-III-136

libera circolazione delle merci III-151-III-155

libera circolazione delle persone e dei servizi III-133-III-150

libera prestazione dei servizi III-144-III-150

libertà di stabilimento III-137-III-143

limitazioni dei principi III-133.3; III-154; III-172.4 e 5;

obiettivi dell'Unione I-3.2

ravvicinamento delle legislazioni III-172-III-176

regole di concorrenza III-161-III-169

Mercato, vedere mercato interno e mercato unico

## Merci

dai paesi d'oltremare III-288.1 e 5; III-289; III-424

dai paesi terzi III-151.3

- libera circolazione di I-4.1; III-151-155; III-130.2
- restrizioni alla libera circolazione III-154; III-161.3
- Metodo alternativo per la risoluzione delle controversie III-269.2g
- Metodo di coordinamento aperto
  - industria III-279.1
  - occupazione I-15.2; III-203; III-204; III-208
  - politica sociale III-210.2; III-213
  - reti transeuropee III-247.3
  - ricerca e sviluppo tecnologico III-250
  - sanità pubblica III-278.1
  - spazio di libertà, sicurezza e giustizia III-257
- Mezzi per perseguire gli obiettivi dell'Unione I-3.5
- Ministro degli affari esteri I-28; protocollo 34, art. 4
  - approvazione del Parlamento europeo I-27.2
  - assistenza del servizio europeo per l'azione esterna III-296.3
  - consultazione e informazione del Parlamento europeo III-304.1
  - coordinamento delle azioni militari III-309.2; III-310.1
  - coordinamento delle posizioni degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali III-305.1,2; III-327.3; III-328.2
  - iniziative (proposte) I-28.2; I-40.6; I-41.4; III-293.2; III-296.3; III-299.1; III-300.2b; III-302; III-307.1; III-313.3; III-322; III-325.3 (raccomandazione); III-325.9; III-329.2; III-396.1; III-420.2
  - nomina I-28.1
  - parere sulla cooperazione rafforzata III-419.2
  - parere sulla cooperazione strutturata III-312.3
  - parte del collegio dei commissari I-26.4 e 5; I-28.4
  - presidenza del Consiglio Affari esteri I-28.3; III-296.1
  - vicepresidente della Commissione I-28.4
- Ministro degli esteri I-28 vedere anche I-21.2; I-40.4; III-292.3; III-293.2; III-294.2; III-296.2; III-299-302; III-304; III-305.2; III-310; III-313.3; III-322; III-324.2; III-325.3; III-327-327
  - accordi internazionali riguardanti la politica estera e di sicurezza comune III-325.3
  - approvazione del Parlamento europeo I-27.2
  - Consiglio Affari esteri I-24,2; III-296.1
  - consultazione del Parlamento europeo III-304.1
  - cooperazione strutturata III-312.3
  - coordinamento delle azioni militari III-309.2; III-310.1
  - coordinamento delle posizioni degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali III-305; III-327.1; III-328.2
  - informazione del Parlamento europeo III-205
  - iniziativa I-22.2d; I-40.8; I-41.8; III-299; III-302; III-307; III-313.3; III-329
  - parere sulla cooperazione rafforzata III-419.2
  - Presidente del Consiglio Affari esteri I-28.3; III-296.1
  - Servizio esterno della UE III-296.3
  - vicepresidente della Commissione I-28.4

Minoranze

- popolazione Sami Dichiarazione 32
- Minori I-3.3-4; II-84
- Missioni diplomatiche III-296.3; III-301.2; III-306
- Misure di incentivazione III-124.2; III-207; III-278.5; III-282.4a
- Misure restrittive III-322
- Misure restrittive nei confronti di Stati, persone fisiche o giuridiche III-322.2
- Modalità relative al diritto di voto III-126
- Modifiche del trattato IV-443
- Monitoraggio della situazione internazionale III-307
- Monopoli nazionali III-155; III-162; III-166
- Monopolio di Stato III-155
- Moralità III-154
- Motto dell'Unione I-8
- Motto della UE I-8
- Mozione di censura I-26.5; III-340

**N**

- NATO, vedere: Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico
- Nazionalità
  - non discriminazione in base a I-4.2; II-81.2; III-123; III-133; III-149
- Nazioni Unite III-292.1; III-316.2; III-321.7; III-327
- Negoziatore III-325.3
- Non confessionali I- 52
- Non discriminazione I-2; I- 4; II-81; III-123-III-129; III-321.2
- Norme fiscali III-170-171 vedere anche III-158; III-172.2
- Nuovi Stati membri
  - adesione ad accordi internazionali Protocollo 9, art. 5 e 6.5-7
  - adesione allo Spazio economico europeo Protocollo 9, art. 6.3
  - applicazione dell'acquis di Schengen Protocollo 9, art. 3
  - centrali nucleari Dichiarazione 35, Dichiarazione 37
  - compensazione di bilancio versata dall'Unione Protocollo 9, art. 18-19
  - contribuzione al bilancio dell'Unione Protocollo 9, art. 17, 20
  - partecipazione all'Unione economica e monetaria protocollo 9, art. 4
  - possibilità di adottare misure di salvaguardia fino al 2007 Protocollo 9 art. 26
  - ritiro dagli accordi di libero scambio Protocollo 9, art. 8
  - strumento di transizione per i nuovi Stati membri Protocollo 9, art. 23-24

**O**

- Obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri I-33.1
- Obiettivi dell'Unione I-3
- Obiettivi sociali I-3.3; II-94

Obiezione di coscienza II-70.2  
Occupazione I-3; I-15.2; I-12.3; II-75; II-83; II-92; II-94; III-133.2-3; III-134; III-137; III-141; III-155; III-167; III-203-208; III-210.1d; III-213a; III-219; III-372; III-385; III-400; III-427; III-431  
Ordine pubblico III-133.3; III-140.1; III-154; III-158.1b; III-290  
Organi consultivi dell'Unione I-32  
Organi dell'Unione, vedere "Istituzioni"  
Organi, donazione di organi umani III-278.7  
Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO) I- 41.7 Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente  
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) III-327.1  
Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) III-327.1  
Organizzazioni internazionali  
    relazioni tra l'Unione e le organizzazioni internazionali III-327-328  
    vedere anche III-201.2a; III-233.4; III-249.b; III-252.4; III-278.3; III-280.3; III-282.3; III-283.3; III-296.2; III-301.2; III-303; III-305; III-306; III-315.3; III-316.2; III-317.2; III-318; III-319.3; III-321.4,7; III-323-III-324; III-326  
Orientamenti  
    attività della Commissione I-27.3  
    economici I-15.1; III-179.2;  
        orientamenti economici per gli Stati della zona euro III-194.1b  
    industria III-279.2  
    mercato interno III-130.3  
    negoziato del ritiro I-60.2  
    occupazione I-15.2; III-206.2  
    PESC I-40.2; III-294.3a, III-295 1  
    politica sociale III-213  
    programmazione del Consiglio europeo nel settore giustizia e affari interni III-258  
    reti transeuropee III-247.1a e 2  
    ricerca e sviluppo tecnologico III-250.2  
    sanità pubblica III-278.2  
    spazio di libertà, sicurezza e giustizia III-258  
    Stati della zona euro III-194.1b  
Orientamento sessuale II-81; III-118; III-124.1  
Origine etnica III-118; III-124

## **P**

Pace, Parte I-Preambolo; I-3.1 e 4; I-41.1; III-131; III-292.2c; III-309  
Paesi Bassi III-286; IV-440; IV-441  
Paesi e territori d'oltremare (PTOM) III-286-III-291  
Paga a tempo III-214.2b  
Pagamenti III-156-III-160  
Pagamento di penalità III-362.3  
Pagamento di prestazioni III-136.1b

Pareri I-33.1; I-35

- Banca centrale europea I-30.5; III-185.4; III-190.1c e 2
  - Comitato delle regioni III-388
  - Comitato economico e finanziario III-184.4; III-192.2°
  - Comitato economico e sociale III-388; III-392
  - Comitato per l'occupazione III-208b
  - comitato per la protezione sociale III-217
  - comitato permanente sulla sicurezza interna e comitato politico e di sicurezza III-307.1; III-329.2
  - comitato politico e di sicurezza III-307
  - Comitato sui candidati alle funzioni di giudice e avvocato generale della Corte di giustizia III-357
  - Commissione III-184.3 e 5; III-202.3; III-213; III-335.4; III-360-III-361; III-396.7c, 9 e 15; III-404.1; III-419.2
  - Corte dei conti III-384.4
  - Corte di giustizia III-325.11
  - definizione di I-33
  - legittimità di III-365.1; III-367
  - Ministro degli affari esteri III-419.2
  - non discriminazione sulla base delle opinioni (politiche) II-81
  - parlamenti nazionali vedere Protocollo sui parlamenti nazionali art. 3, 5 e 6
  - Parlamento europeo III-296.3
  - parti sociali III-211.3
  - rappresentanti dei diversi settori economici e sociali III-390
  - società civile I-47; III-390
- Parità di retribuzione III-214
- Parlamenti nazionali I-11.3; protocolli 1 e 2
- partecipazione alla legislazione III-259; III-273.2; III-276.2
  - protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
  - protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
  - sono tenuti informati I-18.2; I-42.2; I-59.2; III-261; IV-443, IV-444
  - veto IV-444.3
- Parlamento europeo I-20; III-330-340 vedere anche I-10.2; I-27.1; I-34; I-40.8; I-41.8; II-100; III-172.3; III-325.6; III-392
- commissione temporanea d'inchiesta III-333
  - consultazione di III-126; III-127; III-157.3; III-163; III-169; III-173; III-176; III-182; III-183; III-184.13; III-186; III-187.4; III-198.2; III-206.2; III-208; III-210.3; III-217; III-234.2; III-240.3; III-251; III-253; III-263; III-266.3; III-269.3; III-275.3; III-277; III-304.1; III-313.3; III-326.1; III-341.2; III-385.2; III-412; III-422, III-424
  - diritto di petizione dei cittadini I-10.2
  - elezione I-20.2, II-99
  - legislazione I-20.1
  - numero di rappresentanti I-20.2; protocollo 34, art. 1
  - partiti politici europei I-46.4; II-72.2; III-331
- Partecipazione dei cittadini I-45-47
- Parti sociali I-48; II-87; II-88, III-211-212

Partiti politici a livello europeo/dell'Unione I-46.4; II-72.2; III-331  
Partiti politici I-46.4; II-72.2; III-331  
Passaporti III-125.2  
"Passerella" (passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata): IV-444; I-40.7; I-55.4; protocollo 1  
Patrimoni nazionali III-154  
Patrimonio culturale preambolo; I-3.3; III-167.3d; III-280  
Patrimonio preambolo della parte I; I-3.3; preambolo della parte II; III-192.3d; III-280.1, 2b  
Patto di stabilità e di crescita Dichiarazione 17  
Pena capitale II-62  
Pena di morte II-62  
Penalità II-109; II-110; III-163.2a; III-184.10d; III-190.3; III-362-III-363; III-401  
    pagamento III-362.3  
Personalità giuridica I-7; I-30.3; III-393  
Perturbazioni del mercato interno III-131  
PESC vedere Politica estera e di sicurezza comune  
Pesca III-225-232; I-13.1; I-14.2; III-424  
PESD vedere Politica europea di sicurezza e di difesa  
Petizioni I-10.2d; II-104; III-334  
Pluralismo  
    media II-71.2  
    valori I-2  
Procedura Lamfalussy Dichiarazione 8  
Politica commerciale III-314 – III-315  
Politica commerciale III-314-315  
Politica dei cambi III-177.2; III-198.3, III-326.2  
    deroga da III-200  
Politica di difesa I-41; III-295; III-309-313  
    vedere anche III-304.2; III-329; I-41.7  
Politica di sicurezza e di difesa I-41; III-309-312 vedere anche I-12.4  
Politica economica e monetaria III-177-202  
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) I-40 vedere anche I-16; I-22.2; I-12.4; I-41; III-294-313; III-325.6; III-376; III-419; III-420.2;  
    esclusione della legislazione nella PESC I-40.7  
Politica estera e di sicurezza I-12.4; I-16; I-22.2; I-28; I-40-41; III-294-312  
Politica estera III-294-312  
Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) vedere politica di difesa  
Politica industriale  
    centrale nucleare in Lituania Protocollo 9, art. 52-56  
    centrale nucleare in Slovacchia Protocollo 64-67  
    Grecia Protocollo 8, art. 21  
    Industria siderurgica ceca Protocollo 9, art. 42  
    industria siderurgica polacca Protocollo 9, art. 63  
    Irlanda Protocollo 8, art. 14  
    Portogallo Protocollo 8, art. 41

Politica regionale III-220-224  
    Spagna, riconoscimento di, Protocollo 8, art. 40  
Politica sociale I-14.2; I-15.3; III-213; III-209-219  
Politiche economiche I-12.3; I-15.1; I-30.2; III-177-202; III-204; III-221  
    Germania Dichiarazione 20  
    Italia Dichiarazione 41  
    Programmi speciali in ambito economico  
Polonia  
    industria siderurgica Protocollo 9, art. 42  
Ponderazione dei voti, Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni  
    65% della popolazione I-25.1 e 2  
    15 Stati membri I-25.1  
    75% degli Stati membri I-25.2  
    4/5 degli Stati membri IV-443.4  
Popolazione Sami Protocollo 8, art. 60-62; Dichiarazione 32  
Portogallo  
    politica industriale Protocollo 8, art. 41  
Posizione dominante III-162  
    di società pubbliche III-155, III-166  
    posizione, immigrazione e asilo Protocollo 19  
Povertà  
    eliminazione di I-3.4, III-292.2d; III-316.1  
    lotta contro II-94.3  
Pratiche concordate III-161.1; III-164  
Preambolo  
    Carta dei diritti fondamentali; Parte II  
    Costituzione, Parte I  
Precedenza III-138.2a  
Presidente della Commissione, del Consiglio, del Parlamento europeo e della Corte di giustizia  
Presidente  
    Commissione I-27; I-21.2 e 3; I-22.2b; I-25.4; I-28.1; III-348.2; III-350; III-400.1a; Dichiarazione 7  
    Consiglio europeo I-22; III-295; III-403; IV-443.2  
    Consiglio I-22, III-180.2, III-184.10, III-192.3, III-326.1, III-396.8b, III-404.4c, IV-443.3  
    Corte di giustizia III-355; III-357  
Presidenza per gruppi, vedere: Progetto di decisione del Consiglio europeo  
Prestazioni supplementari III-161.1e  
Prestiti III-182; III-201.2c; III-247.1.c; III-394  
Prestito III-183; III-247.1c; III-394  
Presunzione di innocenza II-108  
Prevenzione dei conflitti I-41; III-309.1  
Primato del diritto dell'Unione Dichiarazione 1  
Primato del diritto dell'Unione I-6, III-365.3; Dichiarazione relativa all'art. I-6  
Principio di  
    lealtà I-5.2

legalità I-19.2  
proporzionalità I-11.4; I- 38.1, II-109; III-259 protocollo sull'applicazione dei  
principi di sussidiarietà e proporzionalità, of I-11.3; I-18.2; Preambolo della  
Carta; II-111.1  
Privilegi e immunità dell'Unione Protocollo 7  
Privilegi e immunità III-434  
Procedura legislativa I-34; III-396;  
accordi delle parti sociali a livello di Unione III-212.2  
divieto di scoperti finanziari III-183.2  
presidente e membri del comitato esecutivo della BCE III-382.2

- procedura legislativa ordinaria III-396.4, 5, 8,10 e 13
  - pubblicità III-399
- regolamenti e decisioni III-130.3; III-151.5; III-159; III-160; III-163.1; III-167.3e; III-169; III-182; III-183; III-184; III-187.4; III-190.1a e 3; III-212.2; III-230.2; III-253; III-260; III-263; III-266.3; III-363; III-400; III-424
- rifugiati, afflusso improvviso di III-266.3
- ritiro volontario dall'Unione I-60.2, 3a
- sospensione dei diritti degli Stati membri I-59
- Statuto del Tribunale III-356
- stipendi, indennità, pensioni III-400.1
- Procedura per i disavanzi eccessivi III-184
  - ammende III-184.10
  - controllo della Corte di giustizia III-184.13
  - valori di riferimento protocollo 10, art. 1
- Procedure amministrative III-138.2c
- Procedure legislative speciali IV-444.2
- Procura europea III-274
- Procura III-274
- Professioni farmaceutiche III-141.2
- Professioni III-141; III-145d
- Professioni mediche e farmaceutiche III-141.2
- Progetto UE III-167.3b
- Progresso equilibrato III-130.3
- Promozione degli scambi commerciali III-151.6a
- Promozione degli scambi commerciali III-151.6a
- Proporzionalità I-11.1; dichiarazione 1 e 2
  - principio di I-11.4; I-38.1
  - proporzionalità delle pene II-109; III-377
  - proposta dei parlamenti nazionali III-259
  - Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
- Proposta I-38.2
  - Commissione I-18; I-25.2; I-26.2; I-32.5; I-34.1; I-35.3; I-48.4; I-59; III-130; III-151.5; III-159; III-160; III-163; III-167.2c e 3e; 169; III-179; III-180; III-182; III-183; III-186; III-192; III-196; III-198.2; III-206.2; III-210.3; III-221; III-230.2; III-231; III-243; III-253; III-264; III-269.3; III-291; III-320; III-395; III-405; III-412; III-436; III-445
  - ministro degli affari esteri dell'Unione I-25.2; I-28.2; I-40.6; I-41.4; I-59.5; III-296; III-302; III-313; III-420.2
  - negoziatore III-325.5
  - presidente della Commissione III-348.2
  - proposta congiunta III-293.2; III-323.1; III-325.9; III-329
  - richiesta di presentare una proposta III-193; I-47.4 III-136.2b; III-300.2b; III-332; III-345; III-445
    - richiesta da parte del Parlamento europeo alla Commissione III-332
    - richiesta da parte del Parlamento europeo al Consiglio III-443; III-445
  - Stati membri III-385; III-386; III-390; III-396.15; III-443
- Propria iniziativa

Commissione III-240.4; III-241; III-396  
Consiglio III-217; III-300.2b; III-342  
mediatore III-335  
Parlamento europeo III-330.2; III-333  
Stati membri III-165.1; III-310.0  
Proprietà commerciale III-154  
Proprietà immobiliari III-138.2e; III-157.1  
Proprietà privata III-425  
Protezione civile I-17f; III-284  
Protezione dei consumatori III-235; I-14.2f; II-98; III-120; III-172.3;  
norme nazionali più rigorose III-235.4  
Protezione dei dati di carattere personale I-51; II-68  
Protezione dei dati personali e sicurezza nazionale Dichiarazione 10  
Protocollo I-11.3,4; III-195; III-184.2; III-198.1 (tutti i protocolli sono allegati al  
Trattato)  
relativo ai rifugiati II-78; III-266.1  
Prove scientifiche III-172.5  
PTOM, vedere: paesi e territori d'oltremare  
Pubblica amministrazione europea III-398-399  
Pubblicazione ed entrata in vigore I-39.1-2

## **Q**

Quadro finanziario  
adozione a maggioranza qualificata – posizione dei Paesi Bassi Dichiarazione 42  
conseguenze in caso di mancata adozione nei termini previsti Dichiarazione 26  
Quadro finanziario pluriennale I-55; III-402  
Quadro finanziario pluriennale  
approvazione a maggioranza qualificata – posizione dei Paesi Bassi Dichiarazione  
42  
Questioni pregiudiziali I-29.3; III-358.3; III-369

## **R**

Raccomandazioni I-33.1; I-38.2  
Banca centrale europea I-34.3; I-35.3; III-187.3b e 4.b; III-190.1; III-326; III-  
396.15; Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali art. 2; 4. Protocollo sullo  
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE art. 34 e 40-41  
Commissione agli Stati membri III-148; III-175; III-242  
su richiesta degli Stati membri III-193  
Commissione per accordi internazionali III-325.3  
Consiglio agli Stati membri I-59.2 III-184.6; III-197.4; III-198.2; III-206.4  
Consiglio, Commissione e BCE adottano I-35.3  
in caso di disavanzo eccessivo III-184.6-9  
in relazione al Sistema europeo di banche centrali III-187.3b e 4b

in relazione all'attuazione delle politiche in materia di occupazione III-206.4  
nel settore dell'istruzione, dello sport, della gioventù e della formazione  
professionale III-282.3b, 283.3b  
nel settore della cultura III-280.5b  
nel settore della sanità pubblica III-278.6  
Parlamento europeo in materia di politica estera III-304.2  
per il mercato del lavoro III-211.3  
per il Parlamento europeo per dare scarico III-409.1  
per la nomina del presidente e dei membri del comitato esecutivo della BCE III-  
382.2  
per la politica dei tassi di cambio III-326.1, 2 e 3  
per le politiche economiche III-179.2, 4 e 5  
per tasse correlate al passaggio delle frontiere III-242  
Radiodiffusione pubblica – finanziamenti statali Protocollo 27  
Rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione III-313.3  
Rappresentante speciale III-302  
Rappresentanti permanenti III-344  
Ratifica IV-443.3; IV-447  
    della Costituzione  
        problemi relativi alla ratifica Dichiarazione 30  
Ravvicinamento delle disposizioni di legge III-172-173  
Razza II-81; III-118; III-124.1  
Razzismo III-257.3  
Riciclaggio di denaro III-271.1  
Regimi di aiuti (esistenti negli Stati membri) III-168  
Regioni meno sviluppate III-241.2; III-394a  
Regno Unito III-286; IV-437.2  
Regno Unito  
    controlli alle frontiere Protocollo 18  
Regolamenti delegati I-36  
Regolamenti I-33.1  
    adottati dalla BCE I-35  
    aiuti concessi dagli Stati membri III-168.4; III-169  
    applicabili alle imprese III-163.1; III-166.3  
    che fissano i dazi della tariffa doganale comune III-151.5  
    contro la criminalità organizzata III-160  
    cooperazione amministrativa III-263; III-264  
    esclusione di armonizzazione dei regolamenti degli Stati membri I-12.5; I-18.3;  
    III-124.2; III-207; III-210.2.a; III-267.4; III-278.5; III-279.3; III-280.5a; III-  
    281.2; III-282.3a; III-283.3a; III-284.2; III-285.2;  
    firma I-39.2  
    funzioni del mediatore III-335.4  
    immigrazione III-266.3  
    mercati agricoli III-228.2; III-230.2; III-231.3  
    mercato del lavoro III-212.2  
    mercato interno III-130.3  
    misure eccezionali di salvaguardia III-159

politica economica III-182; III-183.2; III-184.13  
politica monetaria III-187.4; III-190.1a; III-198.3  
ravvicinamento nell'ambito della cooperazione giudiziaria III-270.1  
regolamenti delegati I-36  
regolamenti esecutivi I-37.4  
regolamento del Parlamento europeo III-330.2; III-331;  
requisiti formali I-39.2  
Ricerca e sviluppo III-253  
standard ambientali più elevati III-172.4  
statuto dei funzionari III-372; III-427  
stipendi dei funzionari delle istituzioni UE III-400  
trasporti, relativi a III-240.3  
Regolamento del Consiglio III-342; III-343  
Regolamento I-50.4; III-337.1; III-338; III-339; III-341.3; III-344.3; III-351; III-352; III-355; III-356; III-359.5; III-376; III-384.4; III-387; III-391; III-399  
Relazione alternativa, Europa delle democrazie (ultima tavola prima dell'indice)  
Relazione su  
    accordi commerciali internazionali (della Commissione) III-315.3  
    attività del Sistema europeo di banche centrali e la politica monetaria (della BCE) III-383.3  
    cittadinanza e discriminazione (della Commissione) III-129  
    coesione economica, sociale e territoriale (della Commissione) III-221  
    comitato per la protezione sociale sulla situazione sociale III-217.c  
    disavanzi eccessivi (della Commissione) III-184.3  
    esecuzione del bilancio III-408; III-409.4 vedere anche III-384.4  
    indirizzi economici di massima (del Consiglio) III-179.2  
    lotta contro la frode (della Commissione) III-415.5  
    presidente del Consiglio europeo al Parlamento europeo I-22.2.d  
    prestazioni economiche degli Stati membri III-179.2  
    progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi all'unione monetaria III-198.1  
    relazione del comitato economico e finanziario III-192.2.b, d e 4  
    relazione del mediatore europeo I-49, III-335.1  
    relazione della Corte dei conti III-384.2 e 4  
    relazione generale annuale della Commissione III-337.3; III-352.2  
    ricerca e sviluppo tecnologico (della Commissione) III-255  
    situazione dell'occupazione III-206.1  
    situazione sociale (della Commissione) III-216; III-218  
    Stati membri sugli sforzi compiuti in caso di disavanzo eccessivo III-184.9  
Religione II-70; II-81; III-118; III-124.1  
Residenza I-10.2b; II-105; III-125.2; III-126  
Responsabilità contrattuale III-431  
Restrizioni anteriori al 1993 III-157.1  
Restrizioni quantitative III-153  
Rete giudiziaria europea III-273.1c  
Reti transeuropee I-14.2h; III-246-247  
Retribuzione III-133.2

Retribuzione III-133.2; III-210.6  
    nelle istituzioni della UE III-400  
    parità di II-83; III-214  
Revisione dei trattati IV-443  
Revisione della Costituzione IV-443  
    politiche interne IV-445  
Ricerca I-14.3; III-248-255  
Richiesta da parte del Parlamento europeo alla Commissione di presentare proposte III-332  
Ricongiungimento familiare III-267.2a, III-269.3  
Riconoscimento reciproco III-141.1a  
    dei diplomi III-141.1a  
    delle sentenze III-257.4; III-269.1  
Rifugiati II-78; III-266.1  
Rimpatrio III-267.2c  
Ripartizione dei mercati III-161c  
Riservatezza, diritto a II-67  
Risoluzione delle controversie, metodo alternativo di III-269.2g  
Risorse dell'Unione I-54  
Risorse idriche III-234.2(ii)  
Risorse naturali III-233.1c  
Risorse proprie dell'Unione I-54  
Rispetto del diritto Preambolo della Parte I  
Risposta a offerte di lavoro III-133.3a  
Ristabilimento della pace III-309.1  
Ritiro dall'Unione I-60  
Romania  
    adesione – distribuzione dei seggi del PE Dichiarazione 41  
Romania vedere dichiarazione concernente il protocollo sulle istituzioni e gli organi dell'Unione

## **S**

Salvaguardia delle prerogative III-365.3  
Sangue III-278.4.a; III-278.7  
Sanità pubblica, vedere sanità  
Sanità, sanità pubblica III-140; III-278  
    limitazione delle quattro libertà sulla base della salute III-133.3; III-154; III-290  
    norme nazionali più rigorose III-278.4°  
    protezione della salute II-95  
    salute dei lavoratori II-91, III-210.1°  
    salute dei minori II-92  
    salute umana in quanto obiettivo della politica ambientale III-233.1b  
    salute umana in quanto obiettivo della protezione dei consumatori III-235.1b  
    salute umana in quanto obiettivo orizzontale dell'Unione III-117  
    sanità pubblica in quanto settore di competenza concorrente I-14.2

sanità quale fattore nell'ambito del mercato interno III-172.3,6,8  
scambi nell'ambito dei servizi sanitari pubblici III-278  
tutela e miglioramento della salute umana in quanto settore delle azioni di sostegno I-17

Sanzioni vedere Misure restrittive

Scambi di giovani III-282.1e

Scarico della Commissione III-409

Scarico III-407-409

Schiavitù II-65

Scienza I-3.3; II-73, III-172.3 e 5; III-233.3a; III-248.1; III-251.1a; III-254.1; III-429.2  
restrizioni II-63.2

Sciopero, diritto di III-210.6; II-88

Scoperti di conto III-181.1, III-183.1

Sedi delle istituzioni dell'Unione III-432; protocollo 6

Sedi delle istituzioni europee Protocollo 6

Segretariato generale del Consiglio III-341.4; III-344.2

Segretario generale del Consiglio III-344.2; III-400.1°  
mandato Protocollo 34, art. 5

Sentenze, riconoscimento reciproco di III-257.4; III-269.1

Serrata III-210.6

Servizi di collocamento II-89, III-134a

Servizi di interesse economico generale II-96, III-122

Servizi, libera prestazione di III-144-149

Servizio esterno III-296.3; Dichiarazione 24 sulla creazione di un servizio europeo per l'azione esterna

Servizio europeo per l'azione esterna III-296.3; Dichiarazione 24 sul Servizio europeo per l'azione esterna

Servizio europeo per l'impiego (EURES) III-134.a,d

Servizio pubblico III-133.4; III-238; III-398

Sesso III-118; III-124.1; III-214.4

Sfruttamento sessuale (vedere anche tratta) III-271.1

Sicurezza dell'approvvigionamento (in materie prime e semiprodotto) III-151.6c

Sicurezza e assistenza sociale II-94

Sicurezza e giustizia; I-3.2; I-14.2j; I-42; III-257-III-277

Sicurezza I-3.4; Preambolo al Capo II; II-66; III-133.3; III-154; III-292.2°  
approvvigionamento energetico III-256.1.b  
comitato politico e di sicurezza III-329.2  
interna III-261  
internazionale III-131; III-292.2c  
nazionale I-5.1; III-262; III-436.1°  
pubblica III-133.3; III-140.1; III-154; III-290  
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia III-257-III-277; III-277.1; III-258; III-377

Sicurezza III-172.3

Sicurezza sociale II-94; III-125.2; III-136; III-210.1c e 5a; III-213.d

Simboli dell'Unione I-8

Sistema di sicurezza sociale  
interessi degli Stati membri Dichiarazione 14

Sistema europeo di banche centrali (SEBC) I-30; III-185; III-187-191; III-383; protocollo 4, art.1

funzionamento Protocollo 4, art. 17-24

indipendenza Protocollo 4, art. 10

obiettivi e compiti protocollo 4, art. 2-6

organi decisionali Protocollo 4, art. 8

statuto di III-198-199; III-326; III-373.d; III-429;

Slovacchia

centrale nucleare Protocollo 9, art. 64-67

Società

capitale di III-143

costituzione di III-137

dai PTOM III-287.e

protezione di III-230.2a

statuto giuridico di III-142

Solidarietà II-87-98; III-292.1

in caso di calamità Dichiarazione 9

tra Stati membri I-3.3; I-5.2; I-40.1; I-41.7

Soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento III-138.2f

Sorveglianza multilaterale III-179.3, 5-6

Sospensione dei diritti di appartenenza I-59

Sospensione dell'appartenenza I-59

Spagna

politica regionale, riconoscimento di, Protocollo 8, art. 40

sulla cittadinanza UE Dichiarazione 47

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia I-42; I-14.2j; II-78; III-257-277; III-377

accordi internazionali Dichiarazione 25

Spazio I-14.3; III-254.3

Spese I-53

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali II-Preambolo 5° paragrafo;

Dichiarazione riguardante le spiegazioni relative alla carta dei diritti fondamentali

Sport I-17.e; III-282

Stabilimento

libertà di I-4.1; preambolo della parte II; II-75.2; III-137-III-143

mercato interno III-130

Union, of the I-1

Stabilità dei prezzi I- 30.2; III-177; III-185.1; III-198.1a; III-199.2b; III-326.1,2

Stabilizzazione dei conflitti III-309

Stati limitrofi di piccole dimensioni Dichiarazione 11

Stati limitrofi I-57

Stati limitrofi di piccole dimensioni Dichiarazione 11

Stati membri

ammissibilità reciproca delle prove III-270.2°

assistenza dell'Unione I-5.2

assistenza reciproca in caso di terrorismo o calamità I-43; III-329

attribuzione di competenze all'Unione I-1; I-11.1

capacità operative I-42.1

competenza a conoscere delle controversie tra Stati membri III-375.3  
competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri I-15  
condizioni di concorrenza falsate III-138.2h, III-151.6c  
cooperazione operativa in materia di sicurezza interna III-261  
cooperazione più stretta nel settore della difesa I-41.5  
cooperazione rafforzata I-44; III-416-III-423  
diritto di iniziativa  
    di un gruppo di Stati membri I-34.3; I-42.3; I-59.1 e 2; III-396.15  
    di un singolo Stato membro I-40.6; I-41.4; II-165.1; III-299; III-310.2; III-447  
interessi quando il sistema di sicurezza sociale degli Stati membri è interessato  
Dichiarazione 14  
mancato rispetto degli obblighi III-360-III-362  
negoiazione di accordi internazionali III-326.4  
nuovi Stati membri Protocollo 9  
principio di sussidiarietà I-11.3  
promozione degli scambi commerciali tra paesi terzi III-151.6°  
relazioni tra l'Unione e gli Stati membri I-5; I-37.1; I-40.5; I-42.2-3  
riconoscimento reciproco dei diplomi III-141.1°  
riconoscimento reciproco delle sentenze III-257.4; III-269.1; III-270.1  
riordinamento dei monopoli nazionali III-155  
ruolo nell'ambito dei servizi di interesse generale III-122  
sostegno della politica estera dell'Unione I-16.2; I-40.1  
valori comuni I-2; I-9.3; I-58.1  
Statistiche III-429  
Stato di diritto I-2; III-292.1  
Statuto  
    Corte di giustizia europea Protocollo 3  
    Sistema europeo di banche centrali degli Stati membri III-197.3; III-198; III-373.d; III-429.1  
Statuto dei funzionari III-427, III-431  
Stipendi III-400; III-133,2; III-214  
Strasburgo III-336  
Stupefacenti III-271; III-278  
Suffragio I-20.3; II-99.2; III-330.1  
Suffragio universale I-20.3; II-99.2; II-100; III-330.1  
Supremazia del diritto dell'Unione I-6, III-365.3; Dichiarazione relativa all'art. I-6  
Sussidiarietà I-11.3; I-18.2; III-259; protocollo 1 e 2  
Sviluppo del consumo III-229b, III-151.6d  
Sviluppo delle regioni III-220-224  
Sviluppo delle zone III-167.3a  
Sviluppo sociale III-218  
Sviluppo sostenibile I-3.3; III-119; III-292.2d  
Sviluppo tecnologico I-14.3; III-248-255

## T

Tariffe III-151; III-170; III-314; III-315.1  
Tasse di compensazione III-170.3; III-232  
Tasse per il passaggio delle frontiere III-242  
Telecomunicazioni III-246.1  
Termini III-134c  
Terrorismo I-43; III-160; III-329.1  
Titoli di soggiorno III-125.2  
Tortura II-64  
Trasparenza I- 47.2; I- 50.3-4; II-102; Preambolo della Parte I; III-399  
nella Commissione Dichiarazione 6  
Trasporti I-14.2g; III-146.1; III-236-245; III-246.1  
attraverso l’Austria Protocollo 8, art. 64-73  
Tratta III-160; III-267.1  
Trattato Euratom vedere protocollo 36 sul trattato Euratom  
necessità di modifica del trattato Protocollo 36; Dichiarazione 44  
Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica Protocollo 36  
Tribunale I-29; III-356 – III-359  
Tribunali specializzati I-29.1; III-359  
Turismo I-17d; III-281  
Tutela dei cittadini I-10.2  
Tutela diplomatica I-10.2c; II-106; III-127

## U

UEM, vedere Unione economica e monetaria  
Uguaglianza democratica I-45  
Uguaglianza I-2; II-80-83; III-124; III-292.1  
democratica I-45  
di genere I-2; I-3.3; II-83; III-116; III-210.1i; III-214.4  
mercato del lavoro III-214  
sesso sottorappresentato III-214.4  
Unanimità (in sede di Consiglio europeo o di Consiglio)  
accordi internazionali III-325.8  
accordi nel settore degli scambi di servizi III-315.4  
accordi su un sistema di tassi di cambio per l’euro III-326.1  
adesione di un nuovo Stato membro I-58.2  
aiuti di Stato compatibili con il mercato interno III-168.2  
aspetti commerciali dei servizi culturali e audiovisivi III-315.4  
associazione dei paesi e territori d’oltremare III-291  
commercio di armi III-436.2  
composizione del collegio dei commissari I-26.5-6  
composizione del Comitato delle regioni III-386  
composizione del Comitato economico e sociale III-389  
composizione del Parlamento europeo I-20.2

concessione di deroghe per i trasporti III-237  
cooperazione operativa tra le autorità nazionali in materia penale III-275.3  
cooperazione rafforzata nel settore della politica estera e di sicurezza III-419.2;  
III-420.2  
diritto di famiglia III-269.3  
diritto di veto nei settori di politica nazionale di interesse vitale III-300.2d  
elezione dei membri del Parlamento europeo III-330.1  
estensione del settore della cooperazione giudiziaria in materia penale III-270.2d;  
III-271.1; III-274.4  
individuazione degli interessi strategici e degli obiettivi dell'Unione III-293.1  
istituzione di una procura III-274.1  
l'astensione non osta all'unanimità III-341.1; III-343.3  
leggi ambientali e leggi quadro III-234.2  
limiti delle risorse proprie dell'Unione I-54.3  
lotta contro le discriminazioni III-118; III-124.1  
membri dei tribunali specializzati III-359.4  
modifica delle proposte della Commissione III-395.1; III-396.9  
modifica dello status dei PTOM IV-440.7  
modifiche allo statuto della BEI III-393  
necessità di armonizzare le leggi concernenti il mercato interno in mancanza di  
una base giuridica specifica III-173  
norme per le autorità per operare sul territorio di un altro Stato membro III-277  
numero degli avvocati generali III-354  
orientamenti in materia di politica estera e di difesa III-295; III-300.1  
passaggio dall'unanimità al consenso I-21.4  
passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata IV-444.1; I-40.7; I-55.4;  
III-300.3  
politica estera e di sicurezza comune e di difesa I-40.4; I-41.2 e 4  
poteri nella Costituzione, insufficienti I-18; III-125  
primo quadro finanziario pluriennale I-55.4  
Priorità dei fondi a finalità strutturale (fino a gennaio 2007) III-223  
Protocollo sui valori di riferimento in base alla procedura dei disavanzi eccessivi  
sostituito da una legge europea III-184.13  
regime linguistico delle istituzioni dell'Unione III-433  
regole finanziarie di bilancio (fino a dicembre 2006) III-412.3  
regresso nella liberalizzazione della circolazione dei capitali III-157.3  
sostegno degli Stati membri nel settore della politica sociale III-210.1,c,d,f e g;  
III-212.2  
sostituzione della moneta in caso di adesione di un nuovo Stato membro III-198.3  
spese relative alla cooperazione rafforzata III-421  
tassazione dei membri del Parlamento europeo III-330.2  
uso di mezzi civili e militari III-309.2  
violazione dei valori dell'Unione I-59.2  
Unione dell'Europa Occidentale Protocollo 24  
Unione doganale I-13; III-151; III-314  
Unione economica e monetaria III-159; III-177-202, III-326.4  
Unione economica e monetaria, mancato rispetto degli obblighi III-184.10

competenze dei membri la cui moneta non è l'euro I-30.4  
l'unione monetaria comprende una moneta unica III-177.2  
procedura per i disavanzi eccessivi III-184  
protocollo sulla zona euro  
Stati membri la cui moneta è l'euro III-194-196

Unione monetaria

Unione

appartenenza I-1.2; I-58  
atti giuridici I-33  
cittadinanza I-10; III-123 – III-129  
competenza I-11; I-12  
delegazioni III-328  
diritto I-6  
finanze I-53 – I-56; III-402 – III-414  
interessi strategici di I-40.2  
obiettivi I-3  
partiti politici II-72.2  
personalità giuridica I-7  
relazioni tra l'Unione e gli Stati membri I-5  
risorse (proprie) I-54  
ritiro volontario I-60  
simboli I-8  
sospensione dei diritti di appartenenza I-59  
stabilimento I-1  
valori I-2

Unioni regionali IV-441

Unità di combattimento III-309

Uomini e donne, uguaglianza di I-2, II-83

## V

Valori I-2; I-3.4

in quanto requisiti per l'adesione I-1.2

Valutazione delle minacce III-329.3

Vegetali III-154

Vertici (vertici europei)

riunione del Consiglio europeo I-21; I-22; I-25; I-40; I-41; I-59.2; 60.2; III-136.2; III-179.2; III-198.2; III-206; III-258; III-270, 3-4; III-271.4; III-293; III-295; III-301.1; III-329.3; III-341

Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione I-48

Veto III-300.2d vedere anche unanimità

degli Stati membri IV-444.3

Vicepresidente della Commissione I-26.5; I-27.3C; I-28.4

Vigilanza fiscale III-158

Violazione

del diritto della UE III-361; III-365.2; III-367

delle legislazioni nazionali III-158.1b;  
delle regole di concorrenza III-165.1-2;  
protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità art. 5, 7

Visti III-265.2°

controlli alle frontiere nel Regno Unito e in Irlanda Protocollo 18

Vita democratica dell'Unione I-45-52

Votazione in sede di Consiglio

maggioranza qualificata I-25.1; Dichiarazione 5

maggioranza superqualificata I-25.2

ponderazione dei voti vedere: Protocollo sulle disposizioni transitorie relative  
alle istituzioni e agli organi dell'Unione

## **X**

Xenofobia III-257.3